

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 25 settembre 2010

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO REGIONALE 9 aprile 2010, n. 1.

Modificazioni al regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta)..... Pag. 3

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2010, n. 4.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2010..... Pag. 6

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2010, n. 4/R.

Regolamento regionale recante: «Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)»..... Pag. 6

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2010, n. 5/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche all'art. 6 del regolamento regionale 10 novembre 2008, n. 14/R (Nuova disciplina degli interventi a sostegno della realizzazione, del recupero, della trasformazione e dell'ammodernamento di sedi destinate ad attività culturali e dello spettacolo, di cui alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58)»..... Pag. 19

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2009, n. 50.

Disposizioni regionali per la modernizzazione del settore pesca e acquicoltura..... Pag. 20

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2010, n. 51.

Interventi in materia di trasporto ferroviario regionale..... Pag. 22

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2010, n. 52.

Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere..... Pag. 23

LEGGE REGIONALE 11 novembre 2010, n. 53.

Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modifiche ed integrazioni..... Pag. 25

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2009, n. 27.

Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica..... Pag. 27

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 14 dicembre 2009, n. 16.

Interventi a favore degli ex dipendenti della SLOI Pag. 44

LEGGE PROVINCIALE 17 dicembre 2009, n. 17.

Modificazioni della legge urbanistica provinciale e della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)..... Pag. 44

LEGGE PROVINCIALE 17 dicembre 2009, n. 18.

Modificazioni della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre)..... Pag. 45



LEGGE PROVINCIALE 28 dicembre 2009, n. 19.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010 e pluriennale 2010-2012 della provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2010)..... Pag. 46

LEGGE PROVINCIALE 28 dicembre 2009, n. 20.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 Pag. 46

**REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)**

LEGGE PROVINCIALE 28 settembre 2009, n. 5.

Norme in materia di bonifica..... Pag. 46

LEGGE PROVINCIALE 16 ottobre 2009, n. 6.

Norme in materia di uffici provinciali e personale nonché istruzione. Pag. 59

LEGGE PROVINCIALE 16 ottobre 2009, n. 7.

Approvazione del rendiconto generale della provincia per l'esercizio finanziario 2008 e altre disposizioni. Pag. 60

LEGGE PROVINCIALE 13 novembre 2009, n. 8.

Riforma della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12 - divieto di cumulo di redditi derivanti da incarichi di nomina politica..... Pag. 60

LEGGE PROVINCIALE 13 novembre 2010, n. 9.

Norme in materia di espropriazione ed altre disposizioni..... Pag. 61

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 settembre 2009, n. 0367/Pres.**

Regolamento di attuazione dell'art. 9-ter, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale) concernente l'uso temporaneo dei beni silvo-pastorali di proprietà regionale attribuiti alla disponibilità, gestione e vigilanza della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali. Pag. 63

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 dicembre 2009, n. 0347/Pres.

Legge regionale n. 13/2004, articolo 10, comma 1. Regolamento concernente misure, criteri e modalità per la concessione di contributi a favore di professionisti e di professionisti al fine di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità per gli interventi previsti dall'art. 10, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni). . . Pag. 66

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 gennaio 2010, n. 010/Pres.

Legge regionale n. 47/1978, articoli 21, comma 1, e 22, comma 1, lettere a) e b) e programmazione comunitaria. Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 0260 (Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'articolo 21, comma 1, e dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale). . . Pag. 71

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2009, n. 27.

Modifiche alla legge regionale 21 luglio 2003, n. 19 (Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all'art. 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 «Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro». Abrogazione dell'art. 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001»). Pag. 72

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2009, n. 28.

Misure a sostegno dell'occupazione e del reinserimento nel mondo del lavoro per coloro che hanno superato i quaranta anni di età..... Pag. 73

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2009, n. 29.

Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2008..... Pag. 74

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2009, n. 30.

Modifica della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche. Pag. 74

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2009, n. 31.

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010 (art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)..... Pag. 75

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2009, n. 32.

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 2010..... Pag. 75

REGOLAMENTO REGIONALE 2 novembre 2009, n. 22.

Modifiche al Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 8 (Regolamento regionale per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso)..... Pag. 75



REGIONE VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO REGIONALE 9 aprile 2010, n. 1.

Modificazioni al regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 15 del 13 aprile 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 1

1. All'alinea del comma 1 dell'art. 1 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta), le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4».

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 del r.r. 4/1999, le parole: «tre amministratori» sono sostituite dalle seguenti: «due amministratori».

3. La lettera c) del comma 1 dell'art. 1 del r.r. 4/1999 è sostituita dalla seguente: «c) due segretari eletti con le modalità di cui all'art. 2-bis.».

Art. 2.

Modificazione all'art. 2

1. Al comma 2 dell'art. 2 del r.r. 4/1999, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni».

Art. 3.

Modificazioni all'art. 2-bis

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 2bis del r.r. 4/1999 è sostituita dalla seguente:

«a) sono elettori i segretari incaricati negli enti locali o utilizzati dall'Agenzia alla data delle elezioni; sono eleggibili i segretari incaricati negli enti locali alla data delle elezioni».

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2bis del r.r. 4/1999, le parole: «degli iscritti alla parte prima dell'Albo» sono sostituite dalle seguenti: «dei segretari incaricati negli enti locali alla data delle elezioni».

Art. 4.

Modificazioni all'art. 3

1. All'alinea del comma 1 dell'art. 3 del r.r. 4/1999, dopo le parole: «dell'Albo» sono inserite le seguenti: «regionale dei segretari, di seguito denominato Albo».

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del r.r. 4/1999 è inserita la seguente: «b-bis) definisce, non oltre il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni generali comunali, i criteri e le modalità per l'individuazione delle sedi di segreteria ricopribili con gli iscritti all'Albo ai sensi dell'art. 1, comma 6, della l.r. 46/1998».

3. La lettera f) del comma 1 dell'art. 3 del r.r. 4/1999 è sostituita dalla seguente: «f) provvede a definire, nel rispetto delle relazioni sindacali, le materie di insegnamento, le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione dei corsi di formazione di cui all'art. 1, commi 7 e 8, della l.r. 46/1998, assicurandone l'organizzazione, e a formulare alla Giunta

regionale la proposta per l'individuazione degli eventuali crediti formativi utili al fine del parziale esonero dalla frequenza dei corsi».

4. La lettera h) del comma 1 dell'art. 3 del r.r. 4/1999 è sostituita dalla seguente: «h) adotta i provvedimenti e gli atti inerenti al rapporto di lavoro dei segretari iscritti all'Albo ai sensi dell'art. 14 ad esclusione di quelli di competenza del Sindaco, del Presidente della Comunità montana o del Presidente del Consorzio dei Comuni ricadenti nel Bacino imbrifero montano (BIM), ai sensi dell'art. 18».

5. Il comma 2 dell'art. 3 del r.r. 4/1999 è sostituito dal seguente: «2. Il Consiglio, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, può delegare al Presidente l'esercizio delle competenze di cui al comma 1, lettere a), b) e h)».

Art. 5.

Modificazione all'art. 4

1. Al comma 11 dell'art. 4 del r.r. 4/1999, le parole: «Le deliberazioni adottate sono affisse all'albo delle pubblicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le deliberazioni adottate sono pubblicate nel sito informatico dell'Agenzia».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 5

1. L'art. 5 del r.r. 4/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Personale dell'Agenzia). - 1. L'Agenzia si avvale, per il proprio funzionamento:

a) dei segretari in disponibilità sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio;

b) del personale reclutato con le modalità stabilite per il restante personale del comparto unico regionale.

2. L'Agenzia può conferire incarichi di consulenze esterne, motivandoli adeguatamente, esclusivamente nel caso in cui non sia possibile utilizzare il personale di cui al comma 1.».

Art. 7.

Sostituzione del titolo del capo II

1. Il titolo del capo II del r.r. 4/1999 è sostituito dal seguente: «CLASSIFICAZIONE DEGLI ENTI LOCALI».

Art. 8.

Modificazione all'art. 7-bis

1. Il comma 1 dell'art. 7-bis del r.r. 4/1999 è sostituito dal seguente:

«1. Il BIM è convenzionalmente classificato nella seconda fascia, con il punteggio della Comunità montana classificata nella posizione meno elevata e, in ogni caso, non inferiore a venticinque.».

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 8

1. L'art. 8 del r.r. 4/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Classificazione del Comune di Aosta). - 1. Il Comune di Aosta, in quanto capoluogo di regione, è convenzionalmente classificato nella prima fascia.».

Art. 10.

Modificazioni all'art. 9

1. Il comma 2 dell'art. 9 del r.r. 4/1999 è sostituito dal seguente:

«2. Il punteggio attribuito ai singoli enti concorre a determinare, in sede contrattuale, l'ammontare della retribuzione di posizione del segretario.».



2. Il comma 3 dell'art. 9 del r.r. 4/1999 è sostituito dal seguente:

«3. Le sedi di segreteria comuni sono convenzionalmente classificate nella seconda fascia. Il punteggio attribuito alle sedi di segreteria comuni appartenenti alla stessa classificazione è pari alla somma di quello attribuito ai singoli enti locali convenzionati. Il punteggio attribuito alle sedi di segreteria comuni appartenenti a classificazioni diverse è pari a quello dell'ente locale convenzionato classificato nella posizione più elevata. In entrambi i casi, alle sedi di segreteria comuni è garantita l'attribuzione di un punteggio minimo pari a venticinque.»

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 12

1. L'art. 12 del r.r. 4/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Modalità di iscrizione all'Albo dei soggetti di cui all'art. 1, comma 6, della l.r. 46/1998*). - 1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 6, della l.r. 46/1998, che presentano apposita domanda, sono iscritti all'Albo a cura del Consiglio, con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio stesso.

2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 6, della l.r. 46/1998, il Consiglio provvede a dare adeguata pubblicità, anche a livello nazionale, alla relativa procedura, nelle forme e con le modalità stabilite dal Consiglio medesimo con propria deliberazione.

3. Il Consiglio accerta il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti necessari all'iscrizione e provvede, con le modalità di cui all'art. 16, all'eventuale accertamento della conoscenza della lingua francese, salvo che l'accertamento non sia già stato conseguito ai fini dell'accesso presso altre pubbliche amministrazioni per fasce funzionali corrispondenti, nonché all'organizzazione dei corsi di formazione e dei relativi esami finali di cui all'art. 1, commi 7 e 8, della l.r. 46/1998.

4. Il Consiglio aggiorna l'Albo in occasione delle nuove iscrizioni e dispone la cancellazione dei soggetti che non risultino più in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione e, ai sensi dell'art. 1, comma 11, della l.r. 46/1998, dei soggetti non incaricati nei dieci anni successivi alla cessazione dell'ultimo incarico o dalla data d'iscrizione conseguente al superamento dell'esame di cui ai commi 7 e 8 della medesima legge.»

Art. 12.

Modificazioni all'art. 14

1. Al comma 1 dell'art. 14 del r.r. 4/1999, le parole: «ai sensi dell'art. 16 della l.r. 45/1995» sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'art. 14 del r.r. 4/1999, le parole: «entro il 1° febbraio di ogni anno,» sono soppresse.

3. Al comma 3 dell'art. 14 del r.r. 4/1999, le parole: «entro il primo semestre di ogni anno,» sono soppresse.

Art. 13.

Modificazioni all'art. 18

1. Il comma 2 dell'art. 18 del r.r. 4/1999 è sostituito dal seguente:

«2. Il Sindaco, il Presidente della Comunità montana o il Presidente del BIM, previa comunicazione al segretario titolare, esercitano il potere di incarico del segretario nei termini di cui all'art. 3, commi 1 e 1-bis, della l.r. 46/1998. In caso di mancato esercizio del potere di incarico nei termini previsti, il segretario in carica, se iscritto all'Albo ai sensi dell'art. 14, si intende confermato.»

2. Al comma 4 dell'art. 18 del r.r. 4/1999, le parole: «di cui all'art. 1, comma 1, della l.r. 45/1995, da ultimo modificato dall'art. 2 della legge regionale 21 gennaio 2001, n. 3» sono sostituite dalle seguenti: «del comparto unico regionale».

3. Il comma 10 dell'art. 18 del r.r. 4/1999 è sostituito dal seguente:

«10. Il segretario collocato in aspettativa o in astensione per uno dei motivi di cui ai commi 8 e 9, per un periodo superiore a sei mesi, può essere sostituito, limitatamente al periodo di assenza, prioritariamente con un segretario collocato in disponibilità, ai sensi dell'art. 22,

comma 1, non utilizzato per altri incarichi, o, in subordine, con le modalità stabilite dall'art. 22-bis, comma 1, ultimo periodo, o con uno degli iscritti all'Albo ai sensi dell'art. 12, anche in deroga al limite massimo stabilito dall'art. 1, comma 10, della l.r. 46/1998.»

Art. 14.

Inserimento dell'art. 18-bis

1. Dopo l'art. 18 del r.r. 4/1999, come modificato dall'art. 13, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis (*Tutoraggio*). - 1. I segretari incaricati possono, in occasione del loro primo incarico, essere affiancati, per un periodo non superiore a sei mesi, da altro segretario in servizio presso un altro ente locale della Regione, su richiesta dell'amministratore dell'ente locale interessato.

2. Le modalità e le condizioni dell'affiancamento sono stabilite dal Consiglio.»

Art. 15.

Modificazioni all'art. 19

1. Il comma 1 dell'art. 19 del r.r. 4/1998 è sostituito dal seguente:

«1. Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile, disciplinare e dirigenziale, la revoca dell'incarico al segretario dell'ente locale è disposta, con provvedimento motivato, dal Sindaco, dal Presidente della Comunità montana o dal Presidente del BIM, previa deliberazione dell'organo collegiale esecutivo dell'ente e in contraddittorio con l'interessato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l.r. 46/1998, per gravi violazioni dei doveri d'ufficio o in caso di valutazione negativa, nel rispetto del contratto collettivo regionale di lavoro e in conformità alla normativa regionale vigente per i dirigenti del comparto unico regionale.»

2. Il comma 2 dell'art. 19 del r.r. 4/1999 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso di revoca per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, sono preventivamente contestate per iscritto le gravi violazioni, sono valutate le giustificazioni rese per iscritto ed è sentito personalmente il segretario che lo richieda, in sede di seduta dell'organo collegiale esecutivo dell'ente.»

3. Il comma 4 dell'art. 19 del r.r. 4/1999 è sostituito dal seguente:

«4. Qualora la valutazione negativa sia accertata nei confronti di un segretario iscritto all'Albo ai sensi dell'art. 12, il Sindaco, il Presidente della Comunità montana o il Presidente del BIM dispone immediatamente la risoluzione del contratto.»

Art. 16.

Modificazioni all'art. 20

1. Al comma 1 dell'art. 20 del r.r. 4/1999, le parole: «si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 della l.r. 45/1995» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la normativa regionale vigente per i dirigenti del comparto unico regionale».

2. Al comma 2 dell'art. 20 del r.r. 4/1999, le parole: «di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 51 della l.r. 45/1995» sono sostituite dalle seguenti: «alle attività extraimpiego, ove dovute.»

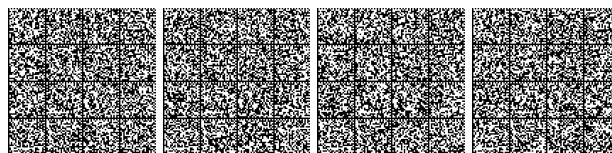
Art. 17.

Modificazioni all'art. 22

1. Al comma 1 dell'art. 22 del r.r. 4/1999, le parole: «alla parte prima dell'Albo» sono sostituite dalle seguenti: «all'Albo ai sensi dell'art. 14».

2. Il comma 3 dell'art. 22 del r.r. 4/1999 è sostituito dal seguente:

«3. I segretari collocati in disponibilità, se non incaricati presso altri enti, organismi o società ai sensi del comma 4, sono utilizzati per gli incarichi di supplenza e reggenza o per lo svolgimento di attività di supporto all'Agenzia. In caso di supplenza e reggenza, ad essi compete lo stesso trattamento economico previsto dalle norme contrattuali per la



sede in cui sono incaricati. Le modalità per la corresponsione del trattamento economico dei segretari sono stabilite dal Consiglio.».

3. Al comma 4 dell'art. 22 del r.r. 4/1999, dopo le parole: «anche economici,» sono inserite le seguenti: «nonché con le società a partecipazione pubblica,».

4. Al comma 7 dell'art. 22 del r.r. 4/1999, le parole: «di cui all'art. 1, comma 1, della l.r. 45/1995» sono sostituite dalle seguenti: «del comparto unico regionale».

Art. 18.

Modificazione all'art. 22-bis

1. Al comma 1 dell'art. 22-bis del r.r. 4/1999, le parole: «e secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 22, comma 3» sono soppresse.

Art. 19.

Sostituzione dell'art. 23

1. L'art. 23 del r.r. 4/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (*Procedimento per la valutazione dei risultati*). - 1. La valutazione dei risultati dei segretari è effettuata nel rispetto del contratto collettivo regionale di lavoro e in conformità alla normativa regionale vigente per i dirigenti del comparto unico regionale.».

Art. 20.

Modificazioni all'art. 24

1. Il comma 2 dell'art. 24 del r.r. 4/1999 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini di cui al comma 1, il Consiglio attiva percorsi formativi tecnico-specialistici e manageriali da attuarsi direttamente o avvalendosi di strutture pubbliche o private specializzate nelle discipline richieste e, in particolare, del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta.».

2. Il comma 4 dell'art. 24 del r.r. 4/1999 è sostituito dal seguente:

«4. Il Consiglio definisce, entro il 30 settembre di ogni anno, gli obiettivi e le finalità formative, nonché le risorse da destinare alle stesse; il Consiglio definisce, inoltre, le modalità di partecipazione e la soglia minima individuale di ore di formazione, rilevante ai fini della valutazione dei risultati.».

Art. 21.

Modificazioni all'art. 25

1. La rubrica dell'art. 25 del r.r. 4/1999 è sostituita dalla seguente: «Incarichi temporanei».

2. Il comma 1 dell'art. 25 del r.r. 4/1999 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 18, comma 4, i segretari iscritti all'Albo ai sensi dell'art. 14 possono essere incaricati di funzioni dirigenziali nell'ambito degli enti del comparto unico regionale.».

Art. 22.

Modificazione all'art. 26

1. Il comma 4 dell'art. 26 del r.r. 4/1999 è sostituito dal seguente:

«4. Le convenzioni di segreteria possono essere stipulate o sciolte all'inizio di ogni legislatura. Nel corso del mandato possono essere stipulate o sciolte:

a) nei casi in cui la stipulazione della convenzione non comporti il collocamento in disponibilità del segretario;

b) nei casi di collocamento in disponibilità, previo parere favorevole del Consiglio e dei segretari incaricati nelle sedi oggetto della convenzione.».

Art. 23.

Modificazioni all'allegato A

1. Alla lettera a) del numero 1 dell'allegato A del r.r. 4/1999, le parole: «dell'anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «del penultimo anno precedente».

2. All'ultimo periodo del numero 2 dell'allegato A del r.r. 4/1999, le parole: «al fine del loro inserimento nella fascia di appartenenza» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini della determinazione in sede contrattuale dell'ammontare della retribuzione di posizione del segretario».

3. Il numero 3 dell'allegato A del r.r. 4/1999 è sostituito dal seguente:

«3. Fasce: prima fascia: Comune di Aosta;
seconda fascia: tutti gli altri Comuni.».

Art. 24.

Modificazioni all'allegato C

1. All'ultimo periodo del numero 2 dell'allegato C del r.r. 4/1999, le parole: «al fine del loro inserimento nella fascia di appartenenza» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini della determinazione in sede contrattuale dell'ammontare della retribuzione di posizione del segretario».

2. Il numero 3 dell'allegato C del r.r. 4/1999 è sostituito dal seguente:

«3. Tutte le Comunità montane sono inserite nella seconda fascia.».

Art. 25.

Disposizione transitoria

1. Il Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

Art. 26.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) l'art. 11 del r.r. 4/1999;
- b) l'art. 13 del r.r. 4/1999;
- c) l'art. 15 del r.r. 4/1999;
- d) il comma 2 dell'art. 16 del r.r. 4/1999;
- e) l'art. 17 del r.r. 4/1999;
- f) il comma 3 dell'art. 19 del r.r. 4/1999;
- g) il comma 3 dell'art. 24 del r.r. 4/1999;
- h) l'art. 14 del regolamento regionale 4 febbraio 2005, n. 1 (Modificazioni al regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari dei Comuni e delle Comunità montane della Valle d'Aosta));
- i) l'art. 16 del r.r. 1/2005;
- j) l'art. 17 del r.r. 1/2005;
- k) l'art. 18 del r.r. 1/2005;
- l) il comma 2 dell'art. 20 del r.r. 1/2005;
- m) l'art. 26 del r.r. 1/2005.

Il presente regolamento è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 9 aprile 2010

ROLLANDIN

10R1256



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2010, n. 4.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2010.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte Supplemento al n. 7 del 18 febbraio 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge è finalizzata a prorogare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2010.

Art. 2.

Esercizio provvisorio

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 66 dello Statuto e dell'art. 12, comma 2, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 30 aprile 2010, il bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2010. L'esercizio provvisorio è limitato ad un dodicesimo per mese degli stanziamenti, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 contenuti nel disegno di legge n. 648 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012) presentato al Consiglio regionale, integrati con le disposizioni recate dalla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 30 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e disposizioni di natura finanziaria) e con la prima nota di variazione approvata dalla Giunta regionale nella seduta del 15 dicembre 2009.

2. Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 1, gli stanziamenti relativi alle spese obbligatorie, alle spese per interventi collegati alle calamità naturali ed alle spese per la tutela dell'incolumità pubblica.

3. La spesa denominata Fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB09012 è inserita nell'elenco delle spese obbligatorie.

Art. 3.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 17 febbraio 2010

P. MERCEDES BRESSO

IL VICE PRESIDENTE: PEVERARO

10R1163

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2010, n. 4/R.

Regolamento regionale recante: «Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)».*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 18 febbraio 2010)*

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1-13279 del 15 febbraio 2010

EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)».

TITOLO I

GENERALITÀ

Art. 1.

Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), costituisce norma di riferimento in materia forestale per tutto il territorio regionale e sostituisce, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 4/2009, le prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).

2. L'allegato A al presente regolamento contiene le definizioni relative alle categorie forestali e alle forme di governo del bosco ed elenca gli interventi selvicolturali con riferimento all'art. 6 della legge regionale n. 4/2009.

Art. 2.

Applicazione del regolamento agli interventi selvicolturali e deroghe

1. Gli interventi selvicolturali sono eseguiti in conformità a quanto previsto ai titoli III e VII, secondo le procedure di cui al titolo II.

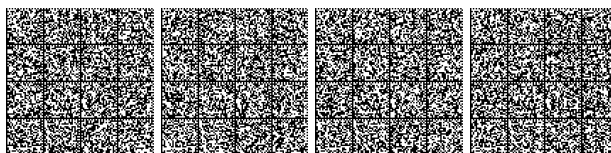
2. Possono essere effettuati interventi selvicolturali in deroga al presente regolamento, limitatamente alle materie di cui agli articoli dal 20 al 30 o dove esplicitamente previsto:

a) quando previsti all'interno dei piani forestali aziendali di cui all'art. 11 della legge regionale n. 4/2009 e degli strumenti di pianificazione con valenza forestale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 di cui all'art. 12 della legge stessa;

b) quando autorizzati dalla Regione ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 4/2009, anche in difformità a strumenti di pianificazione forestale approvati.

3. Le deroghe al regolamento sono motivate nell'ambito delle proposte di piano e nei progetti di intervento e sono esplicitamente approvate, contestualmente agli stessi, dalla struttura regionale competente in materia forestale.

4. Derogano, inoltre, al presente regolamento gli interventi nelle tartufaie controllate indicati nel provvedimento di riconoscimento di cui all'art. 5, comma 2 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale).



TITOLO II PROCEDURE

Capo I

PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SELVICOLTURALI

Art. 3.

Modalità di presentazione delle comunicazioni e delle istanze di autorizzazione

1. Le comunicazioni o le istanze di autorizzazione di cui all'art. 14 della legge regionale n. 4/2009, sono presentate dalla proprietà, dal soggetto gestore o dal possessore a qualunque titolo giuridicamente valido, che ne rispondono ai fini dell'applicazione dell'art. 36 della legge regionale n. 4/2009.

2. La proprietà, il soggetto gestore o il possessore a qualunque titolo giuridicamente valido può incaricare alla presentazione delle comunicazioni o delle istanze di autorizzazione i seguenti soggetti:

- a) un qualunque soggetto terzo per le procedure di cui all'art. 4;
- b) un tecnico forestale abilitato o un impresa iscritta all'albo di cui all'art. 31 della legge regionale n. 4/2009 per le procedure di cui agli articoli 5 e 6;
- c) gli sportelli forestali, istituiti ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 4/2009 per tutte le procedure.

3. Le comunicazioni o le istanze di autorizzazione sono presentate alla struttura regionale competente in materia forestale. A far data dall'attivazione di specifiche procedure informatizzate le medesime sono presentate per via telematica.

4. Il provvedimento di concessione di contributo da parte della struttura regionale competente in materia forestale per la realizzazione di interventi selvicolturali e di impianti di arboricoltura da legno esonera dalla presentazione delle comunicazioni o della istanza di autorizzazione.

Art. 4.

Comunicazione semplice

1. Per gli interventi sotto indicati, è presentata una comunicazione semplice conforme al modello di cui all'allegato G al presente regolamento:

- a) tagli di maturità nei boschi cedui per superfici fino ai 5 ettari;
- b) tagli intercalari nei boschi cedui, nelle fustaie e nelle forme di governo misto e interventi di conversione a fustaia che interessano superfici complessivamente inferiori a 3 ettari;
- c) tagli di maturità nei boschi a fustaia o nella componente a fustaia dei boschi a governo misto:
 - 1) fino a un massimo di 0,5 ettari in montagna;
 - 2) fino a un massimo di 0,25 ettari in pianura e collina;
- d) interventi selvicolturali all'interno delle tartufaie controllate indicati nel provvedimento di riconoscimento di cui all'art. 5, comma 2 della legge regionale n. 16/2008;
- e) imboschimenti o rimboschimenti di superficie inferiore ad 1 ettaro;
- f) impianti di arboricoltura da legno su superfici superiori a 0,5 ettari in assenza di contributo pubblico;
- g) modifiche o integrazioni alla comunicazione di cui all'art. 5 e all'autorizzazione di cui all'art. 6, limitatamente ai casi in cui le modifiche e le integrazioni riguardino le vie di esbosco o l'operatore che esegue l'intervento;
- h) interventi previsti dai piani forestali aziendali e da altri strumenti di pianificazione forestale approvati dalla Giunta regionale.

2. La comunicazione è presentata almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori.

3. Gli interventi segnalati mediante comunicazione semplice devono essere ultimati entro un anno dalla data della comunicazione stessa.

4. Dopo i primi tre anni di applicazione delle procedure di comunicazione di cui al presente articolo può essere stabilita, sulla base dell'analisi delle comunicazioni pervenute, una soglia di superficie minima sotto la quale gli interventi possono essere eseguiti senza alcuna comunicazione.

Art. 5.

Comunicazione corredata da relazione tecnica

1. Per gli interventi sotto indicati, è presentata una comunicazione accompagnata da una relazione tecnica:

- a) tagli intercalari nei boschi cedui, nelle fustaie e nelle forme di governo misto che interessano superfici comprese tra 3 e 10 ettari;
- b) interventi di conversione a fustaia che interessano superfici comprese tra 3 e 10 ettari;
- c) tagli di maturità nelle fustaie e nei boschi a governo misto:
 - 1) da 0,5 a 2 ettari in montagna;
 - 2) da 0,25 a 1 ettaro in pianura e collina;
- d) realizzazione di imboschimenti o rimboschimenti di superficie compresa tra 1 e 5 ettari;
- e) realizzazione degli interventi di ripristino dei boschi danneggiati o distrutti di cui all'art. 49, di superficie inferiore a 3 ettari.
- f) taglio o estirpo dei cespuglieti di cui all'art. 59 su superfici maggiori di 1 ettaro.

2. La relazione tecnica, conforme ai contenuti del modello di cui all'allegato H al presente regolamento, è redatta da un tecnico forestale abilitato.

3. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'intervento si intende autorizzato senza necessità di provvedimenti espressi da parte della Regione.

4. Entro lo stesso termine, la Regione, esaminata la relazione tecnica, può vietare l'esecuzione dell'intervento oppure può condizionare l'esecuzione dell'intervento al rispetto di prescrizioni.

5. Il termine di trenta giorni è sospeso nel caso in cui la Regione richieda approfondimenti, integrazioni o sia necessario acquisire pareri.

6. Gli interventi devono essere ultimati entro due anni dalla data della comunicazione.

Art. 6.

Autorizzazione con progetto di intervento

1. È presentata una richiesta di autorizzazione accompagnata da un progetto di intervento per:

- a) tagli di maturità nei boschi cedui per superfici oltre i 5 ettari;
- b) interventi che superano le soglie di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e);
- c) boschi in situazioni speciali di cui agli articoli 40, 41 e 42;
- d) interventi nelle aree protette, nei siti della rete Natura 2000 e nelle garzaie ovunque ubicate, fatto salvo quanto specificato all'art. 8;
- e) interventi di modifica alla composizione specifica dei boschi di cui all'art. 13.

2. Sono inoltre sottoposti ad autorizzazione gli altri interventi specificati dal regolamento.

3. Il progetto di intervento, conforme ai contenuti del modello di cui all'allegato I al presente regolamento, è redatto da un tecnico forestale abilitato.

4. Entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione, la Regione, esaminato il progetto, può negare l'autorizzazione all'esecuzione dell'intervento oppure autorizzarlo con eventuali prescrizioni.

5. Il termine di quarantacinque giorni è sospeso nel caso in cui la Regione richieda approfondimenti, integrazioni o sia necessario acquisire pareri.



6. L'autorizzazione regionale ha validità di due anni dalla data del rilascio, fatto salvo il caso di progetti che prevedono esplicitamente la programmazione pluriennale degli interventi, ammissibili per superfici non superiori ai 50 ettari, per i quali la durata dell'autorizzazione può essere estesa fino a un massimo di cinque anni.

Art. 7.

Individuazione delle superfici di intervento

1. In tutte le forme di governo e trattamento, all'interno di ogni singola proprietà, nelle aree affidate a un unico gestore o in quelle comprese nello stesso piano forestale aziendale, le superfici da sottoporre a intervento selvicolturale si considerano accorpate anche se sono:

- a) separate da altre superfici boscate non sottoposte a intervento di ampiezza media inferiore ai 100 metri;
- b) separate tra loro da superfici forestali interessate da interventi selvicolturali negli ultimi tre anni;
- c) separate tra loro da aree con rinnovazione o ricacci di altezza inferiore a 3 metri.

2. Le superfici di cui al comma 1 sono misurate al lordo di eventuali aree incluse diverse dal bosco inferiori a 2000 metri quadrati.

Art. 8.

Procedure per la realizzazione di interventi selvicolturali nei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette

1. Gli interventi selvicolturali ricadenti nei siti della rete Natura 2000 sono realizzati applicando le procedure di cui alle lettere che seguono:

- a) in presenza di strumenti di pianificazione forestale già sottoposti a valutazione di incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), gli interventi selvicolturali non richiedono ulteriore valutazione di incidenza e sono soggetti alla comunicazione semplice di cui all'art. 4;
- b) in presenza di strumenti di pianificazione forestale non sottoposti a valutazione di incidenza:

1) gli interventi selvicolturali eseguiti nel rispetto delle misure di conservazione di cui all'art. 34 sono soggetti alla presentazione della comunicazione semplice di cui all'art. 4 e non richiedono valutazione di incidenza;

2) gli interventi selvicolturali diversi da quelli di cui al numero 1) sono soggetti alla presentazione della comunicazione con relazione tecnica di cui all'art. 5, corredata da valutazione di incidenza;

c) in assenza di strumenti di pianificazione forestale:

1) gli interventi selvicolturali eseguiti nel rispetto delle misure di conservazione di cui all'art. 34 sono soggetti alla presentazione della comunicazione con relazione tecnica di cui all'art. 5 e non richiedono valutazione di incidenza;

2) gli interventi selvicolturali diversi da quelli di cui al numero 1) sono soggetti alla richiesta di autorizzazione con progetto di intervento di cui all'art. 6, corredata da valutazione di incidenza.

2. Gli interventi in boschi localizzati in aree protette non facenti parte della rete Natura 2000 sono realizzati applicando le procedure di cui alle lettere che seguono:

a) in presenza di strumenti di pianificazione forestale, gli interventi selvicolturali sono soggetti alla comunicazione semplice di cui all'art. 4;

b) in assenza di strumenti di pianificazione forestale:

1) gli interventi selvicolturali eseguiti nel rispetto delle misure di conservazione di cui all'art. 34 sono soggetti alla presentazione della comunicazione con relazione tecnica di cui all'art. 5;

2) gli interventi selvicolturali diversi da quelli di cui al numero 1) sono soggetti alla richiesta di autorizzazione corredata da progetto di cui all'art. 6.

3. La struttura regionale competente in materia forestale o gli sportelli istituiti ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 4/2009, trasmettono le comunicazioni e le istanze di autorizzazione all'ente gestore o,

in sua assenza, alla struttura regionale competente in materia di aree protette e siti della rete Natura 2000, i quali comunicano alla struttura regionale competente in materia forestale il giudizio di incidenza. Tale giudizio contribuisce alla formulazione dei provvedimenti in merito all'esecuzione degli interventi.

Art. 9.

Controlli e verifiche

1. La Regione sottopone a controllo annuale, anche a campione, gli interventi selvicolturali eseguiti in seguito alle comunicazioni pervenute e alle autorizzazioni rilasciate.

2. La Regione si riserva la facoltà di eseguire ulteriori accertamenti di conformità ai contenuti del presente regolamento e degli strumenti di pianificazione.

3. La Regione rende conto ogni anno dell'esito dei controlli svolti.

Art. 10.

Contrassegnatura delle piante - martellata

1. Nei tagli in fustaia e nella componente a fustaia dei boschi a governo misto le piante da prelevare, a partire dalla classe diametrica di 20 centimetri, devono essere contrassegnate al piede e sul fusto. A partire dalla classe diametrica di 35 centimetri le piante devono essere martellate e numerate su apposite specchiature praticate al piede e sul fusto.

2. Negli interventi di ceduzione nei boschi cedui le piante da rilasciare devono essere contrassegnate sul fusto e sul ceppo con vernice indelebile.

3. Negli interventi di conversione dei cedui a fustaia, è obbligatoria, per superfici superiori ai 3 ettari, la contrassegnatura per aree campione rappresentative. Le piante di alto fusto da prelevare, devono essere assegnate al taglio con le modalità di cui al comma 1.

4. Per i tagli soggetti alla comunicazione semplice di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b) e c) non sono richieste né martellata né contrassegnatura.

5. Le piante destinate al taglio per la realizzazione delle vie di esbosco sono assegnate in conformità ai precedenti commi.

6. Le operazioni di contrassegnatura e martellata sono effettuate esclusivamente da tecnici forestali abilitati.

Art. 11.

Martello forestale

1. Presso la struttura regionale competente in materia forestale è istituito il registro regionale dei martelli forestali nel quale sono iscritti i sigilli dei martelli in uso su tutto il territorio regionale e i dati identificativi dei tecnici forestali abilitati al loro utilizzo.

2. Ad ogni sigillo corrisponde un solo tecnico responsabile del suo utilizzo.

3. L'iscrizione al registro è obbligatoria per svolgere le attività di cui all'art. 10 e avviene depositando presso la competente struttura regionale il sigillo del martello e i dati del tecnico abilitato al suo uso. In sede di istituzione del registro, l'iscrizione avviene d'ufficio per tutti i martelli già depositati presso gli ordini provinciali dei dottori agronomi e forestali del Piemonte e per quelli in dotazione al personale del Corpo forestale dello Stato.

4. La cancellazione dal registro avviene per comunicazione di cessata attività da parte del tecnico, oppure è disposta d'ufficio qualora ne venga accertato l'inutilizzo per tre anni consecutivi.

5. L'amministrazione regionale mette a disposizione dei propri tecnici forestali abilitati martelli forestali con sigillo rispondente alle seguenti caratteristiche:

a) forma circolare del diametro di 3,5 centimetri;

b) scritte di altezza pari ad 1 centimetro riportanti la sigla «RP» e sottostante numerazione progressiva a partire da 001.



6. L'utilizzo del martello senza la preventiva iscrizione al registro regionale determina l'applicazione della sanzione di cui all'art. 36, comma 1, lettera i) della legge regionale n. 4/2009.

Capo II

PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE E LA REVISIONE

DEI PIANI FORESTALI AZIENDALI

Art. 12.

Approvazione e revisione dei piani forestali aziendali

1. I piani forestali aziendali (PFA) sono redatti a cura di tecnici forestali abilitati con le modalità, i contenuti e le forme individuate con il provvedimento della Giunta regionale previsto dall'art. 11, comma 2 della legge regionale n. 4/2009.

2. I PFA in forma preliminare sono presentati alla struttura regionale competente in materia forestale, anche tramite gli sportelli forestali. Nel caso di PFA riguardanti siti della rete Natura 2000, la struttura regionale competente in materia forestale ne trasmette copia all'ente gestore o alla struttura regionale competente in materia di aree protette e siti della rete Natura 2000.

3. La struttura regionale competente in materia forestale verifica la conformità tecnica e amministrativa della proposta ai contenuti dei piani forestali territoriali in cui il PFA ricade o, in caso di difformità, l'ammissibilità delle scelte selvicolturali proposte. La struttura regionale competente in materia forestale può inoltre prescrivere l'adozione di scelte selvicolturali diverse da quelle proposte, motivate da ragioni di interesse pubblico.

4. Per proposte di PFA riguardanti siti della rete Natura 2000, l'ente gestore o la struttura regionale competente in materia di aree protette e siti della rete Natura 2000 esprimono il giudizio di incidenza e lo trasmettono alla struttura regionale competente in materia forestale. Tale giudizio contribuisce alla formulazione delle prescrizioni.

5. I PFA, eventualmente aggiornati sulla base delle prescrizioni, delle modifiche e delle integrazioni richieste, sono trasmessi dalla struttura regionale competente in materia forestale alla Giunta regionale per l'approvazione. Le eventuali opere e le infrastrutture permanenti, funzionali alla realizzazione degli interventi selvicolturali programmati, sono autorizzate con lo stesso provvedimento se i relativi progetti sono presentati contestualmente al PFA.

6. Prima della trasmissione alla struttura regionale competente in materia forestale:

a) i PFA proposti da enti pubblici su boschi di loro proprietà devono essere adottati dai competenti organi degli enti stessi;

b) i PFA che interessano boschi di aree protette o compresi nei siti Natura 2000:

1) nel caso in cui siano proposti dall'ente pubblico proprietario diverso dalla Regione Piemonte, devono essere adottati sia dal competente organo dell'ente pubblico proprietario sia dal competente organo dell'ente gestore, limitatamente alle superfici di competenza;

2) nel caso in cui siano proposti dalla Regione Piemonte, dall'ente gestore o da proprietari privati, devono essere adottati dal competente organo del solo ente gestore, limitatamente alle superfici di competenza.

7. Il procedimento si conclude nel termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento del PFA in forma preliminare. Il termine è sospeso nel caso in cui vengano richieste integrazioni o modifiche.

8. Il PFA approvato è restituito al soggetto proponente in forma cartacea vidimata e viene inserito nel Sistema informativo forestale regionale (SIFoR).

9. Le varianti al PFA in corso di validità e le revisioni al termine del periodo di validità sono approvate con le procedure previste ai commi 5 e 6.

10. I PFA riguardanti boschi gestiti dalla struttura regionale competente in materia forestale sono redatti dalla stessa struttura in conformità ai commi 1, 4, 6 lettera b) e sono approvati dalla Giunta regionale.

TITOLO III

GESTIONE DEI BOSCHI

Capo I

NORME GENERALI COMUNI A TUTTI I BOSCHI

Art. 13.

Modifiche al trattamento e alla composizione specifica

1. Non sono ammesse modifiche al trattamento che conducano alla costituzione di soprassuoli appartenenti alla stessa classe cronologica su superfici oltre i 10 ettari.

2. Gli interventi di sostituzione di specie, volti a modificare la composizione dei boschi, sono ammessi solo allo scopo di rinaturalizzare rimboschimenti o popolamenti di neoformazione costituiti da specie esotiche, o comunque estranee alla vegetazione potenziale del luogo, o autoctone ma di provenienza non adatta.

3. Per gli interventi di cui al comma 2 è obbligatorio l'utilizzo di specie autoctone adatte alla stazione e di provenienza idonea di cui all'allegato C, tabella I.

Art. 14.

Obbligo di rinnovazione artificiale

1. Qualora, trascorsi cinque anni dal taglio di utilizzazione, l'attecchimento della rinnovazione o il ricaccio dalle ceppaie risulti insufficiente a garantire la perpetuazione del bosco secondo gli obiettivi gestionali, la proprietà o il soggetto gestore è obbligato ad effettuare il rinfoltimento artificiale con l'utilizzo di specie autoctone adatte alla stazione e di provenienza idonea di cui all'allegato C, tabella I.

Art. 15.

Sradicamento di alberi e ceppaie

1. Nell'ambito delle attività selvicolturali è vietato lo sradicamento degli alberi e delle ceppaie vive o morte, fatto salvo quanto eventualmente necessario per la realizzazione delle vie di esbosco.

2. Lo sradicamento di alberi o ceppaie delle specie esotiche invadenti di cui all'allegato E è soggetto a comunicazione ai sensi dell'art. 4 qualora non rientri in interventi soggetti a procedura diversa.

Art. 16.

Potatura e capitozzatura in bosco

1. La potatura dei rami verdi può essere effettuata dal mese di luglio alla fine del periodo utile per le ceduzioni nelle diverse fasce altimetriche. Le potature di rami verdi finalizzate alla manutenzione della fruizione di sentieri, aree attrezzate, viabilità, vie di esbosco possono essere effettuate in qualunque stagione, come anche la potatura dei rami secchi.

2. La potatura dei rami verdi può essere praticata non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante. 3. E, altresì, possibile la potatura di formazione dell'apice su un limitato numero di giovani piante d'avvenire.

4. Per favorire una rapida cicatrizzazione delle ferite i tagli devono essere tendenzialmente ortogonali all'asse del ramo, senza creare ristagni d'acqua, ed eseguiti vicino al punto di inserzione del ramo sul tronco senza danneggiare il cercone. In ogni caso, la corteccia non deve essere slabbrata e la superficie del taglio deve presentarsi liscia.



Art. 17.

Ripuliture nei boschi

1. Le ripuliture nei boschi sono consentite nei seguenti casi:

a) nell'ambito di interventi selvicolturali, nei limiti delle necessità per le operazioni di taglio ed esbosco del materiale utilizzato e per creare condizioni idonee all'insediamento della rinnovazione naturale;

b) nell'ambito di specifici interventi di prevenzione e lotta agli incendi boschivi;

c) per la creazione e la manutenzione di aree di sosta o attrezzate;

d) all'interno dei popolamenti da seme, se previsto dai disciplinari di gestione, e delle tartufaie che rientrano nei boschi, se previsto dai piani di coltura.

2. Il materiale di risulta deve essere trattato secondo le disposizioni di cui all'art. 38.

3. Le operazioni di ripulitura devono essere condotte senza arrecare danno alla rinnovazione e alle piante del bosco.

Art. 18.

Altri interventi in bosco

1. L'asportazione di terriccio è sempre vietata.

2. La raccolta della lettiera è vietata nei seguenti casi:

a) nei boschi in situazioni speciali di cui al titolo III capo IV;

b) nei boschi a quote superiori a 1200 metri s.l.m. e in quelli a copertura non piena;

c) nei boschi delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000;

d) nei popolamenti vegetali per la raccolta dei semi di cui all'art. 22 della legge regionale n. 4/2009.

3. La raccolta della lettiera è consentita, previa comunicazione di cui all'art. 4, esclusivamente:

a) a fini agricoli, da parte di aziende agricole su terreni da loro condotti, con un ritorno nello stesso luogo solo ogni dieci anni, nei boschi che non rientrano nei casi elencati al comma 2

b) nell'ambito di specifici interventi programmati per la prevenzione e lotta agli incendi boschivi.

4. La carbonizzazione in bosco è ammessa al di fuori dei boschi in situazioni speciali di cui al titolo III capo IV, previa comunicazione di cui all'art. 4.

5. È vietata la raccolta in bosco di piante o cimali di agrifoglio (*Ilex aquifolium*) o di bosso (*Buxus sempervirens*) da destinare al commercio. Al di fuori delle aree protette o dei siti della rete Natura 2000 è consentita la raccolta di rami di dette specie per un massimo di 5 unità per persona.

Capo II

NORME PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI SELVICOLTURALI

Art. 19.

Epoche di intervento

1. I tagli nei boschi cedui e a governo misto sono consentiti nei seguenti periodi:

a) dal 1° ottobre al 31 marzo per quote fino a 600 metri s.l.m.;

b) dal 15 settembre al 30 aprile per quote fra gli 600 ed i 1000 metri s.l.m.;

c) dal 1° settembre al 31 maggio per quote superiori ai 1000 metri s.l.m..

2. I tagli a carico di matricine e riserve possono essere eseguiti solo contemporaneamente al taglio del ceduo.

3. Le operazioni di concentramento devono essere portate a termine entro i medesimi termini di cui al comma 1 mentre le operazioni di esbosco devono essere portate a termine entro i sessanta giorni suc-

cessivi alla scadenza dei periodi consentiti per il taglio. Per robinieti e castagneti le operazioni di concentramento ed esbosco possono essere portate a termine entro i sessanta giorni successivi alla scadenza dei periodi consentiti per il taglio.

4. La competente struttura regionale può anticipare le date di apertura e posticipare le date di chiusura dei tagli di cui al comma 1 fino a un massimo di quindici giorni, eventualmente solo per determinate categorie forestali o aree geografiche.

5. Sono consentiti tutto l'anno:

a) interventi in fustaia e nella componente a fustaia dei boschi a governo misto;

b) tagli intercalari in tutti i boschi;

c) tagli di avviamento a fustaia;

d) interventi di ripristino dei boschi danneggiati o distrutti di cui all'art. 49.

Art. 20.

Turni minimi

1. Per le fustaie coetanee trattate a taglio a buche o a tagli successivi e per la frazione a fustaia dei boschi a governo misto, i turni minimi sono i seguenti:

a) settanta anni a quote inferiori ai 1000 metri s.l.m., ridotti a trentacinque anni nel caso di castagneti e ridotti a quindici anni nel caso di saliceti e pioppeti ripari;

b) novanta anni per i boschi ubicati tra i 1000 e i 1500 metri s.l.m.;

c) centoventi anni per i boschi ubicati oltre 1500 metri s.l.m.

2. Per i boschi cedui e per la frazione cedua dei boschi a governo misto il turno dei tagli, in base all'età raggiunta dai polloni, non può essere inferiore a:

a) anni venti per faggete, querceti, carpineti, ostrieti e acero-tiglio-frassineti;

b) anni quindici per boscaglie e arbusteti;

c) anni dieci per castagneti e alneti;

d) anni sei per formazioni legnose riparie.

3. Per i cedui a composizione mista si osserva il turno della specie prevalente.

4. Non si applicano turni minimi ai robinieti.

Art. 21.

Turni massimi

1. I boschi cedui o i boschi a governo misto con polloni di età superiore a quarant'anni, per i quali è vietata la conversione ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 4/2009, sono gestiti secondo le norme selvicolturali proprie delle fustaie.

2. Nelle formazioni legnose riparie di salice e pioppo è ammesso il taglio a buche quando l'età del popolamento ha raggiunto i quindici anni, età dalla quale sono gestiti secondo le norme selvicolturali proprie delle fustaie.

3. Per i boschi cedui o a governo misto a prevalenza di castagno, robinia e carpino nero con copertura di altre specie complessivamente inferiore al 40 per cento, non è fissato il turno massimo oltre il quale è obbligatorio l'avviamento a fustaia.

Art. 22.

Taglio a scelta culturale

1. Nelle fustaie trattate a taglio a scelta culturale a regime è consentito un prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione prima del taglio. In ogni caso i valori minimi assoluti da rilasciare per ettaro non devono essere inferiori a:

a) 100 metri cubi per faggete, abetine e peccete;

b) 90 metri cubi per altre categorie.



2. Nelle fustaie trattate a taglio a scelta per gruppi, le dimensioni di questi ultimi non possono superare i 1000 metri quadrati.

3. Il periodo di curazione non può essere inferiore a dieci anni.

Art. 23.

Tagli intercalari

1. I tagli intercalari devono essere eseguiti rilasciando una copertura minima a fine intervento superiore al 60 per cento e la percentuale di prelievo non può superare il 40 per cento della provvigione iniziale. La percentuale di prelievo può essere elevata al 50 per cento nei robinieti e nei castagneti.

2. Dopo l'intervento la distanza tra le chiome delle piante aventi rapporto di snellezza superiore a 90 non deve essere superiore a 1,5 metri.

3. Gli interventi di taglio intercalare sono eseguiti su superficie accorpata di estensione massima di 10 ettari, ampliabile fino a 20 ettari se si delimitano subaree interne da lasciare intatte. Le subaree interne devono avere una superficie complessiva non inferiore al 10 per cento del lotto e comprendono preferibilmente gli ecotoni.

Art. 24.

Tagli a buche

1. Il taglio a buche può essere praticato in popolamenti di superficie superiore a 3 ettari su una superficie massima pari al 30 per cento dell'intero popolamento, incluse le buche preesistenti con rinnovazione di altezza inferiore a 2 metri. La superficie lorda massima oggetto di tagli a buche è di 30 ettari. Nelle formazioni legnose riparie di salice e pioppo è ammesso il taglio a buche, anche in popolamenti di estensione minima inferiore.

2. La forma e la distribuzione delle buche devono essere scelte in base alle condizioni stazionali e alle esigenze delle specie costituenti il popolamento.

3. La dimensione massima della singola buca è pari a 3.000 metri quadrati. Tali limite non è derogabile ai sensi dell'art. 2, comma 2.

Art. 25.

Tagli successivi

1. Nelle fustaie trattate a tagli successivi, dopo il taglio di sementazione che deve avvenire all'età del turno e salvaguardando le piante portaseme, il volume legnoso residuo deve essere superiore al 40 per cento di quello iniziale e non inferiore ai seguenti quantitativi per ettaro:

a) metri cubi 100 per faggete e acero-tiglio-frassineti;

b) metri cubi 120 per abetine e peccete;

c) metri cubi 90 per pinete;

d) metri cubi 110 per lariceti e cembrete sotto i 1.500 metri s.l.m.;

e) metri cubi 90 per lariceti e cembrete sopra i 1.500 metri s.l.m.;

f) metri cubi 80 per altre categorie.

2. Le piante da rilasciare devono essere scelte tra le piante dominanti e nelle migliori condizioni vegetative per portamento, stabilità fisico-meccanica e vigoria, con chioma ben strutturata e simmetrica.

3. I tagli di rinnovazione (preparazione, sementazione, sgombero) non possono superare l'estensione di 10 ettari accorpati.

Art. 26.

Tagli nelle fustaie irregolari

1. Le fustaie irregolari sono considerate boschi disetanei e sono trattate a taglio a scelta culturale.

Art. 27.

Interventi nei cedui semplici

1. Il taglio di boschi cedui semplici deve essere eseguito rilasciando le matricine a gruppi o per soggetti isolati stabili, secondo quanto disposto al comma 2.

2. Il rilascio di matricine a gruppi o per soggetti isolati stabili deve garantire una copertura minima residua del 10 per cento, elevata al 20 per cento per i boschi a prevalenza di faggio e i gruppi devono essere distribuiti sulla superficie dell'intervento.

3. Se la specie prevalente del ceduo è il castagno o la robinia si rilasciano le eventuali altre specie autoctone fino al 20 per cento di copertura; in carenza o assenza di altre specie si conserva una copertura minima del 10 per cento, rilasciando robinie e castagni a gruppi.

4. Per la scelta delle matricine si applicano i criteri di cui all'art. 31.

5. Le prescrizioni di cui al comma 3 non si applicano per interventi di superficie inferiore a 0,5 ettari.

Art. 28.

Interventi nei cedui a sterzo

1. Nei cedui a sterzo il rilascio delle matricine deve garantire la stessa copertura minima residua prescritta per i cedui semplici, con matricine appartenenti ad almeno due classi di età superiori a quella massima del ceduo.

2. Il taglio di curazione, a carico dei polloni della classe di età più elevata, è consentito quando gli stessi hanno raggiunto l'età minima di anni venti.

3. Il periodo intercorrente tra due tagli di curazione deve essere almeno di dieci anni.

4. Nelle faggete le ceppaie di altre specie possono essere trattate a raso, purché i polloni abbiano raggiunto l'età del turno minimo e non abbiano superato quello massimo.

Art. 29.

Estensione delle tagliate nelle ceduazioni

1. Nelle ceduazioni la massima estensione dei singoli lotti è di 5 ettari accorpati.

Art. 30.

Interventi nei boschi a governo misto

1. Ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 4/2009 è vietata la conversione a ceduo dei boschi a governo misto.

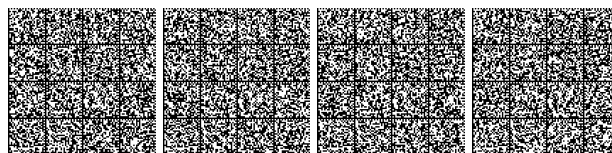
2. Per la conversione a fustaia dei boschi a governo misto valgono le norme per la conversione del ceduo a fustaia di cui all'art. 32.

3. Per il mantenimento del governo misto di latifoglie la copertura della componente a fustaia deve essere mantenuta a un minimo del 40 per cento, articolata su almeno tre classi cronologiche o corrispondenti classi diametriche. La componente a fustaia comprende le matricine del ceduo, anche se di specie diversa da quella prevalente nella fustaia.

4. All'interno di castagneti e robinieti le riserve sono scelte prioritariamente tra le altre specie autoctone. In carenza di altre specie si conserva una copertura minima del 25 per cento rilasciando robinia e castagno a gruppi.

5. Per il mantenimento del governo misto coniferato, la copertura della componente a fustaia deve essere mantenuta ad un minimo del 40 per cento, articolata su almeno tre classi cronologiche o corrispondenti classi diametriche, di cui almeno il 20 per cento di copertura è rappresentata dalle matricine del ceduo.

6. La massima superficie accorpata sottoposta a trattamento è di 10 ettari, ampliabili a 20 ettari se le riserve sono rilasciate a gruppi o se vengono delimitate subaree interne, da lasciare intatte, di superficie complessivamente non inferiore al 10 per cento del lotto, privilegiando gli ecotoni presenti.



Art. 31.

Caratteristiche delle matricine o riserve

1. Le matricine o riserve devono essere scelte tra le piante dominanti e nelle migliori condizioni vegetative per portamento, stabilità fisico-meccanica e vigoria, in grado di sviluppare in breve tempo una chioma ben strutturata e simmetrica. La scelta delle matricine deve ricadere tra soggetti franchi o, in carenza di questi, tra i polloni, indipendentemente dalla loro regolare distribuzione sulla superficie e tra le classi di età.

2. Almeno la metà delle matricine o riserve deve essere reclutata tra piante di una o più classi di età superiori a quella del ceduo; queste devono essere conservate finché hanno assolto la funzione di fruttificare e disseminare.

3. Un gruppo è costituito da almeno 10 soggetti, selezionati con i criteri di cui al comma 1, e ha una superficie massima di 200 metri quadrati. La distanza fra i gruppi deve essere pari o superiore a 1,5 volte l'altezza delle piante, fatto salvo quanto specificato al comma 4.

4. Le matricine o i gruppi sono distribuiti ove la loro presenza può meglio assicurare la rinnovazione del bosco e la protezione del versante, nonché contribuire a tutelare gli ecotoni (radure, impluvi, displuvi, aree rocciose, margini del bosco) e proteggere le specie sporadiche.

5. Le matricine o riserve devono appartenere, almeno per il 50 per cento, alla specie prevalente del ceduo. Se la specie prevalente è il castagno o il carpino nero tale percentuale può essere ridotta al 20 per cento. Se prevalgono la robinia o altre specie non autoctone, la scelta delle matricine può ricadere interamente tra le altre specie presenti nel popolamento.

6. Le matricine o riserve possono essere abbattute solo contemporaneamente al ceduo.

7. Le prescrizioni di cui ai commi 3 e 5 sono sostituite dalle specifiche indicazioni riportate nella relazione tecnica o nel progetto di intervento, previsti rispettivamente nelle procedure di cui agli articoli 5 e 6.

Art. 32.

Conversione a fustaia

1. La conversione a fustaia è possibile quando il ceduo o la componente a ceduo del governo misto ha superato il turno minimo, applicando i criteri di cui all'art. 23.

2. Quando il ceduo o la componente a ceduo del governo misto ha superato il turno massimo, la conversione a fustaia è realizzata obbligatoriamente mediante il taglio di avviamento.

3. Al fine di aumentare la stabilità del bosco e di diversificarne la composizione specifica, nella conversione a fustaia dei castagneti e dei robinieti sono rilasciate prioritariamente le specie autoctone.

Art. 33.

Gestione dei boschi di neoformazione

1. In riferimento alle situazioni di cui all'art. 3, comma 4 della legge regionale 4/2009, entro il ventesimo anno dall'inizio della colonizzazione spontanea può essere scelta la forma di governo mediante opportuni interventi selvicolturali.

2. Oltre il ventesimo anno dall'inizio della colonizzazione spontanea senza che siano stati effettuati interventi selvicolturali che conducano a diverse forme di governo, i boschi di neoformazione devono essere gestiti a fustaia.

Art. 34.

Misure di conservazione per i boschi inseriti in aree protette e nei siti della rete Natura 2000

1. Per i boschi inseriti in aree protette e nei siti della rete Natura 2000 i piani di gestione definiscono, sulla base di specifici motivi di tutela, le norme particolari per la conservazione della biodiversità.

2. Fino all'approvazione dei piani di cui al comma 1 o di misure di conservazione più dettagliate per i diversi habitat e specie forestali di

interesse comunitario, ai fini dell'applicazione dell'art. 8, le misure di conservazione per la tutela della biodiversità sono così definite:

a) i cedui a regime di querceti di rovere e cerrete e di tipi forestali costituenti habitat forestali d'interesse comunitario (Tab. 1 dell'allegato A) sono gestiti a governo misto, rilasciando almeno 150 riserve ad ettaro e il 50 per cento di copertura;

b) nei cedui e nei boschi a governo misto l'estensione delle tagliate non è superiore a 2 ettari per le categorie forestali costituenti habitat forestali di interesse comunitario, a 5 ettari per le altre categorie. Nei cedui semplici è rilasciato almeno il 25 per cento di copertura tramite matricinatura a gruppi o con soggetti isolati dominanti e stabili. Nei boschi a governo misto è rilasciato almeno il 50 per cento di copertura;

c) i tagli di rinnovazione in fustaie coetanee sono limitati a superfici accorpate non superiori a 2 ettari; nel caso dei tagli a buche, queste non incidono su più del 20 per cento della superficie;

d) i tagli a scelta colturali sono eseguiti con ripresa non superiore all'incremento periodico e comunque entro il 20 per cento della provvigione;

e) i tagli intercalari e di avviamento a fustaia sono eseguiti su superfici non superiori ai 5 ettari accorpate;

f) i tagli effettuati nelle aree di pertinenza dei corpi idrici ai sensi dell'art. 45 sono programmati operando per tratte continue di lunghezza non superiore a 500 metri, separate da fasce di pari estensione non trattate nell'arco di almeno 4 anni. Per i corpi idrici con larghezza dell'alveo inciso superiore ai 10 metri, i tagli praticati sulle sponde opposte devono essere programmati in modo tale che le aree trattate siano poste di fronte ad aree non trattate; sono fatte salve le situazioni di emergenza con rischi per la pubblica incolumità;

g) qualsiasi intervento selvicolturale, incluso l'esbosco, è sospeso nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 31 marzo al 15 giugno fino a 1000 metri di quota e dal 30 aprile al 15 luglio per quote superiori; nel caso delle garzaie il termine è anticipato al 31 gennaio, fermo restando quanto stabilito al comma 3, lettera b);

h) rilascio all'invicchiamento a tempo indefinito di almeno un albero maturo, ed uno morto ogni 2500 metri quadrati d'intervento, di grandi dimensioni appartenenti a specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna;

i) in tutti i tipi di intervento è rilasciato almeno il 50 per cento della copertura di arbusti e cespugli di specie autoctone e almeno un albero dominante a ettaro colonizzato da edera; in caso di copertura arbustiva inferiore al 10 per cento, essa è conservata integralmente;

l) rilascio in tutti i tipi di intervento di almeno il 50 per cento delle ramaglie e cimiali, sparsi a contatto col suolo o formando cumuli di dimensioni non superiori ai 3 metri steri in aree idonee;

m) rispetto, in tutti i tipi di intervento, di nidi e tane, di specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, di ecotoni e stazioni di flora protetta;

n) i boschi di neoformazione sono governati a fustaia, eccetto i robinieti per cui valgono le norme di cui all'art. 33;

o) gli altri interventi selvicolturali previsti dal regolamento possono essere effettuati a norma dei capi I e II e dell'art. 44.

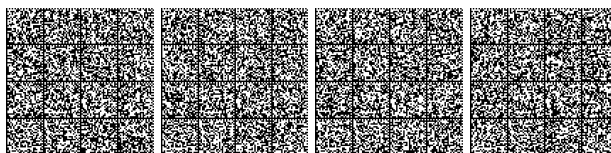
3. Sono in ogni caso assoggettati alla valutazione di incidenza, fino all'approvazione dei piani di gestione:

a) gli interventi selvicolturali che interessano tipi forestali costituenti habitat forestali di interesse comunitario prioritario (Tab. 1 dell'allegato A) o più del 25 per cento della superficie di uno o più habitat forestali d'interesse comunitario all'interno di un sito;

b) gli interventi forestali all'interno delle garzaie e nell'intorno di 500 m dall'area occupata dai nidi;

c) gli interventi per il contrasto dei danni di origine biotica di cui all'art. 47, compresi quelli che prevedano l'impiego di sistemi di lotta biologica o chimica e gli interventi di ripristino di boschi danneggiati o distrutti di cui all'art. 49, con l'esclusione di quelli previsti dai piani d'intervento straordinari di cui all'art. 17, comma 2 della legge regionale n. 4/2009;

d) la trasformazione dei boschi di tutte le categorie forestali e dei castagneti da frutto in altra destinazione o qualità di coltura;



e) l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, le fasce riparie e i boschetti e i grandi alberi isolati.

4. In caso di omissione della valutazione di incidenza ove prevista, i lavori sono sospesi a cura degli organi di vigilanza fino al completamento della procedura.

Capo III

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI SELVICOLTURALI

Art. 35.

Requisiti professionali per l'esecuzione degli interventi selvicolturali

1. I requisiti professionali per l'esecuzione degli interventi selvicolturali sono individuati in relazione alla loro natura e complessità nell'allegato F al presente regolamento che, redatto in conformità ai provvedimenti emanati in attuazione della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale), definisce le competenze professionali richieste.

2. A decorrere dal 1° giugno 2013 gli interventi selvicolturali eseguiti su superfici superiori a 2.000 metri quadrati devono essere realizzati da operatori in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al comma 1.

3. I proprietari e i possessori dei fondi su cui sono eseguiti gli interventi selvicolturali sono esentati dal possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al comma 1.

4. A partire dalla stagione silvana 2011-2012, l'iscrizione all'albo delle imprese forestali del Piemonte, istituito ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 4/2009:

a) è condizione necessaria per eseguire interventi selvicolturali su aree di proprietà o possesso pubblico nei casi in cui sia richiesta, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 4/2009, la comunicazione corredata da relazione tecnica o l'autorizzazione regionale, anche quando, per la stessa tipologia di interventi, sia possibile presentare la comunicazione semplice ai sensi dell'art. 11, comma 5 della legge regionale n. 4/2009;

b) è condizione necessaria per eseguire interventi selvicolturali che beneficino di finanziamenti o contributi pubblici su aree di proprietà privata, nei casi in cui sia richiesta, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 4/2009, la comunicazione corredata da relazione tecnica o l'autorizzazione regionale, anche quando, per la stessa tipologia di interventi, sia possibile presentare la comunicazione semplice ai sensi dell'art. 11, comma 5 della legge regionale n. 4/2009;

c) è condizione preferenziale per accedere ad agevolazioni in ambito forestale;

d) è condizione preferenziale per l'aggiudicazione nei casi di vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica in esito a procedure di evidenza pubblica.

5. Le imprese aderenti all'albo delle imprese forestali del Piemonte devono essere iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) con attività prevalente o secondaria di «Silvicoltura e altre attività forestali» (codice ATECO 02.10.00) o «Utilizzo di aree forestali» (codice ATECO 02.20.00), o in analogo registro dello stato di appartenenza per attività equivalenti.

6. La Regione promuove appositi percorsi formativi rivolti ad operatori professionali per il conseguimento dei profili professionali e per l'aggiornamento dei soggetti già in possesso di profilo.

7. Su richiesta degli operatori professionali, la Regione promuove il riconoscimento, sulla base di comprovata documentazione ed eventualmente a seguito di prova tecnico-pratica:

a) di percorsi formativi e profili professionali, anche acquisiti presso altre realtà regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali;

b) del profilo professionale, posseduto a fronte dell'esperienza lavorativa maturata negli ultimi cinque anni.

Art. 36.

Modalità di abbattimento

1. Le operazioni di abbattimento devono essere svolte senza causare danno alle piante da rilasciare o al novellame, utilizzando idonee tecniche e attrezzature per indirizzare la caduta delle piante.

2. Nelle operazioni di ceduzione e di avviamento a fustaia il taglio dei polloni deve essere eseguito rasoterra, in modo che la corteccia non resti slabbrata, con superficie di taglio liscia e ad inclinazione unica o convessa.

3. In faggete e alneti con ceppaie vecchie e alte, il cui abbassamento causerebbe la perdita della facoltà pollonifera, il taglio deve avvenire al colletto del pollone.

Art. 37.

Allestimento, concentramento ed esbosco

1. L'allestimento delle piante abbattute deve essere eseguito in modo da non danneggiare il soprassuolo, con particolare riguardo per il novellame.

2. Il concentramento per strascico è consentito solo dal letto di caduta alla più vicina via di esbosco, fatta salva la necessità di individuare percorsi diversi al fine di tutelare la rinnovazione, la flora nemorale o la fauna selvatica.

3. L'esbosco deve essere effettuato adottando tutti gli accorgimenti tecnici necessari per non arrecare danni al suolo, alle piante che rimangono in piedi, alle ceppaie ceduate, al novellame, al sottobosco e alle opere e infrastrutture.

4. Le modalità e le vie di esbosco devono essere esplicitamente definite in sede di comunicazione o nel progetto di intervento, in relazione alla documentazione prevista per le diverse procedure.

5. Per i terreni percorribili direttamente con mezzi meccanici, onde evitare il completo calpestio del suolo, le vie di esbosco devono essere tracciate sul terreno con interdistanza di 20 - 40 metri prima delle operazioni di abbattimento.

6. Gli animali eventualmente utilizzati per l'esbosco non devono essere lasciati liberi di vagare all'interno del bosco.

7. Nel caso di esbosco per gravità con l'uso di canalette o risine, allo scarico delle linee devono essere predisposti idonei accorgimenti per ridurre i danni al suolo e alle piante in piedi.

Art. 38.

Scarti delle lavorazioni

1. Ai fini del mantenimento della fertilità e della protezione del suolo dall'erosione devono essere lasciati in bosco ramaglie, cimali e altro materiale legnoso di piccole dimensioni derivante dagli interventi selvicolturali, salvo il caso in cui l'intervento selvicolturale preveda l'esbosco di piante intere.

2. Nelle situazioni in cui è assicurata la rapida decomposizione gli scarti delle lavorazioni sono rilasciati sul luogo di allestimento, depezzati e sparsi a contatto col suolo, evitando in ogni caso di coprire le aree in rinnovazione.

3. Negli altri casi gli scarti delle lavorazioni sono rilasciati in piccoli cumuli, di dimensioni non superiori a 8 metri steri. Gli scarti di lavorazione possono inoltre essere utilizzati per la chiusura e protezione di vie d'esbosco e tracce di passaggio dei mezzi di cantiere.

4. Nelle aree ad alta priorità antincendio boschivo si osservano le prescrizioni contenute nel Piano regionale antincendi boschivi relative alla riduzione del carico d'incendio.

5. Il materiale di scarto deve comunque essere posto in modo da lasciare sgombrare le vie di accesso pedonali, gli impluvi, i fossi e gli alvei dei corsi d'acqua.

6. Per l'abbruciamento in bosco degli scarti di lavorazione valgono le norme di cui all'art. 7 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 16 (Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi).

7. Le prescrizioni di cui ai commi 1, 2, 3 sono derogabili ai sensi dell'art. 2.



Art. 39.

Chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali

1. Alla conclusione degli interventi selvicolturali devono essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali.

2. In particolare si deve provvedere alle seguenti operazioni:

a) ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;

b) sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'insacco di fenomeni di erosione;

c) per le vie di esbosco per mezzi meccanici:

1) chiusura e protezione degli accessi;

2) ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;

3) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.

Capo IV

GESTIONE DI BOSCHI IN SITUAZIONI SPECIALI

Art. 40.

Boschi con funzioni di protezione diretta

1. I boschi con funzioni di protezione diretta sono individuati nell'ambito dei piani forestali territoriali e aziendali sulla base dei criteri contenuti nelle norme di cui agli articoli 10, comma 2, e 11 comma 2 della legge regionale n. 4/2009. Fino all'approvazione di detti piani, sono considerati tali i boschi ubicati a monte di vie di comunicazione, reti tecnologiche, infrastrutture e insediamenti permanenti, che insistono su versanti con pendenza media superiore al 60 per cento o che ricadono in aree soggette a pericoli naturali così come individuate da strumenti di pianificazione forestale.

2. Nei boschi con funzioni di protezione diretta sono ammessi esclusivamente gli interventi selvicolturali che mirano al mantenimento e al miglioramento della loro stabilità e funzionalità, in relazione ai pericoli naturali e agli obiettivi di protezione.

Art. 41.

Boschi in stazioni vulnerabili

1. I boschi situati in stazioni vulnerabili sono individuati nell'ambito dei piani forestali territoriali e aziendali sulla base dei criteri contenuti nelle norme di cui agli articoli 10, comma 2, e 11 comma 2 della legge regionale n. 4/2009. Fino all'approvazione di detti piani, sono considerati in stazioni vulnerabili i boschi situati su terreni con pendenza media superiore al 100 per cento, in stazioni rupicole, al limite superiore del bosco per una fascia di 100 metri di dislivello, quando non sono individuati come boschi con funzioni di protezione diretta.

2. I boschi in stazioni vulnerabili sono lasciati ad evoluzione naturale; è fatta eccezione per interventi selvicolturali differenti previsti all'interno dei PFA e per i popolamenti a densità piena in cui sono ammessi il taglio a scelta culturale o la ceduzione a sterzo, attuati in modo da assicurare il mantenimento della continuità e della stabilità della copertura forestale.

3. I popolamenti arborei della fascia subalpina sono trattati con taglio a scelta culturale per collettivi.

Art. 42.

Boschi da seme

1. Nei boschi da seme iscritti al registro regionale dei materiali di base, redatto ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge regionale n. 4/2009, sono consentiti i seguenti interventi selvicolturali per migliorare la produzione di materiale forestale di propagazione:

a) contenimento del sottobosco in prossimità dei portaseme identificati, per facilitare la raccolta;

b) diradamento forte, lasciando i portaseme stabili e a chioma isolata;

c) potatura e capitozzatura su un massimo del 10 per cento dei portaseme per aumentarne la fruttificazione;

d) eliminazione o contenimento di specie esotiche o provenienze non idonee alla raccolta;

e) posticipazione dei tagli di rinnovazione nelle aree con portaseme validi e stabili.

2. In assenza degli specifici PFA di cui all'art. 23, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 4/2009, tutti gli interventi selvicolturali sono soggetti alla procedura di autorizzazione di cui all'art. 6.

3. In presenza degli specifici PFA di cui all'art. 23, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 4/2009, gli interventi dagli stessi previsti sono soggetti alla comunicazione di cui all'art. 4.

4. In occasione degli interventi selvicolturali, i soggetti arborei individuati come portaseme sono contrassegnati in modo indelebile.

Art. 43.

Rimboschimenti e imboschimenti

1. La gestione dei rimboschimenti deve essere orientata alla rinaturalizzazione mediante interventi selvicolturali finalizzati ad assicurare la stabilità del popolamento, l'inserimento e lo sviluppo della rinnovazione naturale di specie autoctone adatte alla stazione.

2. Nei rimboschimenti di specie esotiche, non idonee alla stazione o comunque non in grado di rinnovarsi, deve essere favorito l'insediamento di specie autoctone anche mediante gli interventi di cui all'art. 13.

3. Le lavorazioni del terreno per la realizzazione di nuovi imboschimenti e rimboschimenti su terreni con pendenza fino al 40 per cento devono essere localizzate oppure eseguite lungo le curve di livello, purché la continuità del versante sia interrotta da fasce di prato permanente di larghezza almeno pari a quella sottoposta a periodica lavorazione.

4. La lavorazione del terreno con pendenza superiore al 40 per cento deve essere eseguita a buche, a piazzole, a strisce o gradoni orizzontali della larghezza massima di un metro lasciando integra una fascia di terreno almeno doppia di quella lavorata.

5. Per la realizzazione di imboschimenti e rimboschimenti è utilizzato esclusivamente materiale di propagazione di specie arboree autoctone, di cui all'allegato C, certificato ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge regionale n. 4/2009.

6. In mancanza di materiale di propagazione con tali caratteristiche è possibile utilizzare materiale proveniente da soprassuoli in analoghe condizioni ecologiche, anche da regioni di provenienza limitrofe, purché dotato del certificato prescritto dalla normativa vigente.

Art. 44.

Tartufaie controllate

1. Per gli interventi selvicolturali all'interno delle tartufaie controllate, come definite dall'art. 2 della legge regionale n. 16/2008, e che soddisfano la definizione di bosco di cui all'art. 3 della legge regionale n. 4/2009, fermi restando i divieti di estirpo e di taglio a raso, sono ammesse deroghe alle norme del presente regolamento relativamente al governo, al trattamento e alle epoche d'intervento, purché finalizzate ad assicurare le condizioni ottimali per la produzione del fungo simbionte, se indicate nel provvedimento di riconoscimento di cui all'art. 5, comma 2 della legge regionale n. 16/2008.



Art. 45.

Aree di pertinenza dei corpi idrici

1. La gestione delle formazioni forestali e della vegetazione ripariale non costituente bosco nelle aree di pertinenza dei corpi idrici avviene nel rispetto delle funzioni antierosive, ecologiche, ambientali e paesaggistiche che queste ultime svolgono. Gli interventi sono di tipo colturale e sono attuati secondo criteri che garantiscano la conservazione degli habitat, favorendo la biodiversità e tutelando l'assetto idrogeologico.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intendono per aree di pertinenza dei corpi idrici:

a) le zone comprese nella fascia A del PAI del bacino del Po per i corsi d'acqua per i quali sono definite e, per la restante rete idrografica, le zone comprese entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda dell'alveo inciso. Per alveo inciso si intende la porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene più gravose (con particolare riferimento alla portata di piena formativa);

b) le zone comprese entro una fascia di 10 metri misurata dalla riva di laghi naturali, dal ciglio di sponda di canali di irrigazione, di irrigazione e bonifica e di bonifica.

3. Nelle aree di pertinenza dei corpi idrici, in corrispondenza di argini artificiali, di difese di sponde, di dighe in terra, di opere di presa o derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica sono consentite tutte le operazioni di manutenzione alle opere ed è consentito il taglio della vegetazione forestale che possa recare danno alla conservazione o alla funzionalità delle opere stesse.

4. Nelle aree di pertinenza dei corpi idrici come definite al comma 2, lettera a), all'interno dell'alveo inciso, fatte salve le vigenti normative di settore, sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi:

a) il taglio selettivo della vegetazione forestale che possa costituire effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o che possa essere particolarmente esposta alla fluitazione in caso di piena; il taglio selettivo è teso a mantenere le associazioni vegetali in condizioni giovanili, con massima tendenza alla flessibilità ed alla resistenza alle sollecitazioni della corrente;

b) nel caso di dimostrata necessità connessa a gravi motivi di sicurezza idraulica i popolamenti possono essere gestiti a ceduo senza matricine con turni anche inferiori rispetto a quelli previsti all'art. 20, per mantenere i popolamenti giovani e vitali, con fusti flessibili, equilibrati, non soggetti a ribaltamento.

5. Nelle aree di pertinenza dei corpi idrici come definite al comma 2, lettera a) al di fuori dell'alveo inciso, nella zona compresa entro una distanza di 10 metri dal ciglio di sponda, è consentito il taglio selettivo con il mantenimento di almeno il 50 per cento di copertura residua rilasciando i soggetti più stabili e appartenenti a diverse classi diametriche ed il taglio delle piante inclinate o comunque instabili che possano interessare l'alveo con la loro caduta.

6. Nelle aree di pertinenza dei corpi idrici come definite al comma 2, lettera a) al di fuori dell'alveo inciso, oltre i 10 metri dal ciglio di sponda (zone rimanenti in fascia A del PAI) sono consentiti i tagli eseguiti in conformità alle norme del presente regolamento e delle vigenti normative di settore; è consentito inoltre il taglio selettivo della vegetazione forestale che possa essere particolarmente esposta alla fluitazione in caso di piena.

7. Nelle aree di pertinenza dei corpi idrici come definite al comma 2, lettera b) è consentito il taglio selettivo con il mantenimento di almeno il 50 per cento di copertura residua rilasciando i soggetti più stabili e appartenenti a diverse classi diametriche ed il taglio delle piante inclinate o comunque instabili che possano interessare l'alveo con la loro caduta.

8. I tagli di manutenzione di cui al presente articolo sono attuati rispettando il calendario previsto all'art. 34, comma 1, lettera g); sono fatti salvi i casi di urgenza con pericolo per la pubblica incolumità, fermo restando quanto stabilito per i siti della rete Natura 2000 e per le aree di nidificazione di ardeidi.

9. Al fine di difendere l'integrità ecologica dell'habitat fluviale gli interventi sono consentiti su tratti di vegetazione continui di non oltre 2000 metri intervallati da fasce di discontinuità di almeno 1000 m, fermo restando quanto stabilito per i siti della rete Natura 2000 e per le aree di nidificazione di ardeidi.

10. I boschi appartenenti al demanio fluviale e le formazioni ripariali demaniali, ai fini della loro valorizzazione polifunzionale, possono essere oggetto di specifici PFA predisposti dalla struttura regionale competente in materia di foreste, o dagli enti gestori se compresi nell'ambito di aree protette e siti della rete Natura 2000. La gestione di tali formazioni può avvenire in amministrazione diretta da parte della struttura regionale competente in materia di foreste o può essere concessa ad enti pubblici o privati.

11. Gli interventi di manutenzione nelle aree di pertinenza dei corpi idrici sono soggetti alla comunicazione di cui all'art. 4, ferma restando la necessità di acquisire il parere forestale previsto dalla legge regionale 18, comma 4 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (legge generale in materia di lavori e opere e lavori pubblici) per le zone di cui al comma 2, lettera a). Gli altri interventi sono soggetti, a seconda dei casi, alle procedure previste agli articoli 4, 5 e 6.

12. Per la gestione delle formazioni vegetali riparie fuori foresta di cui all'art. 58, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, fasce boscate e boschetti, si applicano le disposizioni dei commi precedenti.

Art. 46.

Aree di pertinenza di reti tecnologiche

1. Nelle aree di pertinenza di strade pubbliche, elettrodotti e altre reti tecnologiche possono essere eseguiti in deroga al presente regolamento gli interventi imposti dalle norme di settore o dalle servitù.

2. Nelle aree di pertinenza di strade pubbliche, elettrodotti e altre reti tecnologiche possono essere eseguiti gli interventi di potatura della chioma, il taglio delle piante la cui chioma interferisca con la rete, il taglio delle piante inclinate od instabili al fine di garantire il regolare funzionamento delle reti.

3. Gli interventi di cui al comma 2 possono essere effettuati tutto l'anno.

4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono soggetti alla comunicazione di cui all'art. 4.

Capo V

PREVENZIONE DEI DANNI E RIPRISTINO

Art. 47.

Interventi per la prevenzione ed il contrasto dei danni di origine biotica

1. La struttura regionale competente in materia forestale promuove il monitoraggio dello stato fitosanitario dei boschi e divulga le conoscenze utili per la prevenzione e il controllo delle fitopatie.

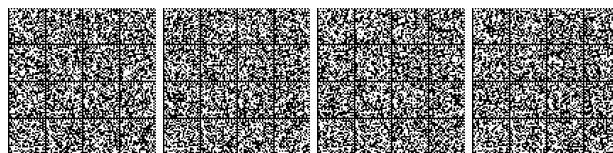
2. Quando in un bosco si verifica un attacco di insetti, funghi o altri agenti biotici tale da poter compromettere la perpetuità del bosco, il proprietario o il possessore, l'utilizzatore o il personale tecnico o di vigilanza che ne sia venuto a conoscenza, è tenuto a darne immediata notizia alla struttura regionale competente in materia forestale anche tramite gli sportelli forestali.

3. Verificata la causa dell'infestazione, allorché ritenuto necessario in dipendenza della gravità dell'attacco, la struttura regionale competente in materia forestale fornisce le indicazioni utili al controllo della diffusione della fitopatia e per il rilascio delle eventuali autorizzazioni necessarie per l'esecuzione degli interventi.

4. Nel caso di attacchi patogeni nei confronti dei quali la lotta è resa obbligatoria con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987 (disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi) e del suo regolamento di attuazione, la struttura competente in materia forestale informa per competenza il Settore fitosanitario regionale.

5. L'esecuzione degli interventi di prevenzione e lotta è consentita in qualsiasi periodo dell'anno.

6. Gli interventi sono eseguiti a cura del soggetto gestore e a spese del proprietario.



7. In considerazione della gravità dell'attacco, delle possibili conseguenze nei confronti del patrimonio forestale e delle strategie di lotta, la Regione può partecipare all'esecuzione dell'intervento mediante la concessione di un contributo economico, nell'ambito dei piani d'intervento straordinari di cui all'art. 17, comma 2 della legge regionale n. 4/2009.

8. In applicazione dell'art. 21, comma 4 della legge regionale n. 4/2009, la Regione può eseguire in economia interventi di difesa fitosanitaria.

9. Gli eventuali trattamenti necessari al contrasto delle fitopatie sono eseguiti con metodi di lotta biologica. L'eventuale ricorso a metodi di lotta chimica o integrata è autorizzato dalla Giunta regionale, sentito il Settore fitosanitario.

Art. 48.

Provvedimenti per la prevenzione dei danni causati al patrimonio forestale dalla fauna selvatica

1. Il patrimonio forestale è sottoposto ad azioni di monitoraggio al fine di verificare l'equilibrio tra le componenti dell'ecosistema forestale, con particolare riguardo all'incidenza dei danni causati dalla fauna selvatica nei confronti della rinnovazione e delle fasi giovanili del bosco.

2. Nel caso in cui la rinnovazione naturale possa risultare compromessa a causa dell'eccessivo carico di fauna selvatica, fino al recupero dell'equilibrio faunistico, i tagli di rinnovazione sono vietati con specifico provvedimento della Giunta regionale.

3. I risultati del monitoraggio di cui al comma 1 sono comunicati al Comitato regionale di coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica di cui all'art. 24 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) al fine di attivare specifiche iniziative, programmi di intervento e progetti finalizzati al contenimento dei danni provocati ai boschi dalla fauna selvatica e al conseguimento dell'equilibrio faunistico.

Art. 49.

Ripristino dei boschi danneggiati o distrutti

1. Il ripristino dei boschi danneggiati o distrutti a seguito di incendio o di altre avversità biotiche o abiotiche, deve essere eseguito, entro tre anni dall'evento, con le seguenti modalità:

a) per le latifoglie in grado di ricacciare il ripristino deve essere effettuato mediante ricettazione o tramarratura;

b) per le conifere o le altre latifoglie non in grado di ricacciare, qualora non vi sia rinnovazione naturale tale da garantire la ricostituzione del bosco, si deve provvedere mediante rinnovazione artificiale.

2. Il materiale legnoso di risulta privo di interesse commerciale può essere rilasciato in bosco, nel rispetto di quanto disposto all'art. 38.

3. Gli interventi di ripristino sono eseguiti a cura del soggetto gestore e a spese del proprietario.

4. In considerazione della gravità dei danni, della destinazione del bosco a funzioni di protezione diretta o fruizione pubblica, della sua dislocazione in aree protette o siti della rete Natura 2000 e della passività economica delle operazioni di ripristino, la Regione può partecipare all'esecuzione dell'intervento mediante la concessione di un contributo economico, nell'ambito dei piani d'intervento straordinari di cui all'art. 17, comma 2 della legge regionale n. 4/2009.

5. In applicazione dell'art. 21, comma 4 della legge regionale n. 4/2009, la Regione può eseguire in economia interventi di ripristino e ricostituzione di aree forestali danneggiate.

Capo VI

CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ IN AMBITO FORESTALE

Art. 50.

Alberi da conservare in bosco a tempo indefinito

1. Ai fini del mantenimento e dell'incremento della biodiversità, nell'esecuzione dei tagli di maturità e degli interventi di ripristino dei boschi danneggiati o distrutti, sia nelle fustaie che nei cedui, è obbligatoria la conservazione, a tempo indefinito, di almeno un albero vivo e, ove presente, anche di un albero morto, ogni 5.000 metri quadrati o frazione di bosco interessato dall'intervento.

2. Gli alberi da conservare a tempo indefinito sono contrassegnati con vernice indelebile di colore giallo.

3. Gli alberi da conservare sono scelti tra gli esemplari appartenenti a specie autoctone tipiche della stazione forestale, di grandi dimensioni, preferibilmente con presenza di nidificazioni o cavità. Gli alberi appartenenti a specie non autoctone possono essere conservati se ospitano nidificazioni. Gli alberi vivi da conservare rientrano nel conteggio delle piante da rilasciare secondo quanto previsto dal presente regolamento per l'esecuzione degli interventi selvicolturali.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono derogabili ai sensi dell'art. 2, nei boschi in situazioni speciali di cui al titolo III, capo IV e per gli alberi che, in ogni caso, possono creare pericolo per la pubblica incolumità nelle aree aperte al pubblico, ostruire il deflusso delle acque o schiantare su viabilità e infrastrutture, i quali devono prioritariamente essere mantenuti in sicurezza.

Art. 51.

Tutela di specie forestali spontanee sporadiche

1. Per la tutela delle specie forestali spontanee sporadiche di cui all'allegato D, valgono le seguenti prescrizioni generali:

a) in tutti gli interventi selvicolturali devono essere rilasciate le piante di specie autoctone sporadiche qualora siano presenti in numero complessivamente inferiore a 50 ad ettaro. All'interno di gruppi di specie sporadiche sono comunque ammessi interventi selettivi allo scopo di favorire i soggetti migliori;

b) le piante di specie sporadiche sono conteggiate tra gli allievi negli interventi di conversione, tra le matricine o riserve nelle cedua-zioni e nel governo misto e sono favorite come portaseme nei tagli a scelta e di sementazione per facilitare il loro sviluppo, la disseminazione e il mantenimento della diversità specifica.

2. L'elenco delle specie autoctone rare e sporadiche è periodicamente aggiornato dalla Giunta regionale.

Art. 52.

Gestione delle specie arbustive

1. Per i tagli negli arbusteti si applicano le norme di esecuzione degli interventi selvicolturali previste per i cedui, con obbligo di rilasciare le eventuali specie arboree e in ogni caso di conservare aree non trattate pari al 20 per cento della superficie complessiva del lotto cadente al taglio.

2. Nell'ambito degli interventi selvicolturali all'interno dei popolamenti a prevalenza arborea il taglio degli arbusti è ammissibile in misura non superiore al 50 per cento della superficie da essi coperta; è fatta eccezione per nocciolo e sambuco che possono essere ceduati sino al 90 per cento.

3. L'estirpo delle ceppaie delle specie arbustive autoctone è ammesso nell'ambito degli interventi selvicolturali ove previsto dal PFA o dal progetto di taglio, se finalizzato alla rinnovazione delle specie arboree.

Art. 53.

Specie forestali esotiche invasive

1. In tutti gli interventi selvicolturali le specie esotiche invasive di cui all'allegato E devono essere attivamente contrastate anche mediante estirpo. Nelle aree con presenza consolidata di tali specie la gestione deve essere mirata a evitarne l'ulteriore diffusione.

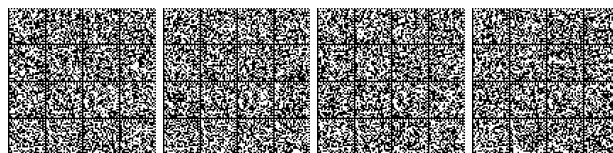
TITOLO IV

ARBORICOLTURA DA LEGNO

Art. 54.

Norme per l'arboricoltura da legno

1. Per garantire la conservazione del suolo e la protezione del territorio, gli impianti di arboricoltura da legno sono consentiti solo su terreni aventi pendenza media inferiore al 40 per cento.



2. Su terreni aventi pendenza media compresa tra il 20 e il 40 per cento sono consentite lavorazioni del terreno localizzate, oppure eseguite lungo le curve di livello, purché la continuità del versante sia interrotta da fasce di prato permanente di larghezza almeno pari a quella sottoposta a periodica lavorazione.

3. Negli impianti di arboricoltura da legno deve essere utilizzato esclusivamente materiale di propagazione certificato ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge regionale n. 4/2009, appartenenti alle specie di cui all'allegato C.

4. Negli impianti di arboricoltura da legno è vietato l'uso delle specie esotiche invadenti elencate nell'allegato E.

Art. 55.

Impianto e commercializzazione degli «Alberi di Natale»

1. La produzione di «Alberi di Natale» è considerata attività vivaistica a scopo ornamentale.

2. È vietato l'utilizzo di «Alberi di Natale» per imboscamento, rimboscamento o rinfoltimento.

3. Le piante, i rami e i cimali ottenuti da interventi selvicolturali e destinati al commercio come «Alberi di Natale» devono essere accompagnati da uno specifico contrassegno rilasciato dalla Regione su richiesta degli interessati.

TITOLO V

GESTIONE DEL PASCOLO

Art. 56.

Pascolo in bosco

1. Il pascolo in bosco è consentito nei seguenti casi, purché non ne comprometta la conservazione e la rinnovazione:

a) nei boschi coetanei, quando la rinnovazione abbia raggiunto un diametro medio maggiore di 10 centimetri;

b) nell'ambito dei sistemi silvo-pastorali, purché vengano preservate le aree in rinnovazione, all'interno delle seguenti categorie forestali:

- 1) lariceti;
- 2) boscaglie d'invasione;
- 3) arbusteti montani e subalpini;
- 4) castagneti da frutto;
- 5) querceti di roverella.

2. Anche in deroga a quanto indicato al comma 1, il pascolo in bosco è consentito sulle superfici specificamente individuate nei PFA o nei piani pastorali aziendali a tal fine approvati dalla struttura regionale competente in materia forestale.

3. I piani di cui al comma 2 stabiliscono le modalità di pascolamento in modo da assicurarne la compatibilità con la conservazione e rinnovazione del bosco.

4. Il pascolo in bosco può avvenire o in presenza del personale di custodia o mediante opportune recinzioni.

5. Fatto salvo quanto indicato al comma 2, in tutti i boschi è vietato il pascolo caprino ad eccezione di una fascia della profondità di 10 metri lungo la viabilità.

6. Non costituisce pascolo in bosco il transito degli animali durante il periodo della transumanza purché avvenga contenuto esclusivamente all'interno della viabilità esistente e in presenza del personale di custodia.

Art. 57.

Praterie pascolabili

1. Il pascolo deve essere sorvegliato o confinato a mezzo di recinzioni, determinando caso per caso le modalità di gestione delle deiezioni. Il pascolo vagante, cioè senza custode idoneo, non può esercitarsi che nei terreni liberi al pascolo per i quali il proprietario degli animali pascolanti disponga di adeguato titolo d'uso e purché la proprietà contermina e i terreni dello stesso proprietario in cui il pascolo è vietato, siano garantiti dallo sconfinamento dagli animali a mezzo di chiudende.

2. Il pascolo è consentito in presenza di un'adeguata disponibilità di risorse foraggiere, nei seguenti periodi, a seconda della quota:

Altitudine (metri s.l.m.)	Inizio pascolamento	Termine pascolamento
Inferiore a 800	15 febbraio	30 novembre
Tra 800 e 1.500	31 marzo	30 ottobre
Oltre i 1.500	15 maggio	15 ottobre

3. Al fine di tutelare l'ambiente e le cotiche erbose e in funzione dell'andamento climatico stagionale la struttura regionale competente in materia forestale può modificare i termini sopra indicati o sospendere il pascolamento, eventualmente solo per determinate tipologie o aree geografiche.

4. L'affitto dei pascoli montani appartenenti agli enti pubblici avviene sulla base degli indirizzi e della documentazione tecnico-amministrativa approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 37-7900 del 21 dicembre 2007.

5. Nel capitolato d'affitto l'entità dei carichi, le modalità di pascolamento, la regimazione delle acque e la gestione delle deiezioni sono determinate sulla base degli obiettivi gestionali e delle caratteristiche della cotica erbosa, avendo come riferimento le schede descrittive dei tipi pastorali delle Alpi piemontesi.

6. Per i contratti d'affitto che verranno stipulati a partire dal 1° dicembre 2012, tale documentazione sarà integrata da un piano pastorale aziendale secondo le indicazioni tecniche approvate dalla giunta regionale.

7. L'imboscamento dei pascoli si realizza con le procedure di cui agli articoli 5 e 6.

TITOLO VI

GESTIONE DI CONTESTI NON BOSCATI

Art. 58.

Norme per le formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco

1. Nelle aree a destinazione agricola individuate nei piani regolatori generali comunali (PRGC), sono vietati l'estirpo e l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, le fasce riparie e i boschetti. Sono fatti salvi gli interventi di modificazione e trasformazione d'uso del suolo approvati secondo le norme vigenti.

2. Qualora sia necessario ricorrere alla rinnovazione artificiale, è obbligatorio l'impiego di materiale vivaistico di specie autoctone o naturalizzate adatte alla stazione indicate all'allegato C per l'impiego «siepi e filari».

3. È vietato il taglio degli alberi situati al di sopra del limite del bosco.

Art. 59.

Cespuglieti

1. I cespuglieti devono essere lasciati alla libera evoluzione per assicurare la stabilità dei versanti, ridurre l'erosione e costituire rifugio per la fauna. Sono ammessi interventi di taglio o estirpo dei cespuglieti per il recupero dei terreni ai fini pascolivi, negli interventi di rimboscamento o a fini naturalistici e protettivi.



TITOLO VII

OPERE ACCESSORIE E INFRASTRUTTURE

Art. 60.

Operazioni connesse agli interventi selvicolturali

1. Fanno parte dell'intervento selvicolturale le operazioni connesse che, pur non interessando in modo diretto il soprassuolo, sono necessarie all'esecuzione dei lavori di taglio ed esbosco dei prodotti legnosi.

2. Le operazioni connesse agli interventi selvicolturali sono descritte all'interno della relazione tecnica o del progetto di intervento e comprendono:

a) l'adattamento funzionale delle strade e piste forestali, realizzato mediante il taglio della vegetazione, la riprofilatura della sede per assicurarne la percorribilità, la stabilizzazione delle scarpate, la realizzazione di rampe di accesso per macchine e attrezzature, inclusa la realizzazione delle opere temporanee necessarie per l'attraversamento e la regimazione delle acque superficiali;

b) la realizzazione delle vie d'esbosco di cui all'art. 64;

c) la realizzazione di piazzole per l'installazione e l'uso delle macchine e attrezzature e di aree per il deposito temporaneo e la movimentazione del legname che non comportino modificazioni morfologiche o rilevanti movimenti del terreno e che siano oggetto di ripristino al termine dei lavori;

d) la realizzazione, senza l'ausilio di mezzi meccanici per la movimentazione di terreno, di nuovi sentieri per l'accesso ai boschi di persone o animali da soma.

3. Per essere considerate tali, le operazioni connesse agli interventi selvicolturali, di cui al comma 2, lettere a), c) e d), non possono determinare movimenti terra superiori a 50 metri cubi per ogni ettaro di superficie interessata dall'intervento selvicolturale.

Art. 61.

Strade forestali

1. Le strade forestali sono opere permanenti dotate di massicciata e strato d'usura o almeno di un fondo migliorato in grado di assicurare continuativamente il transito di autoveicoli a due ruote motrici. Le strade forestali devono essere realizzate:

a) assicurando il consolidamento delle scarpate mediante opere di sostegno e interventi di rinverdimento;

b) prevedendo la regimazione delle acque meteoriche attraverso pendenza trasversale verso monte, cunetta longitudinale e tombini di attraversamento e scarico;

c) prevedendo adeguate opere di attraversamento per impluvi e corsi d'acqua minori, in modo da non compromettere né la stabilità della strada né il deflusso in condizioni di piena.

2. In base alla larghezza della carreggiata, alla pendenza dell'asse stradale e al raggio minimo di curvatura dei tornanti si distinguono le seguenti categorie:

a) strade camionabili principali;

b) strade camionabili secondarie;

c) strade trattorabili.

3. Le strade camionabili principali permettono la circolazione di autotreni ed autoarticolati; le strade camionabili secondarie di autocarri anche pesanti; le strade trattorabili consentono il passaggio di trattori ed autoveicoli 2WD per il trasporto di persone.

4. La larghezza minima della carreggiata nei rettifili deve essere pari ad almeno 3,5 metri nelle strade camionabili principali, 3 metri nelle strade secondarie e 2,5 metri nelle strade trattorabili. Le dimensioni indicate non comprendono le banchine e la canaletta longitudinale.

5. Il raggio minimo di curvatura dei tornanti deve essere di almeno 8 metri per le camionabili principali, almeno 6 metri per le camionabili secondarie e almeno 5 metri per le strade trattorabili.

6. La pendenza media ottimale è compresa fra il 3 e l'8 per cento. La pendenza massima per brevi tratti va dal 15 per cento per le strade camionabili principali al 20 per cento per le strade camionabili secondarie, fino al 25 per cento per le trattorabili prevedendo il rivestimento del fondo. La contropendenza nella direzione di trasporto del legname non deve superare il 10 per cento.

Art. 62.

Piste forestali

1. Le piste forestali sono opere permanenti che si caratterizzano per un'estrema semplicità costruttiva, dato il loro utilizzo non continuativo, e differiscono dalle strade per l'assenza della massicciata e di uno strato d'usura. Il consolidamento delle scarpate, la regimazione delle acque meteoriche e gli attraversamenti sono assicurati con consone sistemazioni del terreno e manufatti semplici.

2. La larghezza della sezione trasversale distingue i tracciati camionabili da quelli per trattori che non può essere inferiore rispettivamente ai 3 e 2,5 metri.

3. La realizzazione delle piste forestali è limitata ai versanti con pendenza media inferiore al 60 per cento. Tale valore è riferito ad una fascia di terreno di ampiezza minima di 30 metri all'interno della quale si sviluppa il tracciato. La realizzazione di piste forestali su versanti con pendenza media maggiore del 60 per cento può essere eseguita solo con idonee tecniche costruttive e a seguito di perizia geologica relativa alla stabilità delle scarpate.

Art. 63.

Progettazione di strade e piste forestali

1. Gli standard costruttivi di riferimento per la viabilità forestale sono rappresentati dalle strade camionabili secondarie e, in condizioni morfologiche più difficili, dalle strade trattorabili. Qualora si renda necessario effettuare scelte differenti dagli standard di riferimento, il progetto ne fornisce le motivazioni.

2. Per le strade forestali il progetto consta di elaborati completi per la definizione del tracciato e delle opere d'arte.

3. Per le piste forestali il progetto consta di elaborati completi per la definizione del tracciato, mentre le opere d'arte necessitano di elaborati più semplici in relazione alla minore complessità delle opere.

4. Gli elaborati progettuali di cui ai commi 2 e 3 comprendono sempre il rilievo del terreno e, limitatamente ai siti Natura 2000, sono corredati da valutazione di incidenza.

Art. 64.

Vie di esbosco

1. Le vie di esbosco sono realizzazioni temporanee funzionali all'esecuzione degli interventi selvicolturali e si distinguono in:

a) linee per l'esbosco via cavo, consistenti in varchi nel soprassuolo effettuati esclusivamente mediante il taglio di piante o rami. L'installazione di eventuali cavalletti intermedi artificiali deve essere temporanea, in relazione alla durata dell'intervento selvicolturale. Qualora le linee superino l'altezza di 20 metri dal limite del terreno libero o superino l'altezza delle chiome degli alberi, è obbligatorio segnalare le linee con cavo di guardia munito di palloni o bandiere colorate o con segnali luminosi, secondo quanto prescritto dai vigenti regolamenti dell'aeronautica per la sicurezza dei voli. Nei boschi, i varchi nei soprassuoli necessari al passaggio delle linee possono avere larghezza massima di 8 metri. Per l'attraversamento di strade adibite a pubblico transito è necessario acquisire l'autorizzazione da parte del soggetto titolare dei diritti. L'attraversamento dei terreni di proprietà privata è consentito ai sensi dell'art. 1057 del codice civile. All'incrocio con viabilità agro-silvo-pastorale, sentieri e mulattiere, devono essere apposti in luogo ben visibile cartelli di segnalazione posti almeno 50 metri prima dell'incrocio;

b) linee di esbosco per gravità, sia naturali che artificiali, consistenti in percorsi lungo i quali il legname scivola verso valle. La loro realizzazione deve avvenire con gli accorgimenti necessari per il completo controllo del movimento del legname e per evitare danni al suolo e al soprassuolo;



c) vie d'esbosco per trattori ricavate con il solo taglio della vegetazione e movimenti di terra tali da determinare una larghezza massima del piano viabile non superiore a 2,5 metri, localmente e per brevi tratti 3 metri e un'altezza delle scarpate non superiore a 1 metro. La lunghezza massima è di 300 metri per singolo intervento, derogabile con progetto di taglio da sottoporre ad autorizzazione di cui all'art. 6. Il superamento della larghezza del piano viabile e dell'altezza delle scarpate determina l'applicazione delle norme sulla modificazione e trasformazione d'uso del suolo.

TITOLO VIII

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 65.

Procedure per l'applicazione delle sanzioni

1. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal capo VII della legge regionale n. 4/2009 si utilizzano i valori delle piante riportati nell'allegato B.

2. Qualora la violazione consista nel taglio di piante a fini selvicolturali o di trasformazione del bosco, la determinazione del danno riguarda solo le piante che non avrebbero dovuto essere tagliate o estirpate secondo le norme regolamentari vigenti o, in carenza, secondo le corrette tecniche selvicolturali.

Art. 66.

Interventi di ripristino

1. Nel caso di violazione delle disposizioni del regolamento forestale, dell'autorizzazione o del piano dei tagli l'ente titolare della funzione autorizzatoria può prescrivere i lavori di ripristino, consolidamento o adeguamento che risultano necessari al fine di ricostituire il bosco e di assicurare, con altre opere o lavori, la stabilità dei suoli e la regolazione delle acque.

2. Qualora non vi sia coincidenza tra il trasgressore e il possessore a qualunque titolo del bene oggetto della violazione, i lavori sono prescritti anche a carico dei possessori a qualunque titolo in quanto obbligati in solido ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 67.

Norme transitorie e finali

1. Per i beni silvo-pastorali dei comuni e di altri enti pubblici, fino a diversa disposizione regolamentare regionale, si applicano le disposizioni del presente regolamento nonché l'art. 141 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126.

Art. 68.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2010.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 15 febbraio 2010.

BRESSO

(Omissis).

10R1164

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2010, n. 5/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche all'art. 6 del regolamento regionale 10 novembre 2008, n. 14/R (Nuova disciplina degli interventi a sostegno della realizzazione, del recupero, della trasformazione e dell'ammodernamento di sedi destinate ad attività culturali e dello spettacolo, di cui alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale parte I-II della Regione Piemonte n. 7 del 18 febbraio 2010)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 28 agosto 1978, n. 58;

Visto il regolamento regionale 10 novembre 2008, n. 14/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 34-13312 del 15 febbraio 2010;

EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Modifiche all'art. 6 del regolamento regionale 10 novembre 2008, n. 14/R (Nuova disciplina degli interventi a sostegno della realizzazione, del recupero, della trasformazione e dell'ammodernamento di sedi destinate ad attività culturali e dello spettacolo, di cui alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58)».

Art. 1.

Modifiche all'art. 6 del regolamento regionale 10 novembre 2008, n. 14/R

1. Il comma 2 dell'art. 6 del regolamento regionale 10 novembre 2008, n. 14/R, è sostituito dal seguente:

«2. Fatto salvo il limite massimo stabilito dall'art. 5, comma 2, dell'incidenza del contributo complessivo assegnato ai sensi del presente regolamento rispetto al costo complessivo dell'intervento, qualora la spesa complessiva a rendiconto risulti inferiore di oltre il 20 per cento rispetto a quanto preventivato, in base al quale è stato determinato l'importo del contributo regionale, il beneficiario è tenuto a fornire ampia e dettagliata motivazione scritta alla struttura regionale competente che, previa verifica, può provvedere al proporzionale ridimensionamento del contributo attraverso il recupero parziale o totale della somma già erogata ovvero alla riduzione o non liquidazione del saldo.».

2. Il comma 3 dell'art. 6 del regolamento regionale 10 novembre 2008, n. 14/R, è abrogato.

Art. 2.

U r g e n z a

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 15 febbraio 2010.

BRESSO

10R1165



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2009, n. 50.

Disposizioni regionali per la modernizzazione del settore pesca e acquicoltura.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria
n. 20 dell'11 novembre 2009)*IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità della legge

1. La Regione, in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale, al fine di sostenere il processo di modernizzazione delle attività del settore della pesca e dell'acquacoltura marittima, dispone gli interventi finanziari e promuove le iniziative di cui alla presente legge.

2. La Regione in particolare favorisce l'ammodernamento della flotta peschereccia, la valorizzazione delle attività di produzione di pesca, acquacoltura e attività connesse, la cooperazione e l'associazionismo, la ricerca e tecnologia applicata e le misure di conservazione delle risorse del mare.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Sono ammessi ai benefici della presente legge:

a) gli imprenditori ittici così come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e successive modificazioni ed integrazioni;

b) le associazioni delle imprese e delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura presenti sul territorio della Regione Liguria, se organizzate con proprie strutture, maggiormente rappresentative a livello territoriale, aderenti ad associazioni nazionali riconosciute;

c) le organizzazioni di produttori riconosciute di cui all'art. 5 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

d) organismi scientifici pubblici riconosciuti ai sensi della normativa vigente;

e) fondi di garanzia operanti a favore degli imprenditori ittici di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 226/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto del regolamento (CE) n. 498/2007, della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca.

Art. 3.

Contributi a fondo perduto

1. La Regione eroga contributi, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto del regolamento (CE) n. 1198/2006, per le seguenti iniziative:

a) ammodernamento delle imbarcazioni da pesca in esercizio;

b) realizzazione e ammodernamento di impianti di acquacoltura marittima;

c) realizzazione e ammodernamento di impianti per la lavorazione, trasformazione, conservazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti;

d) introduzione di sistemi di certificazione ambientale e di qualità;

e) adeguamento delle imbarcazioni, dei fabbricati, delle attrezzature e degli impianti per le attività di pescaturismo e ittiturismo;

f) valorizzazione della cooperazione e dell'associazionismo attraverso progetti e programmi di assistenza tecnica alle imprese;

g) ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura e volta alla conservazione e gestione delle risorse alieutiche;

h) sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori;

i) fondi di garanzia operanti a favore degli imprenditori ittici di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 226/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto del regolamento (CE) n. 498/2007.

2. L'intensità dell'aiuto è quella prevista dal regolamento (CE) n. 1198/2006.

Art. 4.

Programma regionale della pesca e dell'acquacoltura

1. Il consiglio regionale-assemblea legislativa approva il programma regionale della pesca e dell'acquacoltura adottato dalla giunta regionale.

2. Il programma regionale, che ha durata triennale, rappresenta lo strumento di pianificazione regionale di riferimento del settore pesca ed acquacoltura professionale marittima per il periodo di programmazione e contiene gli interventi di competenza regionale da realizzare con le proprie dotazioni di bilancio.

3. Il programma regionale definisce, coerentemente e in attuazione degli indirizzi nazionali, comunitari e degli impegni internazionali, le misure di conservazione e gestione delle risorse del mare in ambito regionale finalizzate alla conservazione degli ecosistemi marini e contiene le indicazioni degli interventi e delle iniziative da realizzare.

4. Il programma regionale, in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria:

a) contiene l'analisi regionale del settore pesca e acquacoltura, anche avvalendosi di supporti informatici appositamente predisposti;

b) descrive lo stato delle risorse alieutiche;

c) indica gli obiettivi strategici regionali atti a favorire lo sviluppo sostenibile delle attività di pesca e acquacoltura, la tutela del consumatore, la tracciabilità e lo sviluppo di nuovi mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, la ricerca scientifica applicata al settore, nonché le opportunità occupazionali e il ricambio generazionale;

d) indica le azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi strategici regionali;

e) indica le risorse complessive da destinare all'attuazione del programma, con particolare riferimento a quelle relative alla sua prima annualità;

f) indica le tipologie di intervento finanziabili tra quelle descritte nell'art. 3 e ne fissa la priorità.

Art. 5.

Modalità, criteri e procedure per la concessione dei contributi a fondo perduto

1. La giunta regionale, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1198/2006, stabilisce la misura, i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui all'art. 3 e definisce i valori percentuali sulla spesa ritenuta ammissibile da assegnare quale contributo.

2. La giunta regionale stabilisce le linee guida per la presentazione di programmi e progetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere f) e g), nonché i criteri di valutazione per l'approvazione iniziale e le modalità di controllo e di verifica dei programmi e dei progetti.

3. I criteri e le linee guida di cui ai commi 1 e 2 sono predisposti in coerenza con le previsioni del programma di cui all'art. 4.



Art. 6.

Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura

1. Per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile del settore e valorizzazione della produzione di pesca, acquacoltura e attività connesse previsti dal programma regionale di cui all'art. 4 la giunta regionale approva ed attua, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e nei limiti delle disponibilità di bilancio, un programma di iniziative finalizzate:

a) all'effettuazione di ricerche volte, in coerenza con i programmi nazionali e comunitari, ad orientare e qualificare le attività di pesca e acquacoltura marittima;

b) allo svolgimento di studi per la valutazione delle caratteristiche biologiche e dello stato di conservazione delle specie di interesse alieutico;

c) allo svolgimento di ricerche volte alla conoscenza e alla valorizzazione delle attività di pesca regionali;

d) allo sviluppo di tecnologie in grado di incrementare la sostenibilità ambientale e sanitaria della maricoltura e l'aumento della competitività delle imprese.

2. Per la realizzazione del programma di iniziative di cui al comma 1, la Regione, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia, può avvalersi dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e d), ovvero erogare contributi agli stessi secondo le modalità previste all'art. 5, comma 2.

3. I progetti e i programmi di assistenza tecnica alle imprese previsti all'art. 3, comma 1, lettera f), possono essere realizzati direttamente dalla Regione o avvalendosi dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).

Art. 7.

Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori

1. Per il perseguimento degli obiettivi atti a favorire la tutela del consumatore e la tracciabilità e lo sviluppo di nuovi mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura previsti dal programma regionale di cui all'art. 4, la giunta regionale approva ed attua, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e nei limiti delle disponibilità di bilancio, un programma di iniziative indirizzate:

a) alla realizzazione di campagne di promozione e informazione regionali dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

b) alla valorizzazione delle specie eccedentarie e poco utilizzate;

c) a campagne finalizzate a migliorare l'immagine dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

d) alla realizzazione di indagini di mercato;

e) all'organizzazione e partecipazione a fiere ed esposizioni;

f) alla realizzazione di iniziative volte ad aumentare la competitività delle imprese di pesca e acquacoltura.

2. Per la realizzazione del programma di iniziative di cui al comma 1, la Regione, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia, può erogare contributi ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).

Art. 8.

Commissione consultiva regionale per la pesca e l'acquacoltura

1. È istituita la Commissione consultiva regionale per la pesca e l'acquacoltura che esprime pareri:

a) sulle tematiche relative a leggi, regolamenti e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;

b) sui progetti di sviluppo delle attività di pesca e acquacoltura e delle attività connesse;

c) su questioni di natura ambientale che interagiscono con la pesca;

d) su progetti di pianificazione delle attività in aree demaniali di interesse per l'attività della pesca professionale;

e) su altre questioni inerenti la pesca in ambito regionale.

2. La commissione consultiva regionale di cui al comma 1 è nominata dalla giunta regionale ed è composta da:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di pesca con funzioni di presidente;

b) un funzionario appartenente alla struttura regionale competente in materia di pesca con funzioni di segretario;

c) un funzionario regionale esperto in materia di opere marittime ed ecosistema marino;

d) un funzionario regionale esperto in materia di sanità veterinaria;

e) un funzionario regionale esperto in materia di pianificazione territoriale;

f) due rappresentanti delle Capitanerie di porto designati, previa intesa, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione marittima della Liguria;

g) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di cui all'art. 2, lettera b);

h) due esperti di biologia marina designati, previa intesa, dall'Università degli studi di Genova;

i) tre rappresentanti dei lavoratori della pesca designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale;

j) un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura designato da Unioncamere;

k) un rappresentante designato congiuntamente dai direttori dei mercati ittici comunali;

l) un rappresentante delle associazioni di pesca sportiva, da queste congiuntamente designato;

m) un rappresentante delle associazioni dei commercianti dei prodotti ittici, da queste congiuntamente designato.

3. La giunta regionale definisce i compiti di cui al comma 1 e stabilisce le modalità di funzionamento della commissione.

4. Con riferimento alle specifiche tematiche poste all'ordine del giorno, possono essere invitate a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto al voto, persone particolarmente esperte in materia, nonché i rappresentanti di enti interessati.

5. La commissione ha durata triennale ed opera a titolo gratuito.

6. Le designazioni devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla data di richiesta. Decorso inutilmente tale termine la giunta regionale provvede comunque alla costituzione della commissione con un numero minimo di membri superiore alla metà dei componenti di diritto; con successivi atti si provvede ad integrare i membri in base alle designazioni pervenute.

Art. 9.

Norme transitorie

1. Gli effetti dell'art. 3, comma 1, lettere a) ed i), decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della commissione dell'Unione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo.

2. Gli aiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g) ed h), non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3 del trattato istitutivo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 736/2008, della commissione del 22 luglio 2008 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* IT L201/16 dell'Unione europea del 30 luglio 2008.

3. Per i contributi concessi nell'anno 2010, limitatamente agli interventi previsti dagli articoli 7 e 16 del regolamento (CE) n. 744/2008 del consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte della Comunità europea colpita dalla crisi economica, la giunta regionale può elevare le percentuali di contributo fino al limite massimo previsto dal regolamento medesimo.



Art. 10.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, a partire dall'anno finanziario 2010, mediante gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale - Area XIV «Industria e piccola e media impresa», alle seguenti unità previsionali di base:

14.104 «Azioni per lo sviluppo del settore pesca ed acquacoltura marittima»;

14.204 «Interventi a favore dell'attività della pesca, dell'acquacoltura marittima, del pescaturismo e dell'ittiturismo».

2. Agli oneri per l'esercizio 2010 e per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 10 novembre 2009

BURLANDO

10R1038

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2010, n. 51.

Interventi in materia di trasporto ferroviario regionale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria*
n. 20 dell'11 novembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Oggetto e finalità della legge

1. Al fine di provvedere ad un significativo rinnovo del parco mezzi ferroviario da utilizzare per il servizio di trasporto pubblico sul territorio ligure, la Regione Liguria, nel rispetto della normativa comunitaria, concede al soggetto gestore del servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, contributi in conto capitale di euro 2.600.000,00 annui, per la durata di ventiquattro anni, a decorrere dal 2010, per contribuire all'acquisto di nuovo materiale rotabile.

2. Il materiale rotabile ferroviario acquisito ai sensi della presente legge è vincolato ad uso di servizio di trasporto pubblico ferroviario nell'ambito del territorio ligure ed è utilizzato dal gestore del servizio ferroviario regionale per un periodo pari alla durata del contratto di servizio stipulato col gestore medesimo.

Art. 2.

Obblighi del soggetto beneficiario

1. Il soggetto beneficiario del contributo si obbliga ad immettere in servizio tutto il materiale rotabile acquistato con il contributo di cui all'art. 1 entro la data di scadenza del contratto di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche e integrazioni, ovvero nei termini definiti nel contratto stesso ove più restrittivi.

2. Il soggetto beneficiario del contributo si obbliga all'avvio dell'immissione in servizio dei primi rotabili entro il primo triennio dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio di cui al comma 1.

3. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'art. 1, comma 2, il soggetto beneficiario del contributo si obbliga, allo scadere del contratto di servizio, a mettere a disposizione del nuovo soggetto gestore, a titolo gratuito, il materiale rotabile ferroviario acquisito con i contributi regionali di cui alla presente legge per un periodo pari alla durata del contratto di servizio stipulato tra la Regione Liguria e il gestore medesimo.

Art. 3.

Obblighi della Regione Liguria

1. La Regione Liguria si obbliga a corrispondere tutte le quote di finanziamento di cui all'art. 1 al soggetto che ha sostenuto l'investimento.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede annualmente mediante gli stanziamenti di cui all'U.P.B. 6.201 «Investimenti per il trasporto pubblico locale».

2. I fondi assegnati alla Regione Liguria ai sensi dell'art. 63, comma 12, della legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) sono vincolati al finanziamento della presente legge.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 10 novembre 2009

BURLANDO

10R1039



LEGGE REGIONALE 10 novembre 2010, n. 52.

Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria
n. 20 dell'11 novembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Liguria adotta, in attuazione dell'art. 3 della Costituzione, politiche finalizzate a consentire a ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere e promuove il superamento delle situazioni di discriminazione.

2. La Regione Liguria garantisce la parità di diritti di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale o alla propria identità di genere.

3. La Regione Liguria garantisce l'accesso a parità di condizioni agli interventi e ai servizi ricompresi nella potestà legislativa regionale, senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

Art. 2.

Interventi in materia di istruzione, formazione professionale, politiche del lavoro e integrazione sociale

1. La Regione Liguria opera, nell'ambito delle proprie competenze, affinché il sistema integrato di istruzione e formazione professionale e il sistema dei servizi per l'impiego concorrano a garantire l'effettività del diritto all'istruzione e formazione durante tutto l'arco della vita, del diritto al lavoro ed alla loro libera scelta.

2. La Regione Liguria, attraverso la legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, opera per assicurare ad ogni persona, indipendentemente dall'appartenenza di genere o dall'orientamento sessuale, uguaglianza delle opportunità e non discriminazione nell'accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale, nell'inserimento al lavoro e nella fruizione dei relativi servizi, nella permanenza al lavoro, nei percorsi di carriera e nella retribuzione.

3. La Regione Liguria, per prevenire le discriminazioni sessuali e favorire i percorsi di accompagnamento dei ragazzi, persegue l'integrazione fra le politiche educative, scolastiche e formative e le politiche sociali e sanitarie, al fine di sostenere le persone e le famiglie nei loro compiti educativi.

4. La Regione e le province garantiscono opportune misure di accompagnamento, anche al fine di assicurare percorsi di formazione e di riqualificazione alle persone che risultino discriminate o esposte al rischio di esclusione sociale per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dalla identità di genere.

Art. 3.

Promozione della cultura professionale e dell'imprenditorialità

1. In coerenza con le strategie dell'Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane, la Regione e le province favoriscono l'accrescimento della cultura professionale, correlata all'acquisizione positiva dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere di ciascuno.

2. La Regione e le province, anche attraverso il sistema regionale per l'impiego, supportano gli utenti nell'individuazione e costruzione di percorsi di formazione e inserimento lavorativo che valorizzino le qualità individuali e li indirizzano agli strumenti per la promozione e l'avvio di nuove imprese.

Art. 4.

Responsabilità sociale delle imprese

1. Le associazioni rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e identità di genere e/o persone di comprovata competenza e serietà, che non abbiano fini di lucro, sono da considerarsi parte interessata ai sensi della definizione 6 della norma «Social Accountability (SA) 8000».

2. L'azienda in possesso della certificazione «Social Accountability (SA) 8000» deve consentire ai soggetti di cui al comma 1 lo svolgimento di verifiche di conformità delle condizioni di lavoro presso l'azienda ai criteri di cui al punto 5 (discriminazione) di «Social Accountability (SA) 8000».

3. La commissione regionale permanente tripartita di cui all'art. 6, comma 1 della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 (disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, anche su segnalazione motivata di uno dei soggetti di cui al comma 1, propone alle aziende inadempienti le azioni correttive ai sensi della definizione 5 di «Social Accountability (SA) 8000» ed i rimedi opportuni.

Art. 5.

Formazione del personale

1. La Regione promuove l'adozione di comportamenti ispirati alla considerazione e al rispetto per ogni orientamento sessuale o identità di genere e individua, altresì, l'adozione di tali modalità tra gli obiettivi delle attività di formazione del personale dei suoi uffici ed enti.

2. La Regione, al fine di prevenire e contrastare qualunque forma di discriminazione sul lavoro e per favorire la parità di trattamento del personale regionale, pone in essere iniziative di informazione periodica rivolte al personale regionale e inserisce nei corsi di formazione interna appositi moduli sull'argomento.

3. Gli organi regionali tengono conto dei principi di cui all'art. 1 nella redazione di codici di comportamento dei propri dipendenti.

4. Per quanto di propria competenza, la Regione impegna le amministrazioni pubbliche a dotarsi di un analogo strumento.

Art. 6.

Diffusione delle informazioni

1. La Regione, d'intesa con gli enti locali liguri, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico e i propri strumenti informativi, attiva apposite campagne di comunicazione per accrescere l'attenzione alle tematiche della presente legge, avvalendosi della collaborazione di associazioni riconosciute nella tutela delle persone con differente orientamento sessuale o identità di genere, per fornire alle persone interessate tutte le informazioni utili e necessarie per la tutela dei propri diritti alla parità di trattamento e contro ogni forma di discriminazione.

Art. 7.

Accesso ai servizi pubblici e privati

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera per assicurare la trasparenza e garantire a ciascuno parità d'accesso ai servizi pubblici e privati e dà attuazione al principio in base al quale le prestazioni erogate da tali servizi non possano essere rifiutate né somministrate in maniera deteriore per le cause di discriminazioni.

2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera al fine di riconoscere il diritto all'abitazione delle singole persone e delle famiglie e per rimuovere le cause che determinano disuguaglianze e disagio, secondo le disposizioni sull'edilizia residenziale sociale, contenute nella legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo) e successive modificazioni e integrazioni e nei conseguenti programmi attuativi.



Art. 8.

Salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali

1. La Regione opera, nell'ambito delle proprie competenze, in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari e sociali e del sistema integrato di interventi, dando attuazione ai principi enunciati nei commi 2, 3 e 4.

2. Chiunque abbia raggiunto la maggiore età può designare una persona che abbia accesso alle strutture di ricovero e cura per ogni esigenza assistenziale e psicologica del designante e a cui gli operatori delle strutture pubbliche e private socio-assistenziali devono riferirsi per tutte le comunicazioni relative al suo stato di salute.

3. Le modalità di designazione sono definite con regolamento della giunta regionale.

4. La persona designata acquisisce il diritto ad accedere alle strutture di ricovero e cura per ogni esigenza di assistenza e sostegno psicologico della persona designante, nel rispetto delle modalità definite dai regolamenti delle strutture di ricovero e cura.

Art. 9.

Compiti delle aziende sanitarie locali

1. Le Aziende sanitarie locali (ASL) assicurano adeguati interventi di informazione, consulenza e sostegno per rimuovere gli ostacoli alla libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere.

2. La Regione promuove percorsi di inserimento sociale e interventi volti alla rimozione di eventuali situazioni di emarginazione nella scuola e sul lavoro, nonché iniziative di formazione e aggiornamento del personale impegnato nell'attuazione dei diritti sociali previsti dalla presente legge.

3. I medici di base provvedono ad informare ed indirizzare i loro assistiti ai centri specializzati del servizio sanitario regionale o a eventuali consultori convenzionati e/o ad orientare programmaticamente tali strutture in funzione delle esigenze riscontrate tra gli utenti.

4. Le ASL e le altre amministrazioni pubbliche promuovono, altresì, il confronto culturale sulle tematiche familiari per favorire, senza pregiudizio delle diverse identità o dei diversi orientamenti sessuali, l'eguaglianza di opportunità di ogni genitore nell'assunzione di compiti di cura e assistenza dei propri figli, nel rispetto dei diritti dei minori.

5. Allo scopo di promuovere particolare rilievo sociale sui temi della discriminazione e di istituire circuiti di informazione e di solidarietà tra gli utenti, le ASL devono consentire l'accesso e periodiche verifiche con le associazioni e i gruppi rappresentativi dei diversi orientamenti sessuali o identità di genere.

Art. 10.

Disposizioni in materia di comitato regionale per le comunicazioni

1. Il comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com) tiene conto dei principi di cui all'art. 1 nell'esercizio delle funzioni proprie, attribuite dall'art. 13 della legge regionale 24 gennaio 2001, n. 5 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com)) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Co.Re.Com, nell'ambito delle funzioni di monitoraggio di cui all'art. 12 della legge regionale 1º agosto 2008, n. 26 (Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere in Regione Liguria), effettua la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali o identità di genere della persona.

3. Il Co.Re.Com, nell'ambito delle funzioni di disciplina dell'accesso radiofonico e televisivo regionale, di cui all'art. 12 della legge regionale n. 26/2008, garantisce adeguati spazi di informazione ed espressione in ordine alla trattazione delle tematiche di cui alla presente legge.

Art. 11.

Estensione delle competenze dell'Ufficio del difensore civico

1. Il difensore civico interviene anche nei casi di discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, ai sensi della presente legge, per accogliere e valutare segnalazioni di persone nonché di istituzioni, associazioni e organizzazioni non governative che svolgano attività di promozione del principio della parità di trattamento.

2. Nello svolgimento di tali funzioni il difensore civico:

a) rileva autonomamente o sulla base delle segnalazioni predette, la presenza di disposizioni di legge o di regolamento in contrasto con i principi sanciti dalla presente legge;

b) rileva autonomamente o sulla base delle segnalazioni predette, comportamenti o prassi discriminatorie;

c) segnala al presidente del consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria e al Presidente della giunta regionale i comportamenti e le normative discriminatorie che individua;

d) agisce a tutela dei diritti delle persone che hanno subito discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, anche orientandole verso i soggetti legittimati ad agire anche in giudizio.

3. Il difensore civico, nell'ambito delle funzioni definite nel presente articolo, e fatte salve le competenze e gli ambiti di intervento degli assessorati regionali competenti, opera in raccordo con questi ultimi e con analoghe istituzioni di garanzia.

Art. 12.

Promozione di eventi culturali

1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, favoriscono l'offerta di eventi culturali e forme di intrattenimento aperte alle diverse realtà esistenziali, così come caratterizzati, tra l'altro, dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

Art. 13.

Norma finale

1. È istituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'assessorato alle pari opportunità, il coordinamento tecnico regionale sulle discriminazioni sessuali per raccordare le azioni e le misure attuative negli ambiti di intervento previsti dalla presente legge, favorire la circolazione delle informazioni all'interno dell'amministrazione regionale e svolgere funzioni di monitoraggio, verifica e osservazione.

2. Con proprio provvedimento, la giunta regionale individua le strutture regionali che partecipano al coordinamento.

3. Nell'esercizio dell'attività legislativa, regolamentare, programmatica e amministrativa, gli organi regionali si conformano ai principi prefissati dalla presente legge, anche prevedendo norme per la prevenzione delle discriminazioni, l'attuazione dei diritti e le sanzioni dei comportamenti discriminatori.

4. In attuazione dei principi definiti dalla presente legge, ed entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, gli organi regionali procedono all'individuazione delle disposizioni presenti nella normativa regionale e negli atti di indirizzo e programmazione in contrasto con detti principi e adottano i provvedimenti conseguenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 10 novembre 2009

BURLANDO

10R1040



LEGGE REGIONALE 11 novembre 2010, n. 53.

Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modifiche ed integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria
n. 20 dell'11 novembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 58 della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1
(Testo unico in materia di commercio) e
successive modifiche ed integrazioni*

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 58 della legge regionale n. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni le parole: «esclusivamente per quegli impianti dotati di apparecchiature self-service post pagamento che devono obbligatoriamente installare attività accessorie, nonché per gli impianti relativi a carburanti ad erogazione non automatica (GPL-Metano)» sono soppresse.

Art. 2.

*Modifiche all'art. 77 della legge regionale n. 1/2007
e successive modifiche ed integrazioni*

1. Alla lettera a), comma 1, dell'art. 77 della legge regionale n. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la parola «ambiente» sono inserite le seguenti: «, nonché al fine di favorire l'incremento del risparmio energetico, la diffusione di carburanti ecocompatibili e garantire servizi polifunzionali al consumatore finale».

2. Le lettere b), c), d), e) del comma 1 sono abrogate.

3. La lettera h) del comma 1, è sostituita dalla seguente:

«h) definizione degli indirizzi per gli orari di apertura e chiusura degli impianti;».

4. La lettera i) del comma 1, è sostituita dalla seguente:

«i) individuazione dei criteri e delle modalità per lo sviluppo dei servizi all'auto e all'automobilista quali, a titolo esemplificativo, officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione e delle attività integrative commerciali, artigianali, di somministrazione alimenti e bevande, stampa quotidiana e periodica e di altre eventuali attività negli impianti;».

5. La lettera j) del comma 1, è sostituita dalla seguente:

«j) individuazione di eventuali deroghe per l'erogazione di particolari forme di alimentazione quali, a titolo esemplificativo, l'energia elettrica.».

6. Alla lettera a) del comma 2, dopo la parola «ambiente» sono inserite le seguenti: «, e garantire servizi polifunzionali al consumatore finale».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 78 della legge regionale n. 1/2007
e successive modifiche ed integrazioni*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 78 della legge regionale n. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni, la parola: «gasolio» è sostituita dalla seguente: «gasoli».

2. Al numero 2) della lettera b) del comma 1, la parola: «gasolio» è sostituita dalla seguente: «gasoli».

3. Il numero 5 della lettera b) del comma 1 è sostituito dal seguente:

«5) ogni altra forma di alimentazione delle auto quali, a titolo esemplificativo, energia elettrica, idrogeno o relative miscele conformi alle disposizioni emanate dagli enti competenti secondo la vigente normativa;».

4. Il comma 2 è abrogato.

5. Al comma 3, dopo la parola: «autotrazione», sono inserite le seguenti: «nonché ogni altra forma di alimentazione quali, a titolo esemplificativo, energia elettrica, idrogeno o relative miscele.».

Art. 4.

*Modifiche all'art. 79 della legge regionale n. 1/2007
e successive modifiche ed integrazioni*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 79 della legge regionale n. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti devono essere rispettate unicamente le normative in materia urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria, antincendio e del lavoro e di tutela dei beni storici e artistici.

1-ter. Ai fini del calcolo delle superfici si deve tenere conto anche degli spazi destinati alla sosta.

1-quater. Gli impianti di distribuzione carburanti possono essere realizzati in tutto il territorio comunale ad eccezione dei centri storici di cui all'art. 14, comma 1, lettera e), nel rispetto della presente legge e degli strumenti urbanistici.

1-quinquies. Nei centri storici di cui all'art. 14, comma 1, lettera e), possono essere installati impianti eroganti esclusivamente energia elettrica nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1-bis e 1-ter.».

2. Il comma 2 è abrogato.

Art. 5.

*Modifiche all'art. 80 della legge regionale n. 1/2007
e successive modifiche ed integrazioni*

1. Il comma 1 dell'art. 80 della legge regionale n. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di assicurare una maggiore diffusione dei carburanti a basso impatto ambientale e di integrare l'offerta, tutti i nuovi impianti devono essere dotati dei prodotti benzine, gasoli e di almeno un prodotto a scelta tra metano e gpl, idrogeno o relative miscele, nonché del servizio self-service pre-pagamento e dell'impianto fotovoltaico di potenza installata non inferiore a 12 kw/h e devono rispettare i criteri e parametri definiti dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'art. 3.».

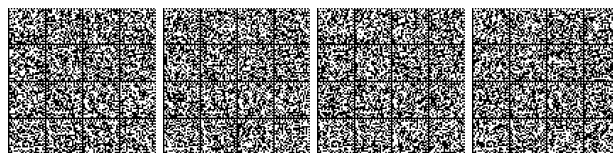
2. Al comma 2, le parole: «I nuovi impianti dotati di apparecchiature self-service post-pagamento devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'auto ed all'automobilista, anche di autonome attività commerciali accessorie su superfici non superiori a quelle definite dall'art. 15, comma 1, lettera a)» sono soppresse.

3. Al comma 2, la parola: «licenze» è sostituita dalla seguente: «autorizzazioni».

4. Al comma 2, le parole: «La Regione potrà stabilire, con successivi provvedimenti amministrativi, altri requisiti ed eventuali ulteriori attività integrative.» sono soppresse.

5. Al comma 3, dopo le parole: «all'articolo 3», sono aggiunte le seguenti: «possono essere installati».

6. Al comma 3, le parole: «, possono derogare dal rispetto di alcuni requisiti di cui ai commi 1 e 2.» sono sostituite dalle seguenti: «anche in deroga ai requisiti di cui al comma 1, a condizione che venga garantita l'erogazione di benzine e gasoli.».



Art. 6.

Modifiche all'art. 81 della legge regionale n. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni

1. Al comma 3 dell'art. 81 della legge regionale n. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la parola: «progetto», sono inserite le seguenti: «ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea».

2. Il comma 4 è abrogato.

Art. 7.

Modifiche alla rubrica della sezione III della legge regionale n. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni

1. Nella rubrica della sezione III della legge regionale n. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni le parole: «di GPL, Metano,» sono soppresse.

Art. 8.

Abrogazione degli articoli 82 e 83 della legge regionale n. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni

1. Gli articoli 82 e 83 della legge regionale n. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni sono abrogati.

Art. 9.

Modifiche all'art. 84 della legge regionale n. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni

1. Al comma 1 dell'art. 84 della legge regionale n. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni le parole: «almeno cinque automezzi ovvero con almeno quattro» sono soppresse.

2. Al comma 3 le parole: «almeno cinque automezzi ovvero con almeno quattro» sono soppresse.

3. Al comma 3, dopo la parola: «materia,» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 79».

Art. 10.

Modifiche all'art. 88 della legge regionale n. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni

1. L'art. 88 della legge regionale n. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 88 (Contributi per impianti stradali eroganti metano o GPL).

— 1. Al fine di assicurare una maggiore diffusione dei carburanti a basso impatto ambientale, l'autosufficienza energetica degli impianti mediante utilizzo di fonti rinnovabili e l'accrescimento delle loro condizioni di sicurezza rispetto ai rischi di criminalità, la Regione concede contributi, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio e nei limiti del regime *de minimis* ai sensi della vigente normativa comunitaria per l'aggiunta di metano o GPL in impianti già installati ed eroganti i prodotti di cui all'art. 80, comma 1.

2. Possono presentare domanda di contributo regionale i soggetti pubblici e privati anche associati tra loro.

3. L'entità del contributo concedibile per ogni operatore, sia per metano sia per GPL, è pari al 70 per cento dell'investimento ammissibile. L'importo dell'investimento da considerare è al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Sono in ogni caso escluse le spese per l'acquisizione della disponibilità dell'area.

4. La Regione, tramite F.I.L.S.E. S.p.A., concede i contributi nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio, avuto riguardo alla data di presentazione delle istanze di contributo e subordinatamente all'avvenuto rilascio dell'autorizzazione necessaria per l'effettuazione dei lavori.

5. Con provvedimento della giunta regionale vengono stabiliti:

- a) l'entità del contributo;
- b) le spese ammissibili;

c) le modalità, i termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi;

d) i criteri di priorità, nonché la priorità delle aree o province che risultano carenti degli impianti eroganti metano o GPL.

6. I rapporti tra F.I.L.S.E. S.p.A. e Regione sono disciplinati con apposita convenzione.

7. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri contributi previsti da normative statali e regionali concessi per le stesse finalità.».

Art. 11.

Modifiche all'art. 90 della legge regionale n. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni

1. Al comma 1 dell'art. 90 della legge regionale n. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni le parole: «, per i rinnovi di cui all'art. 94,» sono soppresse.

Art. 12.

Modifiche all'art. 92 della legge regionale n. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni

1. Alla lettera b) del comma 3, dell'art. 92 della legge regionale n. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni dopo la parola: «progetto» sono inserite le seguenti: «ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea».

Art. 13.

Modifiche all'art. 94 della legge regionale n. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 94 della legge regionale n. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni dopo la parola: «progetto» sono inserite le seguenti: «ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea».

Art. 14.

Modifiche all'art. 95 della legge regionale n. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni

1. Al comma 5 dell'art. 95 della legge regionale n. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni dopo la parola: «progetto» sono inserite le seguenti: «ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea».

Art. 15.

Modifiche all'art. 96 della legge regionale n. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 96 della legge regionale n. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni dopo la parola: «progetto» sono inserite le seguenti: «ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea».

Art. 16.

Modifiche all'art. 99 della legge regionale n. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 99 della legge regionale n. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni dopo la parola: «progetto» sono inserite le seguenti: «ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea».

2. Il comma 2 è abrogato.



Art. 17.

*Modifiche all'art. 155 della legge regionale n. 1/2007
e successive modifiche ed integrazioni*

1. Il comma 2 dell'art. 155 della legge regionale n. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

Art. 18.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nell'area 15 - Commercio, fiere, mercati, dello stato di previsione del bilancio regionale 2009 alla unità previsionale di base 15.202 «Interventi per lo sviluppo del commercio».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 10 novembre 2009

BURLANDO

10R1041

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2009, n. 27.

Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

(Pubblicata nel 2° supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 49 del 9 dicembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Oggetto del testo unico

1. Il presente testo unico, redatto ai sensi della legge regionale 9 marzo 2006, n. 7 (Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici), riunisce le disposizioni legislative regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

TITOLO I

FUNZIONI REGIONALI

Capo I

PRINCIPI

Art. 2.

*Competenze della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica
(Art. 3, comma 41, legge regionale n. 1/2000)*

1. Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni:

a) la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo, tenendo conto della consistenza del patrimonio edilizio esistente e delle sue possibilità di integrazione attraverso l'azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti sociali ed economici presenti sul territorio regionale;

b) la determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi di settore attraverso il programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 3, comma 2, lettera a);

c) la predisposizione dei programmi annuali di attuazione del programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 3, comma 2, lettera b);

d) la verifica dell'efficacia dei programmi attuati e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse finanziarie;

e) la determinazione dei limiti di costo da rispettare nella realizzazione degli interventi;

f) l'approvazione dei progetti ai sensi della legislazione vigente e la verifica di congruità dei costi;

g) la determinazione dei tassi di interesse per i finanziamenti in conto interessi e delle quote di contributo in conto capitale;

h) la determinazione dei limiti di reddito per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica;

i) la determinazione dei requisiti soggettivi dei beneficiari finali;

j) la determinazione dei requisiti oggettivi degli interventi;

k) la promozione e il coordinamento della formazione e gestione dell'anagrafe dei soggetti fruitori di contributi pubblici e dell'inventario del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

l) la promozione di iniziative di ricerca;

m) la determinazione dei criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi i casi di deroga ai requisiti per eccezionali esigenze sociali e la costituzione di una commissione consultiva tecnica comunale per le valutazioni finalizzate all'assegnazione degli alloggi alle famiglie, in possesso dei requisiti, che debbano forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto. Il comune può sottoporre alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo una proposta d'intesa per il coordinamento della commissione e per la gestione dei profili di competenza relativi all'impiego della forza pubblica con le attività degli ufficiali giudiziari; la normativa regionale, nell'ambito dei requisiti per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, individua limiti della situazione economica che definiscono una fascia omogenea di inquilini, caratterizzati dal medesimo bisogno abitativo, che possono sostenere un canone che copra gli oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché i costi di gestione degli alloggi;

n) la determinazione dei criteri generali per la fissazione dei canoni per l'edilizia residenziale pubblica;

o) l'individuazione delle modalità di gestione del sostegno finanziario al reddito per favorire l'accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti;

p) l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo sulle Aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER);

q) il concorso con la competente amministrazione dello Stato e con gli enti locali interessati nell'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse nazionale;

r) la determinazione dei criteri per l'esercizio della vigilanza sulle cooperative edilizie comunque fruitori di contributi pubblici.



Art. 3.

Programmazione regionale

(Art. 2, commi 1 e 2, legge regionale n. 13/1996; art. 3, comma 43 e 52, legge regionale n. 1/2000)

1. Il Consiglio regionale determina, all'inizio di ogni legislatura, gli indirizzi ed i programmi relativi al settore dell'edilizia residenziale pubblica, in coerenza con i contenuti della programmazione economica, della pianificazione territoriale e urbanistica e delle politiche sociali perseguite.

2. Gli strumenti di pianificazione e programmazione dell'edilizia residenziale pubblica sono:

a) il programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica (PRERP) a cadenza triennale, approvato dal Consiglio regionale, che costituisce il documento di riferimento per il coordinamento degli interventi e della spesa e determina:

1) le linee di intervento nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, secondo gli obiettivi della programmazione socio-economica regionale, tenuto conto della programmazione territoriale della provincia, con particolare riferimento al soddisfacimento dei fabbisogni abitativi rilevati per singoli ambiti territoriali e per tipologie di intervento, da assolvere mediante interventi di edilizia residenziale pubblica;

2) l'impegno finanziario per il raggiungimento degli obiettivi di soddisfacimento dei fabbisogni abitativi di cui al n. 1);

3) le modalità di incentivazione;

4) la definizione dei settori di intervento;

5) i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari settori di intervento;

6) i criteri generali per la scelta delle categorie di operatori;

7) le determinazioni in ordine alle modalità di erogazione dei flussi finanziari;

b) il programma annuale di attuazione, approvato dalla Giunta regionale, che individua gli interventi ammessi a finanziamento, nonché i criteri per la localizzazione puntuale degli stessi e per la scelta dei soggetti attuatori e determina altresì l'entità delle risorse finanziarie disponibili.

3. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale per l'approvazione una proposta di PRERP, con i contenuti di cui al comma 2, lettera a). Nella proposta della Giunta regionale sono indicate anche le modalità di raccordo con gli interventi già programmati ai sensi della legislazione vigente.

4. Nel rispetto delle determinazioni di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale:

a) verifica l'attuazione dei piani di intervento previsti in esecuzione dei programmi di edilizia residenziale pubblica;

b) indirizza le attività degli enti locali per favorire la gestione sociale degli alloggi e dei relativi servizi con la partecipazione degli utenti;

c) promuove il coordinamento tra gli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;

d) esercita l'azione di vigilanza sulle ALER.

Art. 4.

Fondi immobiliari

(Art. 2, legge regionale n. 5/2004; art. 4, comma 4, legge regionale n. 13/2009)

1. La Giunta regionale può promuovere, attraverso Finlombarda Gestioni SGR S.p.A., la costituzione e gestione di fondi immobiliari nell'ambito delle politiche volte ad ampliare l'offerta di alloggi.

2. Per le medesime finalità, la Giunta regionale può sottoscrivere le quote dei medesimi fondi e di fondi immobiliari promossi da altri soggetti.

3. L'ammontare di quote di fondi da detenere da parte della Regione è determinato dalla Giunta regionale.

4. La Giunta regionale acquisisce sui progetti attuativi delle disposizioni del presente articolo i pareri delle commissioni consiliari competenti.

5. Al fine di assicurare la coerenza con la programmazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica degli interventi di cui all'art. 11, comma 3, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativi al sistema integrato di fondi immobiliari, la Regione promuove il coordinamento dei soggetti pubblici, privati e del terzo settore e sottoscrive gli accordi di programma di cui al comma 4 del medesimo art. 11, anche ai fini della realizzazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1 della legge regionale 16 luglio 2009, n. 13 (Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia).

Art. 5.

Coordinamento ed indirizzo delle Aziende lombarde per l'edilizia residenziale pubblica (ALER) (Articoli 1, 2, commi 3, 3-bis, 3-ter e 4, legge regionale n. 13/1996; art. 3, comma 42, legge regionale n. 1/2000)

1. La Regione coordina l'attività di edilizia residenziale pubblica e l'azione amministrativa delle ALER.

2. La Regione, tramite le ALER di cui all'art. 11, assicura:

a) la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica conferito alle ALER dalle leggi istitutive;

b) l'implementazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, mediante l'attuazione dei programmi annuali di cui all'art. 3 con autonome iniziative finanziarie da attivare in relazione al patrimonio conferito e con contratti da stipulare col settore privato;

c) la manutenzione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente mediante progetti e programmi finanziati da specifiche componenti del canone di locazione;

d) la possibilità di gestione unificata del patrimonio di edilizia residenziale pubblica presente sul territorio, previo accordo con i comuni proprietari di alloggi.

3. La Regione può attribuire alle ALER funzioni amministrative relative alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica.

4. La Giunta regionale fissa i criteri e i parametri per la valutazione dell'efficacia degli interventi delle ALER nonché per l'efficienza del loro funzionamento; tali criteri e parametri tengono conto del rapporto fra personale impiegato, risorse e patrimonio gestito.

5. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente commissione consiliare un rapporto sull'attività delle ALER, basato sulle evidenze del controllo di gestione e della relazione sull'attuazione degli obiettivi.

6. La Giunta regionale di intesa con le province predispone un sistema informativo abitativo-territoriale al fine di programmare e coordinare gli interventi di manutenzione, recupero e nuova costruzione di alloggi e presenta annualmente al Consiglio regionale un rapporto complessivo sull'attuazione degli interventi, sull'andamento del fabbisogno abitativo e sulla gestione delle ALER.

Capo II

RISORSE FINANZIARIE E ACCELERAZIONE DEI PROCEDIMENTI

Art. 6.

Risorse finanziarie

(Art. 3, commi 52-bis e 52-ter, legge regionale n. 1/2000; art. 2, commi 18-bis e 18-ter, legge regionale n. 2/2000; art. 2, comma 2, legge regionale n. 5/2008)

1. Le risorse a destinazione vincolata, trasferite dallo Stato alla Regione a norma dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e quelle programmate mediante il PRERP, di cui



all'art. 3, possono essere erogate tramite contributi in capitale a rimborso senza interessi, al fine di reinvestirle per le stesse finalità. I contributi sono restituiti entro un termine non inferiore ad un anno e non superiore a venti anni. Gli atti di programmazione delle risorse stabiliscono le modalità specifiche di restituzione e le eventuali garanzie, secondo le tipologie degli interventi finanziati. La Giunta regionale istituisce appositi capitoli di entrata e spesa nel bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario in cui si prevede l'effettuazione dei rimborsi.

2. Le risorse, entro i limiti di impegno delle annualità assegnate alla Regione con le leggi richiamate dall'art. 61, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, non destinate alle erogazioni semestrali relative ai mutui in essere, sono utilizzate secondo gli indirizzi programmatici stabiliti dalla Regione, in particolare per:

- a) nuove costruzioni;
- b) recupero delle costruzioni esistenti e del loro contesto urbano destinate alla locazione e alla vendita;
- c) sostenere gli oneri delle categorie deboli che ricorrono al mercato privato della locazione (Fondo sostegno affitto);
- d) ridurre gli oneri per l'acquisto della prima casa;
- e) ogni altro intervento previsto dal PRERP triennale e dai suoi aggiornamenti annuali, di cui all'art. 3.

3. Il comma 2 si applica anche alle diverse risorse assegnate o versate in attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo n. 112/1998, nonché agli eventuali rientri derivanti, a qualsiasi titolo, dalla programmazione delle risorse di cui allo stesso decreto legislativo.

4. Il beneficiario che intende rinunciare al finanziamento per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ne dà tempestiva e motivata comunicazione alla Regione, anche al fine della riprogrammazione delle risorse nel rispetto delle disposizioni della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) e del programma annuale di cui all'art. 3, comma 2, lettera b). Il beneficiario è tenuto a restituire le somme percepite, comprensive degli interessi legali maturati fino al giorno della comunicazione della rinuncia alla Regione.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche ai procedimenti di finanziamento per i quali alla data del 5 aprile 2008 non sia stato emesso il provvedimento conclusivo.

Art. 7.

Disposizioni in materia di accelerazioni di procedimenti

(Art. 3, comma 51-sexies, legge regionale n. 1/2000; art. 4, commi 5, 6 e 7, legge regionale n. 13/2009)

1. Al fine di accelerare la conclusione degli interventi regionali di edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento ai procedimenti attribuiti alle Aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER) ai sensi dell'art. 13, con uno o più decreti del Presidente della Giunta regionale sono individuati gli interventi considerati prioritari per assicurare l'efficace utilizzo delle risorse impegnate e i provvedimenti necessari per la conclusione dell'intervento nonché il quadro finanziario dello stesso.

2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto o dei decreti di cui al comma 1, gli enti competenti avviano i procedimenti necessari alla conclusione degli interventi, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali. Decorso inutilmente tale termine ovvero qualora venga riscontrato in seguito un ritardo di almeno trenta giorni nell'assunzione dei provvedimenti di cui al comma 1, previa assegnazione, da parte del dirigente competente, di un termine per l'espletamento delle attività necessarie, con decreto del Presidente della Giunta regionale è nominato un commissario *ad acta* che provvede in sostituzione degli organi competenti inadempienti. Per lo svolgimento dei propri compiti, il commissario può avvalersi degli uffici delle amministrazioni interessate e del soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità attuative delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e la modalità di determinazione dei compensi dei commissari, comunque a carico dell'ente inadempiente, senza nuovi oneri per il bilancio regionale.

4. Al fine di accelerare la conclusione degli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata di cui alla legge 5 agosto 1978,

n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), programmati anteriormente al PRERP 2002-2004, la competente direzione generale della Giunta regionale, fatti salvi gli effetti degli atti già adottati, conclude i procedimenti avviati anteriormente al 1° gennaio 2009 conformandosi nella determinazione del finanziamento definitivo esclusivamente alle vigenti disposizioni di legge ed ai decreti del Ministero dei lavori pubblici del 5 agosto 1994, se riguardano comunque una delle tipologie di edilizia residenziale pubblica. I requisiti soggettivi sono accertati nell'atto notarile di compravendita o nel contratto di locazione registrato. Non sono dovute garanzie da parte di operatori pubblici per le quote di agevolazione da restituire alla Regione.

Art. 8.

Disposizione transitoria in deroga agli strumenti urbanistici (Art. 3, commi 43-bis e 43-ter, legge regionale n. 1/2000)

1. Per far fronte all'emergenza abitativa ed esclusivamente al fine di dare attuazione alle iniziative previste dal PRERP 2002-2004, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 8 ottobre 2002, n. VII/605, i comuni rientranti nelle tipologie «Fabbisogno elevato» e «Fabbisogno acuto dei comuni capoluogo», di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2004, n. 7/17175 («Programma annuale 2004 di attuazione del PRERP 2002-2004»), possono utilizzare, in deroga alle previsioni del PRG vigente, aree di proprietà pubblica comprese nel territorio comunale e destinate ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, per la localizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, compresa l'edilizia convenzionata. Regione e comuni interessati, per l'attuazione di tali iniziative, procedono alla sottoscrizione di un Accordo quadro di sviluppo territoriale (AQST), ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale), nel quale sono definiti gli interventi, i finanziamenti e i tempi di realizzazione.

2. L'individuazione delle aree per la localizzazione degli interventi di cui al comma 1 è effettuata con atto di programmazione, ovvero mediante integrazione al documento di inquadramento dei programmi integrati di intervento di cui alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), con cui il comune definisce la capacità insediativa indotta dagli interventi, le modalità e gli strumenti per la loro attuazione, nonché la relativa dotazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, nella misura e nelle forme previste dalla legge. Il recupero della dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale conseguente a tale individuazione è effettuato entro il termine previsto per il completamento degli interventi inseriti nell'AQST di cui al comma 1.

TITOLO II

SOGGETTI DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Capo I

COMUNI

Art. 9.

Competenze dei comuni

(Art. 3, commi 48, 49, 50 e 51, legge regionale n. 1/2000)

1. I comuni esercitano le competenze di cui ai commi seguenti nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Regione.

2. Nell'ambito della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono conferite ai comuni tutte le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione degli alloggi, con particolare riferimento a:

- a) formazione e gestione dei bandi di assegnazione;
- b) formazione e approvazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi da effettuare con le modalità operative previste dalle norme emanate ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m), e dell'art. 28, comma 3;
- c) promozione della mobilità degli assegnatari;
- d) gestione delle riserve di alloggi, della decadenza, della revoca e della comminatoria di sanzioni amministrative in tema di occupazione e detenzione senza titolo.



3. Spettano altresì ai comuni le funzioni relative a:

a) accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica;

b) accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi, ad esclusione di quello relativo agli interventi attuati dalle ALER;

c) autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;

d) autorizzazione alla cessione o locazione, anticipata rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia, degli alloggi di edilizia agevolata.

4. I comuni individuano il livello di servizio ottimale per il rispettivo territorio e concorrono, insieme alle ALER territorialmente competenti, alla individuazione delle tipologie di intervento atte a soddisfare i bisogni rilevati, alla localizzazione degli interventi da proporre nei programmi attuativi dei programmi regionali di edilizia residenziale pubblica ed alla selezione degli operatori privati per la realizzazione degli interventi.

Art. 10.

Potere sostitutivo

(Art. 3, comma 51-ter, legge regionale n. 1/2000)

1. Nel caso in cui, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della disponibilità degli alloggi, il comune non provveda all'assegnazione:

a) qualora si tratti di alloggi gestiti da soggetto diverso dal comune e di proprietà del soggetto medesimo, all'assegnazione provvede lo stesso ente gestore, utilizzando la graduatoria comunale;

b) qualora si tratti di alloggi gestiti dal comune, ovvero l'ente gestore di cui alla lettera a) non provveda all'assegnazione in luogo del comune, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, nomina un commissario per l'espletamento delle attività di assegnazione.

Capo II

ALER

Art. 11.

Aziende lombarde per l'edilizia residenziale

(Art. 4, legge regionale n. 13/1996)

1. Le ALER, derivanti dalla trasformazione degli Istituti autonomi case popolari di cui alla legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 (Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende lombarde per l'edilizia residenziale - ALER) e l'ALER di cui alla legge regionale 8 novembre 2007, n. 28 (Istituzione per l'Azienda lombarda per l'edilizia residenziale - ALER della provincia di Monza e Brianza), indicate nell'elenco ricognitivo di cui all'allegato A, sono enti pubblici di natura economica, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e organizzativa, patrimoniale e contabile e di proprio statuto approvato dalla Regione ai sensi dell'art. 14.

2. L'ambito territoriale di competenza coincide con il territorio provinciale, salvo diverse specificazioni; per gli aspetti indicati nel presente comma, determinazioni particolari possono riguardare l'area metropolitana di Milano, dove l'ALER potrà essere articolata per l'esercizio delle funzioni di gestione in strutture decentrate.

Art. 12.

Attività delle ALER

(Art. 5, legge regionale n. 13/1996)

1. Le ALER hanno il compito di soddisfare il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, nel quadro della programmazione regionale, provinciale e comunale, anche mediante la realizzazione di attività imprenditoriali, purché prevalentemente finalizzate a tale funzione sociale. In particolare le ALER:

a) attuano gli interventi di edilizia pubblica di recupero e di nuova costruzione, anche mediante l'acquisizione di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica, utilizzando anche risorse rese disponibili da altri soggetti pubblici;

b) gestiscono il patrimonio di edilizia residenziale pubblica proprio e, se delegate, degli altri soggetti pubblici eventualmente interessati, favorendo la gestione dei servizi da parte dell'utenza; al fine di favorire la mobilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed in collaborazione con i comuni interessati, predispongono piani e programmi di edilizia agevolata-convenzionata da destinare ai soggetti in situazione di revoca o decadenza;

c) acquisiscono nuovo patrimonio o dismettono parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ai sensi delle leggi di settore e dei piani di cessione approvati dalla Giunta regionale;

d) possono redigere i progetti ed eseguire le opere relative ad urbanizzazioni, programmi complessi e piani urbanistici attuativi per conto degli enti pubblici competenti;

e) possono svolgere attività di consulenza ed assistenza tecnica a favore di operatori pubblici ed eventualmente anche a favore di privati nei modi e nei limiti stabiliti dallo statuto dell'ALER previa stipulazione di apposita convenzione;

f) possono formulare proposte agli enti competenti per la localizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica;

g) realizzano piani per l'adeguamento alle disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e per il risparmio energetico;

h) verificano la corretta ed economica gestione delle risorse, nonché l'imparzialità ed il buon andamento delle attività aziendali adottando un sistema di controllo di gestione. La verifica è svolta mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;

i) pubblicano sul proprio sito internet ad accessibilità libera il proprio bilancio, in particolare tutti i dati relativi ai lavori, agli importi ed ai soggetti coinvolti negli interventi di edilizia residenziale di recupero e di nuova costruzione, nonché quelli relativi all'acquisizione di immobili da destinare ad edilizia residenziale pubblica;

j) svolgono ogni altro compito attribuito loro dalle leggi e dai regolamenti.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, le ALER possono partecipare, previa autorizzazione della Giunta regionale, con altri soggetti pubblici e privati, consorzi di imprese ed associazioni, a società o ad altri enti che abbiano come oggetto attività inerenti all'edilizia, nel rispetto dell'ordinamento vigente. L'autorizzazione regionale determina i limiti delle attività, le modalità di rendicontazione della stessa e gli indirizzi di reimpiego nell'ambito delle finalità istituzionali dell'ente.

Art. 13.

Attribuzione di funzioni amministrative di competenza della Regione

(Art. 5-bis, legge regionale n. 13/1996; art. 5, comma 6, legge regionale n. 36/2008)

1. E' attribuita alle ALER, nei rispettivi ambiti territoriali di riferimento, la competenza per la conclusione dei procedimenti di determinazione del finanziamento definitivo degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di cui alla legge n. 457/1978, programmati anteriormente al PRERP 2002-2004. A tal fine la Regione attribuisce alle ALER le risorse finanziarie necessarie nella misura del finanziamento autorizzato dalla Regione al netto di quanto già trasferito alle ALER, tenuto conto del saldo finanziario relativo ai procedimenti già conclusi.

2. Entro i limiti delle risorse determinate secondo le modalità stabilite al comma 1, le ALER sono autorizzate a destinare le economie di spesa riscontrate a conclusione dei singoli procedimenti, per le tipologie di oneri di seguito indicate:

a) maggiori oneri di esproprio a seguito di sentenza passata in giudicato o di accordo bonario;

b) opere impreviste ed essenziali per rendere possibile la destinazione dell'opera finanziata, dichiarate tali da perizia giurata.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con le risorse giacenti nel fondo globale presso la Cassa Depositi e Prestiti, istituito in attuazione dell'accordo di programma sottoscritto tra Regione Lombardia e Ministero delle infrastrutture il 9 aprile 2001, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 112/1998. Le risorse di cui trattasi sono già destinate ai beneficiari finali individuati nei procedimenti di cui al comma 1.



4. La Giunta regionale determina le modalità operative di attuazione delle disposizioni del presente articolo e approva il rendiconto complessivo riscontrando le eventuali economie e i relativi impieghi in coerenza con il comma 2. Le economie non utilizzate vengono riprogrammate dalla Regione.

5. Le economie già accertate dalla Regione alla data del 1° gennaio 2009, relative ai procedimenti di cui al presente articolo, possono essere destinate, al netto delle risorse programmate, agli oneri di cui al comma 2, in caso di eccedenza di questi ultimi rispetto alle economie riscontrate.

Art. 14.

Statuto delle ALER (Art. 6, legge regionale n. 13/1996)

1. Il consiglio di amministrazione delle ALER adotta la proposta di statuto entro novanta giorni dal primo insediamento del consiglio stesso, sulla base di uno schema approvato dal Consiglio regionale, e la invia alla Giunta regionale per l'approvazione.

2. Qualora la Giunta regionale non si pronunci entro i successivi novanta giorni, lo statuto si intende approvato.

3. Sono approvate con le medesime procedure di cui al presente articolo le modificazioni allo statuto.

Art. 15.

Organi delle ALER (Art. 7, legge regionale n. 13/1996)

1. Sono organi delle ALER:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il direttore generale;
- d) il collegio dei sindaci.

Art. 16.

Consiglio di amministrazione delle ALER (Art. 8, legge regionale n. 13/1996)

1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti, tra cui il presidente e il vicepresidente, nominati dalla Giunta regionale ai sensi dello Statuto regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze.

2. I componenti dei consigli di amministrazione delle ALER sono scelti tra soggetti in possesso di idonei titoli professionali o di comprovata esperienza, che abbiano svolto mansioni di direzione amministrativa o gestionale di durata pluriennale, in strutture o società pubbliche o private.

3. Il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dall'acquisizione delle nomine, provvede con proprio decreto a costituire il consiglio di amministrazione, disponendone contestualmente la convocazione per la seduta di insediamento.

4. Il consiglio di amministrazione delle ALER dura in carica cinque anni a decorrere dalla data del decreto del Presidente della Giunta regionale che l'ha nominato.

5. In caso di dimissioni ed in qualunque caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti, i nuovi consiglieri subentrati restano in carica fino alla scadenza ordinaria del consiglio di amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 13 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e assegnazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione).

6. Il consiglio di amministrazione decade nel caso in cui cessino dalla carica, per dimissioni volontarie o per altri motivi, almeno tre consiglieri. Il presidente del consiglio di amministrazione, il vice presidente o il consigliere più anziano per nomina o, a parità di nomina, per età, comunica immediatamente al Presidente della Giunta regionale l'intervenuta decadenza. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto dichiara la decadenza del consiglio e nomina un commissario,

fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 32/2008.

7. Per tutti i membri del consiglio di amministrazione valgono le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dalla normativa statale e regionale in materia, nonché quelle previste dagli statuti delle province e dei comuni, per i consiglieri da questi nominati, e quelle determinate da situazioni di oggettivo conflitto di interessi con le finalità e i compiti delle ALER. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i consiglieri regionali. Non costituisce causa di incompatibilità la nomina di membri del consiglio di amministrazione delle ALER in consigli di amministrazione di enti, consorzi o società partecipate o controllate.

Art. 17.

Compiti e funzionamento del consiglio di amministrazione (Art. 9, legge regionale n. 13/1996)

1. Il consiglio di amministrazione opera nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale, in raccordo con la programmazione della provincia e dei comuni.

2. Spetta al consiglio di amministrazione:

- a) deliberare la proposta di statuto e le eventuali modificazioni;
- b) stabilire gli indirizzi generali e gli obiettivi pluriennali verificandone l'attuazione, anche mediante rendiconti semestrali da inviare alla Giunta regionale;
- c) approvare i bilanci;
- d) nominare il direttore generale;
- e) definire i piani annuali e pluriennali di attività ed approvare gli interventi da realizzare per la loro attuazione;
- f) deliberare il regolamento di amministrazione e contabilità;
- g) deliberare il regolamento e la dotazione del personale;
- h) deliberare, previa autorizzazione della Giunta regionale, la partecipazione dell'ALER a società, enti e consorzi;
- i) deliberare le disposizioni applicative della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e delle leggi regionali attuative e vigilare sulla loro applicazione;
- j) deliberare quant'altro previsto dallo statuto per l'attività dell'ente.

3. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza di almeno tre componenti.

4. Il consiglio delibera a maggioranza dei voti dei componenti presenti; in caso di parità la maggioranza è determinata dal voto del presidente.

5. Le delibere relative al comma 2, lettere a), c), e), g), h), i) devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 18.

Presidente (Art. 10, legge regionale n. 13/1996)

1. Il presidente è il legale rappresentante dell'ALER, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, assicura l'attuazione degli indirizzi fissati dal consiglio, sovrintende al buon funzionamento dell'ente e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente esegue gli incarichi affidatigli dal consiglio di amministrazione e, in caso di necessità ed urgenza, adotta, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del consiglio che devono essere sottoposti alla ratifica del consiglio stesso nella prima adunanza successiva.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente o, in caso di assenza del vice presidente, dal consigliere più anziano per nomina e, a parità di anzianità di nomina, per età.



Art. 19.

Direttore generale
(Art. 11, legge regionale n. 13/1996)

1. Il direttore dell'ALER è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dell'ALER, tra gli iscritti in un apposito elenco regionale, istituito e tenuto dalla Giunta regionale. Possono essere iscritti in tale elenco i dirigenti pubblici e privati che hanno ricoperto incarichi di direzione o di responsabilità tecnica, amministrativa, gestionale, di durata almeno quinquennale. Il compimento del sessantacinquesimo anno di età comporta la cancellazione dall'elenco.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale, regolato da contratto di diritto privato, è a tempo determinato con una durata massima di anni cinque e si risolve automaticamente alla scadenza. L'incarico può essere rinnovato ma non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età. Il presidente stipula il contratto e lo risolve anche anticipatamente su conforme deliberazione motivata del consiglio di amministrazione, qualora risultino dal bilancio di esercizio rilevanti perdite derivanti dall'attività di gestione o in caso di violazione di leggi o di irregolarità amministrative e contabili rilevate dal collegio dei sindaci. Il direttore generale non può prestare attività presso la medesima ALER per più di dieci anni consecutivi.

3. Il trattamento economico del direttore generale è determinato con deliberazione del consiglio di amministrazione con riferimento ai limiti massimi individuati dalla Giunta regionale tenendo conto della complessità delle attività risultanti dal bilancio e della consistenza del patrimonio di ogni ALER, nonché della retribuzione dei direttori generali della Giunta regionale. Il direttore proveniente dal settore pubblico è collocato in aspettativa presso l'ente di provenienza senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e dell'anzianità di servizio.

4. Al direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo; il direttore è responsabile della gestione e dei relativi risultati.

5. In particolare il direttore:

a) formula proposte al consiglio di amministrazione e partecipa alle sedute del consiglio verbalizzando le determinazioni assunte;

b) cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ALER anche mediante l'adozione di tutti gli atti di organizzazione e spesa rilevanti nei confronti di terzi;

c) presiede le commissioni di gara e di concorso ed ha la responsabilità delle relative procedure;

d) stipula i contratti e provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale e ordinario funzionamento;

e) dirige il personale e organizza i servizi assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini dell'ente;

f) se delegato dal presidente, il quale ne dà comunicazione al consiglio di amministrazione, rappresenta in giudizio l'ALER con facoltà di conciliare e transigere;

g) presenta al consiglio di amministrazione una relazione semestrale sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati. La relazione è trasmessa alla Giunta regionale, anche per le finalità di cui all'art. 5, comma 4;

h) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti, dallo statuto e dal consiglio di amministrazione e compie tutti gli atti di gestione non riservati ad altri organi dell'ALER.

6. Il direttore generale può con proprio provvedimento delegare parte delle funzioni proprie ad altri dirigenti, ferma restando la sua responsabilità nei confronti del consiglio di amministrazione.

7. L'incarico di direttore generale non è compatibile con quello di amministratore di istituzioni ed enti che abbiano parte nelle attività delle ALER o con incarichi che determinino un oggettivo conflitto di interessi; le incompatibilità sono comunque definite dallo statuto.

Art. 20.

Collegio dei sindaci
(Art. 12, legge regionale n. 13/1996)

1. Il collegio dei sindaci è composto da tre membri nominati dal Consiglio regionale. I membri del collegio sono nominati tra esperti in materia di amministrazione e contabilità iscritti all'albo dei revisori dei conti. Il presidente è nominato dal Consiglio regionale con il medesimo provvedimento.

2. Il collegio dei sindaci svolge le funzioni di controllo a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e del regolamento di amministrazione e contabilità dell'ALER. Esso verifica l'economicità e l'efficienza della gestione e ne riferisce al consiglio di amministrazione. Il collegio dei sindaci, in sede di esame del bilancio, certifica lo stato di attuazione dei piani di cui all'art. 17, comma 2, lettera e). Il collegio dei sindaci dura in carica cinque anni. Il collegio ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ALER, di riferirne immediatamente al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente del Consiglio regionale.

3. I sindaci che senza giustificato motivo non partecipano alle sedute del collegio per tre riunioni consecutive decadono dalla carica. Il collegio, su proposta del presidente, prende atto della decadenza e la segnala al Consiglio regionale che provvede alla sostituzione.

4. Non possono essere nominati membri del collegio sindacale i sindaci o amministratori o consulenti di imprenditori o di società fornitrici delle ALER od operanti in concorrenza con le stesse.

Art. 21.

Indennità di carica
(Art. 14, legge regionale n. 13/1996)

1. L'indennità di carica del presidente, del vice presidente e dei consiglieri di amministrazione è determinata dalla Giunta regionale tenendo conto della complessità organizzativa, della dimensione economica e del patrimonio di ciascuna ALER.

2. Al vice presidente compete un'indennità di carica il cui ammontare è determinato nella misura del 50 per cento dell'indennità del presidente.

3. Agli altri componenti del consiglio di amministrazione dell'ALER compete una indennità di ammontare non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento dell'indennità dei consiglieri regionali.

4. Al presidente e agli altri componenti del collegio dei sindaci spetta rispettivamente un compenso annuo pari a quello massimo previsto ai sensi dell'art. 241 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 22.

Fonti di finanziamento
(Art. 15, legge regionale n. 13/1996)

1. Le ALER provvedono al raggiungimento dei propri scopi mediante:

a) i finanziamenti dello Stato, della Regione e degli enti locali destinati all'edilizia residenziale pubblica;

b) i canoni di locazione degli immobili di proprietà secondo i criteri e le modalità stabilite dalla normativa vigente per l'edilizia residenziale pubblica;

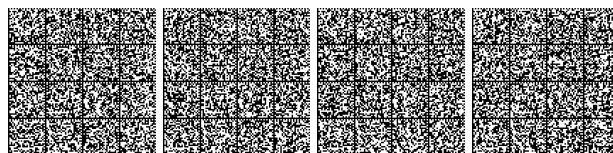
c) i fondi integrativi appositamente stanziati dalla Regione e dai comuni per il perseguimento delle finalità inerenti al ruolo di calmieratori del mercato, per la tutela delle fasce più deboli e per le situazioni di particolare tensione abitativa;

d) i proventi per spese tecniche e generali relative ai programmi di edilizia residenziale pubblica;

e) i proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare;

f) le ulteriori entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 12, comma 1, lettere a), d), e), ed altre risorse destinate all'incremento dell'offerta abitativa, alla riqualificazione ed alla manutenzione del patrimonio abitativo, provenienti da finanziamenti appositamente stanziati dalla Regione;

g) le eventuali altre entrate derivanti da lasciti, legati e donazioni.



Art. 23.

Bilancio e programmi di attività delle ALER
(Art. 16, legge regionale n. 13/1996)

1. Il regolamento di amministrazione e contabilità disciplina il bilancio conformandosi ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

2. In allegato al bilancio consuntivo, le ALER devono fornire dettagliati elementi informativi sui costi delle attività espletate e dei servizi prestati e sui corrispettivi introitati, specificando in particolare:

- a) la quota dei costi generali non ripartibili;
- b) la quota dei costi generali imputabili a ciascuna tipologia delle attività espletate e dei servizi prestati;
- c) ogni ulteriore indicazione rilevante ai fini della rilevazione dell'efficienza ed economicità dell'azienda in generale, nonché delle sue diverse attività gestionali.

3. La Giunta regionale adotta uno schema-tipo di bilancio di esercizio e di previsione ai fini di uniformità gestionale delle ALER.

4. La Giunta regionale definisce strumenti, schemi, flussi informativi strutturati e modalità per uniformare le procedure di rilevazione delle informazioni e dei dati economico-finanziari delle aziende, anche desumendoli dalle scritture di contabilità analitica, per le finalità di cui all'art. 12, comma 1, lettera h).

Art. 24.

Vigilanza e controllo sugli organi e sugli atti delle ALER
(Art. 17, legge regionale n. 13/1996)

1. In caso di impossibilità di funzionamento o di reiterate violazioni di norme di legge e di regolamento o di gravi irregolarità amministrative e contabili rilevate dal collegio dei sindaci, ovvero nel caso di rilevanti perdite derivanti dall'attività di gestione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta, può essere sciolto anticipatamente il consiglio di amministrazione. Con lo stesso provvedimento è nominato un commissario per la gestione provvisoria delle ALER fino alla nomina dei nuovi organi.

2. Sono soggette a controllo della Giunta regionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 14, le deliberazioni riguardanti il bilancio di previsione e di esercizio.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2 sono inviate alla Giunta regionale che, nell'esercizio della propria attività di vigilanza, può formulare rilievi alle ALER entro sessanta giorni.

Art. 25.

Stato giuridico e trattamento economico del personale
(Art. 18, legge regionale n. 13/1996)

1. Al personale delle ALER si applicano gli istituti attinenti allo stato giuridico, economico e previdenziale per i dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici ed economici aderenti a Federcasa e il relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, fatto salvo quanto disposto dall'art. 19 per il direttore generale.

2. A quanto stabilito dal comma 1 è data applicazione dopo la determinazione della dotazione organica del personale delle ALER da effettuare entro dodici mesi dall'approvazione dello statuto.

Art. 26.

Diritti dell'utente
(Art. 19, legge regionale n. 13/1996)

1. Le ALER determinano i criteri e promuovono gli strumenti operativi che garantiscono la rappresentanza degli interessi e dei diritti dell'utenza.

2. La Regione e le ALER promuovono e favoriscono l'informazione, il corretto e trasparente rapporto tra le parti e la partecipazione delle associazioni degli assegnatari alla gestione, fornendo l'opportuna documentazione.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e le organizzazioni sindacali degli assegnatari, emana un apposito schema-tipo per le ALER relativo a:

- a) il regolamento dei diritti e doveri dell'utenza ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 e della legge n. 241/1990;
- b) un protocollo di relazioni sindacali che definisca le modalità del confronto in merito al funzionamento del servizio ed alla programmazione degli interventi.

4. Le ALER provvedono alla formulazione ed approvazione di una «Carta dei Servizi», anche allo scopo di favorire la gestione diretta, da parte dell'utenza, dei servizi stessi.

Art. 27.

Norme transitorie
(Art. 5, legge regionale n. 36/2008)

1. In sede di prima applicazione dell'art. 19, comma 1, sono inseriti di diritto, a domanda, nell'elenco regionale dei direttori generali delle ALER, coloro che svolgono l'incarico di direttore generale alla data del 1° gennaio 2009.

2. Le disposizioni sulla determinazione del compenso degli amministratori di cui all'art. 21, comma 1, sulla composizione del consiglio di amministrazione di cui all'art. 16, comma 1, nonché sul numero di tre consiglieri dimissionari o comunque cessati dalla carica ai fini della decadenza dell'intero consiglio di amministrazione di cui all'art. 16, comma 6, sono applicate dal primo rinnovo complessivo dei consigli di amministrazione. Fino a tale termine i complessivi compensi dei componenti di ogni consiglio di amministrazione non possono superare il costo sostenuto da ciascuna ALER nell'anno 2006.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19, comma 2, ultimo periodo, non si computano i periodi maturati prima del 1° gennaio 2009.

4. Fino all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 19, comma 3, si applicano le disposizioni anteriori al 1° gennaio 2009.

TITOLO III

GESTIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA

Capo I

PRINCIPI

Art. 28.

Principi per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica
(Art. 3, commi 41-bis, 41-ter e 51-bis, legge regionale n. 1/2000)

1. Per la presentazione della domanda per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 1, comma 3, del regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - art. 3, comma 41, lettera m), legge regionale n. 1/2000), i richiedenti devono avere la residenza o svolgere attività lavorativa in Regione Lombardia da almeno cinque anni per il periodo immediatamente precedente alla data di presentazione della domanda e non devono essere stati occupanti senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica negli ultimi cinque anni.

2. La residenza sul territorio regionale concorre nella determinazione del punteggio per la formazione della graduatoria i cui criteri sono demandati ad apposito regolamento.

3. Nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'individuazione dei destinatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a cui si applica un canone che copra gli oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché i costi di gestione, viene effettuata direttamente dal soggetto attuatore nel rispetto esclusivo dei requisiti per l'accesso dando priorità a chi è residente o esercita attività lavorativa prevalente nel comune in cui l'intervento è realizzato, e degli specifici limiti della situazione economica. Il soggetto attuatore provvede a dare adeguata



pubblicità alla propria iniziativa indicando i criteri di individuazione dei destinatari. Al fine di disciplinare il controllo del possesso dei requisiti dei destinatari degli alloggi e le modalità di rendicontazione delle spese di realizzazione e gestione dello specifico intervento, il soggetto attuatore stipula con il comune e la Regione un'apposita convenzione.

Art. 29.

*Norme per l'integrazione sociale
(Art. 3, commi 51-quater e 51-quinquies, legge regionale n. 1/2000)*

1. Al fine di favorire l'integrazione sociale, nell'attuazione dei contratti di quartiere, degli accordi di programma e dei programmi di intervento attuativi del PRERP o programmazioni ad esso precedenti, l'ente proprietario può prevedere, previa autorizzazione della Giunta regionale:

a) l'assegnazione, nel rispetto dell'ordine della graduatoria comunale, di unità abitative a specifiche categorie di assegnatari in percentuali anche superiori a quanto previsto dall'art. 11 del regolamento regionale n. 1/2004;

b) le esclusioni di alloggi previste dall'art. 26, comma 2, del regolamento regionale n. 1/2004, nei limiti ivi previsti, individuando gli obiettivi di razionalizzazione e di economicità di gestione;

c) la destinazione, in coerenza con il piano finanziario dell'intervento, di quota parte del patrimonio esistente a tipologie di edilizia residenziale pubblica, quali il canone sociale di cui all'art. 31, il canone moderato di cui all'art. 40, il canone convenzionato di cui all'art. 42, la locazione temporanea di cui all'art. 30 del regolamento regionale n. 1/2004 e la locazione per studenti universitari di cui all'art. 41.

2. In tali programmi le assegnazioni delle unità abitative sono effettuate dal soggetto proprietario nel rispetto della graduatoria comunale, ove prevista, ed il canone non può essere comunque inferiore a quello definito ai sensi dell'art. 31.

3. Per le ipotesi di assegnazione diverse da quelle di cui al comma 1, il comune persegue finalità di integrazione sociale, anche utilizzando le modalità di cui al comma 1 e, se necessario, in deroga alla tabella dell'art. 13, comma 9, del regolamento regionale n. 1/2004, previa autorizzazione della Giunta regionale. Con apposito regolamento la Giunta regionale, nell'ambito delle competenze relative alla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e ai fini del raggiungimento delle finalità di cui al precedente periodo, può individuare:

a) quote di alloggi e criteri nei limiti dei quali la diversa destinazione a tipologie di edilizia residenziale pubblica non deve essere specificamente autorizzata;

b) quote di assegnazione per categorie di assegnatari.

Capo II

CANONE DI LOCAZIONE SOPPORTABILE

Art. 30.

*Ambito di applicazione
(Articoli 1 e 2, legge regionale n. 27/2007)*

1. I criteri per la determinazione dei canoni di locazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica sono fissati nel rispetto del principio di supportabilità per l'inquilino e di sostenibilità economica del sistema di edilizia residenziale pubblica.

2. Sono soggette alle disposizioni del presente capo le unità abitative di edilizia residenziale pubblica, quale servizio d'interesse economico generale, di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 5, del regolamento regionale n. 1/2004, nonché le altre unità non residenziali realizzate nell'ambito degli interventi di edilizia residenziale pubblica.

3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente capo le unità abitative di cui all'art. 1, comma 4, del regolamento regionale n. 1/2004.

Art. 31.

*Determinazione del canone di locazione sopportabile
(Art. 3, legge regionale n. 27/2007)*

1. Il canone è commisurato alle caratteristiche dell'unità abitativa e alla condizione economica del nucleo familiare.

2. Il canone di locazione sopportabile viene determinato come percentuale del valore locativo dell'immobile, definito ai sensi dell'allegato B. Tale incidenza percentuale è commisurata alla situazione economica (denominata ISEE-ERP) della famiglia assegnataria, descritta nell'allegato C. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le classi ISEE-ERP di cui all'allegato C sono aggiornate, in sede di aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza, nella misura del 75 per cento dell'aumento ISTAT dei prezzi generali al consumo.

3. Gli indicatori per determinare la situazione economica (ISE-ERP, PSE, ISEE-ERP) sono stabiliti con le modalità di cui all'allegato 1 del regolamento regionale n. 1/2004. Ai soli fini della pronuncia della decadenza di cui all'art. 18, comma 1, lettera e), del regolamento regionale n. 1/2004 si detraggono:

a) dal patrimonio mobiliare una franchigia pari a 25.000,00 euro;

b) dal patrimonio immobiliare ai fini ICI una franchigia pari a 25.000,00 euro;

c) i redditi esenti ai fini IRPEF.

Per i nuclei familiari con una tipologia di reddito con caratteristiche diverse da quelle previste dal comma 4, lettera a), la verifica dell'incidenza massima del canone sull'ISE-ERP è effettuata sulla base della classe ISEE-ERP di appartenenza, comunque non inferiore a 9.001,00 euro, considerando il corrispondente valore ISE-ERP.

4. Sono individuate quattro aree di assegnatari:

a) area della protezione, per i nuclei con ISEE-ERP fino a 9.000,00 euro. In tale area, fino a 8.000,00 euro ISEE-ERP, rientrano i nuclei familiari con reddito imponibile derivante esclusivamente o prevalentemente da pensione o da lavoro dipendente od assimilato, ivi compresi i redditi percepiti ai sensi della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) e del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) o da sussidi erogati da enti pubblici o di assistenza o beneficenza legalmente riconosciuti; l'ammontare di tali redditi non deve comunque essere superiore all'importo di una pensione minima INPS, aumentato dell'importo di una pensione sociale. Nei valori tra 8.001,00 e 9.000,00 euro ISEE-ERP rientrano esclusivamente i nuclei familiari, con un ISEE-ERP fino a 9.000,00 euro, con la tipologia di reddito imponibile sopraddebita, il cui ammontare dei redditi è superiore all'importo di una pensione minima INPS, aumentato dell'importo di una pensione sociale. Il reddito derivante da pensione o da lavoro dipendente o assimilato, si considera prevalente se da tale fonte deriva almeno l'80 per cento del reddito complessivo;

b) area dell'accesso, per i nuclei con ISEE-ERP da 9.001,00 a 14.000,00 euro;

c) area della permanenza, per i nuclei con ISEE-ERP da 14.001,00 a 35.000,00 euro;

d) area della decadenza, per i nuclei con ISEE-ERP superiore a 35.000,00 euro, per i nuclei familiari di cui all'art. 18, comma 1, lettere f) e g) del regolamento regionale n. 1/2004 e per i nuclei familiari che, a seguito degli accertamenti effettuati ai sensi del medesimo art. 18, comma 2, superano il triplo dei valori patrimoniali della soglia di cui all'allegato 1, parte III, punto 7 del regolamento regionale n. 1/2004. La previsione di cui all'art. 18, comma 1, lettere f) e g), del regolamento regionale n. 1/2004 produce effetti solo qualora l'alloggio sia ubicato nella stessa provincia di residenza o ad una distanza inferiore a settanta chilometri. Il limite di decadenza di cui all'art. 18, comma 1, lettera e), del regolamento regionale n. 1/2004 per unità abitative di cui al presente articolo è determinato in euro 35.001,00 ISEE-ERP. In deroga a quanto sopra esposto, qualora il nucleo familiare assegnatario abbia ISEE-ERP superiore a 35.000,00 euro e, al contempo, risulti residente nella stessa unità abitativa da più di trenta anni e sia composto soltanto da persone di età superiore ai sessantacinque anni, oppure comprenda una o più persone con handicap grave ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i



diritti delle persone handicappate), il nucleo familiare assegnatario è inserito nell'area della permanenza specificata alla lettera c).

5. Il canone di locazione sopportabile è applicato come segue:

a) i nuclei collocati nell'area della protezione con un ISEE-ERP inferiore a 4.000,00 euro corrispondono il canone minimo, come definito nell'allegato C. I nuclei collocati nell'area di protezione con un ISEE-ERP superiore a 4.000,00 euro e inferiore a 9.000,00 euro corrispondono un canone in una misura non superiore al 36 per cento del valore locativo dell'unità abitativa, come definito nell'allegato C; la misura è ridotta per i nuclei con un solo componente. Per tutti i nuclei familiari in area di protezione, il canone di locazione non può essere superiore ad una incidenza compresa tra il 14 per cento e il 16 per cento dell'ISE-ERP del nucleo familiare stesso, fatti salvi il canone minimo mensile di venti euro o altri canoni minimi mensili fissati dall'ente proprietario e vigenti al 28 novembre 2007;

b) i nuclei collocati nell'area dell'accesso corrispondono un canone in una misura compresa fra il 43 per cento e il 61 per cento del valore locativo dell'unità abitativa come definito nell'allegato C; la misura è ridotta per i nuclei con un solo componente. Per i nuclei familiari in area dell'accesso, il canone di locazione non può essere superiore ad una incidenza del 20 per cento dell'ISE-ERP del nucleo familiare stesso, fatto salvo il canone minimo mensile di 70,00 euro;

c) i nuclei collocati nell'area della permanenza corrispondono un canone in una misura compresa fra il 66 per cento e il 150 per cento del valore locativo dell'unità abitativa, come definito nell'allegato C; la misura è ridotta per i nuclei con un solo componente. Per i nuclei familiari in area della permanenza, il canone di locazione non può essere superiore ad una incidenza del 24 per cento dell'ISE-ERP del nucleo familiare stesso, fatto salvo il canone minimo mensile di 120,00 euro per le fasce da euro 14.001,00 a 28.000,00 ISEE/ERP e di 200,00 euro per la fascia da euro 28.001,00 a 35.000,00 ISEE/ERP;

d) i nuclei collocati nell'area della decadenza corrispondono un canone determinato ai sensi della lettera c), maggiorato di una percentuale fissata dall'ente proprietario in relazione ai valori di mercato; ai fini della determinazione di tale canone non si tiene conto dell'incidenza sull'ISE-ERP del nucleo familiare. Il contratto è stipulato per una durata non superiore a due anni; l'ente proprietario, sentito il comune, ha facoltà di rinnovare il contratto a fronte di motivate difficoltà dell'inquilino a reperire altra unità abitativa. Per tali nuclei familiari il comune, nei procedimenti di cui all'art. 18 del regolamento regionale n. 1/2004 e con le modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, tiene conto della determinazione dell'ente proprietario di rinnovo del contratto e di quanto previsto dall'art. 33, comma 2. I nuclei familiari inseriti nell'area della decadenza, nel caso di mancato rinnovo del contratto di cui alla presente lettera, possono essere collocati dall'ente proprietario in una delle tipologie di edilizia residenziale pubblica quali il canone moderato di cui all'art. 40 o il canone convenzionato di cui all'art. 42, in coerenza con le previsioni di cui all'art. 29.

6. Nel rispetto dei principi di sostenibilità di cui all'art. 33, comma 1, gli enti proprietari applicano percentuali di incidenza inferiori a quelle indicate nell'allegato C, nel caso in cui i canoni determinati con le modalità del comma 5 siano superiori a quelli di mercato, tenuto conto delle valutazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio.

7. Ferma restando l'attuazione degli obiettivi di sostenibilità di cui all'art. 33, comma 1, gli enti proprietari avviano, d'intesa con le rappresentanze degli inquilini, le procedure per elevare o ridurre il costo convenzionale di cui all'allegato B fino ad un massimo del 20 per cento in relazione alle seguenti condizioni:

a) pregio o stato di conservazione di immobili o complessi di unità abitative con particolare riguardo per gli immobili con stato di conservazione classificato scadente;

b) tipologia edilizia o qualità dell'unità abitativa;

c) qualità del contesto urbano circostante;

d) costi di produzione e relativi oneri complementari ivi compresa l'acquisizione dell'area, rilevati nell'ambito del territorio comunale, su proposta congiunta di comune e ALER.

La specifica e motivata variazione è applicata per singoli immobili o complessi omogenei di edifici ed ha carattere di eccezione alle modalità ordinarie di calcolo del canone. Qualora l'ente proprietario sia il comune, il costo convenzionale di cui all'allegato B può essere elevato

o ridotto fino ad un massimo del 30 per cento. Al fine di assicurare la sostenibilità di cui all'art. 33, comma 1, gli enti proprietari tra l'altro:

a) verificano la compatibilità della modifica con il programma di manutenzione e degli altri interventi previsti all'art. 33, comma 4;

b) riscontrano l'effettività delle misure previste all'art. 33, comma 2, adottate a livello comunale;

c) accertano l'attivazione della commissione di cui all'art. 35.

In assenza dell'intesa si applicano i canoni previsti nella presente legge.

8. Agli appartenenti alle forze dell'ordine e ai corpi di cui all'art. 23 del regolamento regionale n. 1/2004 si applica il canone più favorevole tra quello di cui al presente articolo e il canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

9. La Giunta regionale definisce le modalità e i criteri per le verifiche e i controlli, da parte degli enti proprietari in collaborazione con il comune, delle dichiarazioni sostitutive degli assegnatari di unità abitative di edilizia residenziale pubblica, avvalendosi di protocolli di collaborazione con la Guardia di Finanza, di comparazioni con studi di settore e di indicatori riferiti a redditi presunti. Ai fini della determinazione del canone, sono considerati redditi percepiti i risultati degli studi di settore predisposti dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune, qualora accerti un reddito inattendibile, concorda con l'ente proprietario la segnalazione alla Guardia di Finanza per i controlli di competenza.

10. Gli enti proprietari provvedono alla realizzazione della nuova anagrafe dell'utenza e del patrimonio, ne curano l'aggiornamento almeno biennale e la trasmissione dei dati alla Giunta regionale che li comunica al Consiglio regionale, con le modalità di cui all'art. 4 del regolamento regionale n. 1/2004.

11. Il canone di locazione è adeguato a seguito dell'aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata accertata la variazione dell'ISEE-ERP. Nel caso di peggioramento della situazione economica del nucleo familiare, intervenuta e comunicata tra le due anagrafi, l'ente proprietario deve tenere conto di tale variazione rideterminando un canone provvisorio i cui effetti decorrono dal mese successivo alla variazione stessa, fino al successivo aggiornamento dell'anagrafe per il relativo conguaglio.

12. L'ente proprietario comunica all'inquilino l'ammontare del canone, le variazioni e le relative motivazioni. L'inquilino può presentare opposizione entro i successivi trenta giorni.

Art. 32.

Spese per i servizi (Art. 4, legge regionale n. 27/2007)

1. L'assegnatario è tenuto a rimborsare all'ente gestore, nella misura fissata dall'ente medesimo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, le spese relative al servizio di pulizia, all'asporto dei rifiuti solidi, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, della energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo delle fognature, dei pozzi neri e delle latrine nonché alla fornitura di altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria sono a carico dell'assegnatario nella misura del 90 per cento.

2. Nell'ambito della definizione del contratto-tipo di locazione, sentite le rappresentanze dell'utenza, la Giunta definisce le modalità di ripartizione dei costi di manutenzione delle unità abitative di edilizia residenziale pubblica e dei costi amministrativi relativi ai servizi di cui al comma 1.

3. Gli enti proprietari inviano annualmente agli assegnatari il rendiconto delle spese di cui al comma 1 e definiscono le modalità di verifica da parte degli inquilini e delle loro rappresentanze della qualità ed efficacia dei servizi.

4. Negli edifici a proprietà mista, nelle assemblee di condominio si procede ai sensi dell'art. 25, comma 2, del regolamento regionale n. 1/2004.



Art. 33.

*Sostenibilità del sistema di edilizia residenziale pubblica
(Art. 5, legge regionale n. 27/2007)*

1. Le entrate provenienti da canoni di locazione sono destinate a compensare i costi di gestione, di amministrazione, della fiscalità, della mobilità degli inquilini e di manutenzione ordinaria per la buona conservazione del patrimonio. Eventuali introiti superiori ai costi indicati al periodo precedente, al netto della fiscalità e degli oneri finanziari, sono comunque destinati alla manutenzione, al recupero e allo sviluppo del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per assicurare l'adeguatezza del servizio di edilizia residenziale pubblica, la Regione promuove il coordinamento tra le rappresentanze dei comuni e dei soggetti proprietari, anche mediante specifici protocolli d'intesa, per attivare a livello comunale:

a) le misure di riduzione od orientamento della fiscalità regionale e comunale;

b) le sovvenzioni, i finanziamenti pubblici e le agevolazioni fiscali per la riqualificazione del patrimonio e la realizzazione di nuovi interventi;

c) i contributi di solidarietà di cui all'art. 35;

d) le agevolazioni urbanistiche;

e) gli adempimenti relativi alla procedura di decadenza e all'omogeneità di trattamento degli inquilini di soggetti locatori diversi.

3. La Giunta regionale:

a) determina gli obiettivi dell'edilizia residenziale pubblica mediante gli aggiornamenti annuali del PRERP ai sensi dell'art. 3, comma 2, con particolare riferimento ai parametri di efficacia ed efficienza di cui all'art. 5, comma 4;

b) verifica l'attuazione delle disposizioni relative alla sostenibilità di cui ai commi 1 e 2;

c) verifica le attività degli enti locali relative alla gestione sociale delle unità abitative e all'omogeneità di trattamento degli inquilini nell'ambito del territorio comunale da parte degli enti del settore e definisce le modalità per la comunicazione delle relative informazioni;

d) definisce le modalità per la comunicazione dei dati necessari per la valutazione dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione nonché della qualità del servizio da parte delle ALER.

4. Al fine di assicurare la buona conservazione del patrimonio, gli enti proprietari, anche in attuazione degli obiettivi regionali di cui al comma 3, possono concordare con gli inquilini interessati o con le rappresentanze delegate una quota addizionale del canone per riqualificare l'unità abitativa, per attività e servizi finalizzati a migliorare l'utilizzo del bene e ad aumentare le condizioni di sicurezza e per adeguare gli immobili ai requisiti previsti dalle norme in tema di compatibilità energetica e di risparmio energetico negli edifici.

5. Gli enti proprietari, anche in attuazione degli obiettivi regionali di cui al comma 3, possono concordare con gli inquilini interessati o con le rappresentanze delegate una quota addizionale del canone per riqualificare l'unità abitativa, per attività e servizi finalizzati a migliorare l'utilizzo del bene e ad aumentare le condizioni di sicurezza e per adeguare gli immobili ai requisiti previsti dalle norme in tema di compatibilità energetica e di risparmio energetico negli edifici.

6. Gli enti proprietari destinano annualmente una quota derivante dai canoni di locazione per le manutenzioni da utilizzare secondo le esigenze previste dal programma di manutenzione del patrimonio.

Art. 34.

*Uso razionale del patrimonio
(Art. 6, legge regionale n. 27/2007)*

1. L'ente proprietario ha l'obbligo di adottare ogni iniziativa volta a prevenire il fenomeno delle occupazioni abusive e ad intervenire immediatamente al fine di salvaguardare la legittima destinazione di ogni singola unità abitativa, anche con intese e collaborazioni con le forze dell'ordine. Fermi restando gli obblighi di denuncia e ogni altra attivazione dell'autorità giudiziaria in sede penale e civile, l'ente proprietario provvede a un costante monitoraggio delle situazioni identificando gli occupanti. Gli enti proprietari predispongono un piano per la sicurezza relativo alle unità abitative occupate abusivamente che prevede:

a) le misure di prevenzione da adottare;

b) le risorse disponibili;

c) le modalità, concordate con l'autorità che dispone dell'uso della forza pubblica, per assicurare la progressiva liberazione delle unità abitative;

d) le modalità per assicurare il pieno ed efficace utilizzo delle unità abitative temporaneamente non assegnate, provvedendo tra l'altro alla loro riattazione ed assegnazione;

e) le azioni previste in collaborazione con i servizi sociali del comune.

Il piano costituisce allegato al bilancio aziendale. Le inadempienze degli enti proprietari per l'attuazione delle misure di propria competenza di cui al presente comma costituiscono elementi di valutazione per l'accesso ai successivi finanziamenti.

2. I nuclei familiari che occupano un'unità abitativa in sottoutilizzo e rifiutino la proposta di mobilità verso unità abitative, localizzate in prossimità, di dimensioni adeguate ai sensi dell'art. 13, comma 9, del regolamento regionale n. 1/2004 ed il relativo rimborso delle spese di trasloco e di rinnovo dei contratti d'utenza, corrispondono un canone pari a quello di cui all'art. 31, comma 5, lettera d); la maggiorazione del canone non deve comunque essere inferiore a cento euro al mese. Quando il nucleo familiare sia composto solo da persone con età superiore a sessantacinque anni, si applica la maggiorazione di cinquanta euro al mese del canone come determinato a norma dell'art. 31; per i nuclei familiari composti solo da persone con età superiore a sessantacinque anni, collocati nell'area di protezione, si applica la maggiorazione di venti euro al mese del canone come determinato a norma dell'art. 31.

3. Nell'ipotesi di piani di mobilità predisposti per interventi manutentivi o di valorizzazione, nel caso in cui l'assegnatario rifiuti due proposte di mobilità verso unità abitative, localizzate in prossimità, di dimensioni e caratteristiche analoghe, l'ente proprietario avvia la procedura di mobilità forzata, coinvolgendo i servizi sociali del comune ed assicurando all'inquilino il rimborso delle spese di trasloco e di rinnovo dei contratti d'utenza e gli eventuali interventi di manutenzione necessari.

4. A coloro che non forniscono le informazioni richieste al fine di calcolare o aggiornare il canone, si applica, previa diffida e verifica dell'avvenuta conoscenza, il canone di cui all'art. 31, comma 5, lettera d). Nel caso in cui, anche dopo la scadenza del termine indicato nella richiesta, vengano fornite le informazioni e le eventuali documentazioni, a tali soggetti è applicato il canone relativo all'area di appartenenza ai sensi dell'art. 31, restando a carico dell'inquilino le spese amministrative, le eventuali spese legali scaturite dagli omessi adempimenti, nonché gli interessi di legge.

5. In caso di morosità, l'ente proprietario, previa messa in mora, persegue l'assegnatario moroso ai sensi delle disposizioni del codice civile, del codice di procedura civile, delle leggi in materia di locazione o dell'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica). Nel corso dell'anno è ammesso il pagamento delle somme arretrate, senza oneri aggiuntivi, per una sola volta e a condizione che il pagamento stesso sia effettuato entro trenta giorni dalla messa in mora; gli enti proprietari, sentite le rappresentanze degli inquilini, possono definire accordi per il recupero della morosità.



6. Su richiesta dell'assegnatario, o di un suo rappresentante munito di mandato scritto, valutate le condizioni di difficoltà, l'ente proprietario può concedere dilazioni o rateizzazioni per il pagamento del canone e delle spese per i servizi.

7. I contratti disciplinano in maniera autonoma e distinta la locazione delle autorimesse, dei posti auto e delle unità non residenziali, applicando i prezzi di mercato. La presente disposizione si applica anche ai contratti già in essere, ai sensi dell'art. 1339 del codice civile. L'ente proprietario può stipulare contratti a canoni particolari nel caso di enti o associazioni senza fini di lucro per lo svolgimento di attività sociali per gli inquilini e di artigiani e commercianti per la realizzazione di servizi agli inquilini.

8. L'ente proprietario, d'intesa con il comune, può utilizzare il proprio patrimonio non destinato all'edilizia residenziale pubblica per far fronte allo stato di necessità, accertato dall'autorità giudiziaria o dai servizi sociali del comune, di nuclei familiari in possesso dei requisiti economico patrimoniali di cui all'art. 8 del regolamento regionale n. 1/2004. A tali nuclei si applica un canone determinato secondo le disposizioni degli articoli 1571 e seguenti del codice civile. Al fine di verificare lo stato di necessità, i comuni possono istituire specifiche commissioni che prevedano la rappresentanza dell'ente proprietario e degli inquilini.

9. Tutti gli interventi di sviluppo, volti alla realizzazione di nuovi edifici e di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica esistente, sono attuati nel rispetto della normativa vigente in materia di risparmio energetico degli edifici e della deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2007, n. 5018, modificata dalle deliberazioni della Giunta regionale 31 ottobre 2007, n. 5773 e 22 dicembre 2008, n. 8745, e della normativa in materia di barriere architettoniche.

10. I nuovi interventi di edilizia residenziale pubblica devono rispecchiare soluzioni tipologiche e morfologiche di qualità favorendo la socialità delle persone. La scala di intervento deve essere proporzionata e compatibile al contesto evitando, ove possibile, la eccessiva concentrazione di unità abitative e garantendo una presenza adeguata di verde condominiale.

Art. 35.

Contributi di solidarietà
(Art. 7, legge regionale n. 27/2007)

1. I comuni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di politica sociale, e le ALER sostengono, secondo i principi di cui al presente articolo, gli assegnatari che non sono in grado di far fronte al pagamento del canone di locazione e dei servizi prestati dall'ente proprietario.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituita, senza oneri, una specifica commissione, di cui fanno parte i rappresentanti del comune, tra i quali il presidente, e dell'ente proprietario interessato; è garantita la presenza di due rappresentanti degli assegnatari.

3. Nell'ambito dei principi di cui al presente articolo, comuni ed enti proprietari definiscono le modalità di funzionamento della commissione e concordano ulteriori modalità organizzative per:

a) assicurare efficacia ed efficienza all'attività della commissione;

b) definire un quadro organico di azioni a livello territoriale per le finalità di cui all'art. 33, comma 2.

4. Gli assegnatari che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 presentano la richiesta del contributo di solidarietà all'ente proprietario ed al comune di residenza.

5. A seguito della richiesta, e comunque almeno con cadenza trimestrale, il comune e l'ALER convocano congiuntamente la commissione di cui al comma 2, per ciascun ente proprietario di patrimonio di edilizia residenziale pubblica, per la individuazione dei contributi da erogare. La commissione determina gli interventi economici da effettuare in base alle risorse congiuntamente conferite dal comune e dall'ente proprietario. A tal fine gli enti proprietari presentano alla commissione il rendiconto delle spese relative ai servizi effettivamente prestati.

6. Agli interventi di cui al comma 3 si provvede:

a) con le risorse dell'ente proprietario derivate dalla locazione di immobili per uso diverso da quello di patrimonio di edilizia residenziale pubblica quali negozi, autorimesse e laboratori, al netto delle quote di amministrazione e manutenzione nonché degli oneri fiscali;

b) con le risorse del comune sulla base della verifica dei casi di bisogno, tenendo conto degli interventi attuati nell'ambito delle politiche sociali comunali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 267/2000.

7. Comuni ed enti proprietari possono concordare misure strutturali di sostegno per particolari situazioni di disagio accertato dai servizi sociali del comune.

Art. 36.

Aggiornamenti
(Art. 10, legge regionale n. 27/2007)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, anche con le modalità di cui all'art. 37, comma 5, aggiorna periodicamente o a seguito di modifiche delle condizioni socio-economiche ed abitative intervenute nella Regione Lombardia:

a) l'incidenza percentuale di cui all'allegato C;

b) le maggiorazioni di cui all'art. 34, comma 2;

c) i limiti di accesso al canone moderato di cui all'art. 40;

d) il costo convenzionale di cui all'allegato B per le unità abitative realizzate dopo il 2010, in coerenza con la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi delle costruzioni;

e) la percentuale di cui all'art. 46, comma 1.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce:

a) le modalità e i criteri per le verifiche e i controlli di cui all'art. 31, comma 9;

b) il contratto tipo di cui all'art. 32, comma 2;

c) le modalità di verifica della sostenibilità e di comunicazione alla Regione dei dati di cui all'art. 33, comma 3.

3. L'importo del canone è adeguato annualmente nella misura del 75 per cento dell'aumento ISTAT dei prezzi generali al consumo. Per gli inquilini collocati in area di protezione l'aggiornamento decorre dal 1° gennaio 2011. Per gli inquilini collocati in area dell'accesso l'aggiornamento decorre dal 1° gennaio 2010.

Art. 37.

Norme transitorie
(Art. 11, legge regionale n. 27/2007)

1. La determinazione dei canoni ai sensi del presente capo per quanti sono assegnatari alla data del 28 novembre 2007 produce effetti a decorrere dal 1° gennaio 2008.

2. Gli enti proprietari aggiornano:

a) l'anagrafe dell'utenza secondo l'ISEE-ERP di cui all'art. 31, comma 3;

b) l'anagrafe del patrimonio al fine di verificare le valutazioni relative allo stato di conservazione dell'immobile di cui all'allegato B.

3. In attuazione degli obiettivi di cui all'art. 33, comma 1, in fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2010:

a) al fine di garantire un progressivo adeguamento alle nuove modalità di determinazione del canone di locazione di cui all'art. 31:

1) l'aumento medio dei canoni derivante dall'applicazione del presente capo non può essere superiore a:

a) 23 per cento per i nuclei familiari collocati in area di protezione fatto salvo il canone minimo di cui all'art. 31, comma 5;

b) 28 per cento per i nuclei familiari collocati in area dell'accesso;

c) 37 per cento per i nuclei familiari collocati in area della permanenza.

Nel caso l'aumento medio, derivante dall'applicazione del presente capo, sia superiore, gli enti proprietari provvedono a ridurre proporzionalmente i canoni, fino a concorrenza delle percentuali d'incremento medio sopra indicate;



2) per i nuclei familiari già assegnatari alla data del 28 novembre 2007, qualora l'eventuale variazione del canone sia superiore al 50 per cento del canone determinato alla medesima data sulla base della normativa vigente, la percentuale di aumento eccedente il 50 per cento è graduata in tre anni a partire dal 28 novembre 2007; non si procede a graduazione nel caso l'aumento ulteriore sia inferiore a dieci euro al mese. Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, non vengono presi in considerazione gli aumenti dei canoni dovuti a ragioni diverse dalle nuove modalità di calcolo, quali l'aumento del reddito del nucleo familiare, la mobilità verso alloggio di maggiori dimensioni o con caratteristiche che comunque comportano aumento del canone. Per i nuclei familiari collocati in area di protezione l'ente proprietario può graduare l'aumento anche su più anni in funzione della situazione economica della famiglia assegnataria; per i nuclei familiari collocati in area di accesso e permanenza l'ente proprietario può graduare l'aumento anche su più anni qualora l'aumento sia pari o superiore rispettivamente a cento e centocinquanta euro al mese. A partire dal 1° gennaio 2009, la graduazione può essere effettuata dall'ente proprietario su più anni anche per aumenti inferiori. L'ente proprietario può rateizzare su più anni le somme dovute dagli inquilini a conguaglio per l'applicazione del presente capo in data successiva al 1° gennaio 2008. La graduazione e la rateizzazione possono essere effettuate ferma restando l'attuazione degli obiettivi di sostenibilità di cui all'art. 33, comma 1;

b) al fine di assicurare la buona conservazione del patrimonio esistente gli enti proprietari destinano le maggiori risorse derivanti dall'applicazione della presente legge alla manutenzione del patrimonio, secondo le priorità individuate nel programma di manutenzione di cui all'art. 33, comma 4;

c) al fine di avviare processi di razionalizzazione ed economicità del sistema di edilizia residenziale pubblica, le ALER sono tenute a non superare, per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, le percentuali di costo per spese generali e di amministrazione di cui alle righe 7 e 16 del prospetto 4 del bilancio di esercizio 2005;

d) per gli assegnatari collocati nell'area della protezione, gli enti proprietari e i comuni interessati possono concordare con i rappresentanti degli inquilini modalità di sostegno al pagamento delle spese a rimborso relative agli oneri per la fornitura del servizio calore.

4. Per coloro che sono destinatari di provvedimento di assegnazione dopo il 28 novembre 2007, le norme sulla determinazione del canone sono immediatamente applicate.

5. Entro il 31 dicembre 2009, l'Osservatorio regionale della condizione abitativa, allargato ai rappresentanti degli enti proprietari, dei lavoratori e degli inquilini, verifica gli impatti delle disposizioni di cui al presente capo ed elabora proposte da sottoporre alla Giunta regionale, con particolare riguardo alle previsioni di cui all'art. 31, comma 5, e all'art. 36.

6. Le modalità di calcolo dei canoni previste dal presente capo si applicano, con la decorrenza di cui al comma 1, anche agli alloggi di cui agli articoli 7 e 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 (Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia) convertito con legge 15 febbraio 1980, n. 25, e all'art. 2, primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti) convertito con legge 25 marzo 1982, n. 94.

Capo III

PARTECIPAZIONE DELL'UTENZA ALLA GESTIONE

Art. 38.

Autogestione

(Articoli 32, 33, 34 e 35, legge regionale n. 91/1983)

1. Gli enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione da parte degli assegnatari dei servizi accessori, degli spazi comuni e della manutenzione degli immobili, fornendo alle gestioni autonome l'assistenza tecnica, amministrativa, legale, necessaria per la loro costituzione e per il corretto funzionamento.

2. Per gli stabili ultimati prima del 24 dicembre 1983, l'ente gestore autorizza la gestione autonoma qualora venga richiesta da almeno il 60 per cento degli assegnatari dello stabile; in tal caso l'autorizzazione ha efficacia vincolante nei confronti di tutti gli assegnatari.

3. L'ente gestore può motivatamente deliberare di non dare corso alla gestione autonoma nel caso si presentino particolari difficoltà, ovvero di interromperla in qualsiasi momento in caso di cattivo funzionamento.

4. La cessazione della gestione autonoma prevista dal comma 2 può essere richiesta con motivata deliberazione dell'assemblea degli assegnatari; l'ente gestore delibera in merito alla richiesta nei sessanta giorni successivi all'adozione della deliberazione suddetta.

5. La gestione autonoma si riferisce a tutti o ad alcuno dei servizi indicati dall'art. 32, comma 1, e può estendersi, previa autorizzazione dell'ente gestore, all'impiego parziale o totale delle quote per la manutenzione degli stabili.

6. Le gestioni autonome sono costituite mediante convenzione e sono disciplinate da apposito regolamento approvato dall'ente gestore, sentite le organizzazioni degli assegnatari.

7. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce i criteri per la stesura del regolamento di cui al comma 6.

8. Gli assegnatari in gestione autonoma sono tenuti a versare all'ente gestore il canone nella misura prevista dall'art. 31 e le spese per i servizi previste dall'art. 32, detratte le somme riferentesi ai servizi autogestiti e la relativa quota di spese generali e di amministrazione, determinata dall'ente gestore in relazione all'ampiezza dei contenuti dell'autogestione, ed in conformità con i criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 7.

9. L'assegnatario corrisponde alla gestione autonoma le somme dovute per i servizi autogestiti con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 6.

10. L'assegnatario moroso nei confronti della gestione autonoma è considerato tale anche nei confronti dell'ente gestore e pertanto perseguibile ai sensi dell'art. 34, commi 5 e 6.

11. Nel caso che l'autogestione comprenda la manutenzione, le gestioni autonome formano programmi pluriennali di intervento, da attuarsi secondo progetti annuali e sulla base del regolamento di cui al comma 6.

12. I programmi ed i progetti sono approvati dall'ente gestore e sono controllati nella loro attuazione dall'ente medesimo il quale, in caso di inadempienza da parte della gestione autonoma, può eseguire direttamente le opere previste nei programmi di intervento, e comunque i lavori necessari ed urgenti, ed addebitarne i costi alla gestione suddetta.

13. Presso ogni ente gestore viene costituito un fondo vincolato alla specifica destinazione degli interventi manutentivi, nel quale confluiscono le quote che tutti gli assegnatari in gestione autonoma sono tenuti a versare nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 6.

14. Ogni gestione autonoma preleva dal fondo la somma da utilizzare per interventi manutentivi in misura non superiore al volume complessivo dei versamenti effettuati dagli assegnatari facenti parte della gestione medesima.

15. L'ente gestore può autorizzare prelievi anche eccedenti tale limite nel caso di interventi manutentivi necessari ed urgenti, stabilendo le modalità di copertura della spesa da parte della gestione autonoma.

Art. 39.

Partecipazione dell'utenza

(Art. 35-bis, legge regionale n. 91/1983)

1. I comuni e gli enti gestori promuovono e favoriscono la partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi ed assicurano le necessarie informazioni sia agli utenti sia alle loro organizzazioni sindacali.



2. La Regione favorisce altresì la partecipazione degli utenti alla formazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica tramite preventiva consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli assegnatari.

3. Gli assegnatari hanno facoltà di incaricare, con comunicazione scritta, gli enti gestori della riscossione della quota mensile di adesione all'organizzazione sindacale prescelta. L'ente gestore effettua almeno trimestralmente, a titolo non oneroso, il versamento con rendiconto delle somme riscosse alle organizzazioni sindacali cui competono.

4. Comuni ed enti gestori riconoscono e promuovono il diritto di riunione degli utenti e delle loro organizzazioni sindacali, anche concedendo opportuni spazi, in forma sia temporanea che permanente, a canone agevolato.

5. Quanto disposto dal presente articolo è attuato mediante protocolli di intesa tra enti gestori ed organizzazioni sindacali degli utenti.

Capo IV

ALTRE TIPOLOGIE DI CANONE

DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 40.

Canone moderato

(Art. 8, legge regionale n. 27/2007)

1. Nelle ipotesi di cui all'art. 28, comma 3, il canone è determinato nel piano economico-finanziario presentato dal soggetto attuatore, in funzione dell'unità abitativa e in misura tale da coprire, congiuntamente al contributo pubblico, gli oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché i costi di gestione delle unità abitative.

2. Il valore annuo del canone moderato, comunque inferiore a quello di mercato ed articolato in funzione dei costi di realizzazione, non può essere superiore al 5 per cento del costo di realizzazione al metro quadrato per la superficie dell'abitazione, come definita dalla Giunta regionale. Il costo di realizzazione è dato dal costo dell'intervento edilizio, riconosciuto sulla base dei costi standard definiti dalla Giunta regionale, sommato al costo dell'area o al costo di acquisto dell'immobile. La Giunta regionale può individuare, in riferimento all'articolazione territoriale dei valori di mercato, i limiti massimi di oscillazione dei valori del canone moderato da applicare.

3. La durata del contratto relativo alla locazione dell'unità abitativa a canone moderato non può essere inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti possono essere rinnovati per un periodo di quattro anni. L'importo del canone è adeguato annualmente nella misura del 75 per cento dell'aumento ISTAT dei prezzi generali al consumo.

4. Possono accedere agli alloggi a canone moderato i nuclei familiari con ISEE-ERP, determinato a norma dell'allegato 1 del regolamento regionale n. 1/2004, non superiore a 40.000,00 euro.

5. Per le unità abitative a canone moderato già realizzate alla data del 1° gennaio 2009 è facoltà del soggetto attuatore:

a) tenere ferma la disciplina relativa ai canoni di locazione di cui al regolamento regionale n. 1/2004 o determinare i canoni ai sensi del presente articolo;

b) procedere alle assegnazioni secondo le disposizioni del regolamento regionale n. 1/2004 o secondo le disposizioni dell'art. 28. Se il comune non aderisce alla convenzione di cui all'art. 28, comma 3, entro sessanta giorni, il soggetto attuatore provvede direttamente.

6. Nell'ipotesi di espletamento con esito negativo delle procedure per l'individuazione dei destinatari, le unità abitative possono essere locate in deroga ai requisiti economici e ad un canone determinato tenendo conto dell'andamento del mercato e delle condizioni economiche dell'inquilino.

Art. 41.

Locazione studenti

(Art. 1, commi 4 e 5, legge regionale n. 40/2004)

1. Per far fronte ad esigenze di permanenza temporanea per motivi di frequenza di studenti, provenienti da altro comune, iscritti a corsi universitari e post universitari, comunque denominati, possono essere realizzate strutture alloggiative da assegnare in locazione.

2. Le strutture di cui al comma 1 possono essere realizzate da università, cooperative e loro consorzi, fondazioni o altri soggetti a seguito di partecipazione ad apposito bando della Regione che individua il contributo massimo concedibile, la durata dell'iniziativa, nonché il limite massimo dell'ISEE dei fruitori che non deve superare i 44.000,00 euro, riferito anche alla famiglia di origine. I realizzatori-gestori devono adottare una contabilità separata per ogni iniziativa ammessa al contributo. Il bando stabilisce inoltre i criteri necessari per individuare l'eventuale sovracompenso ad opera del contributo e quindi la restituzione di somme alla Regione. I fruitori delle strutture devono essere studenti iscritti a corsi di laurea universitaria, master, dottorati e corsi di specializzazione post laurea comunque denominati. Il gestore della struttura redige una graduatoria delle domande di fruizione in base all'ISEE. Il canone di locazione è stabilito in base alle norme vigenti.

Art. 42.

Canone convenzionato

(Art. 1, legge regionale n. 14/2007)

1. L'intervento promosso e attuato da soggetti pubblici o privati per favorire l'accesso alla casa a soggetti che sono considerati meritevoli del sostegno pubblico costituisce servizio abitativo nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, anche ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 12/2005.

2. Fanno parte del sistema regionale di edilizia residenziale pubblica i servizi abitativi a canone convenzionato finalizzati ad aumentare l'offerta di alloggi in affitto; per servizi abitativi a canone convenzionato si intendono gli alloggi o i posti letto aventi le seguenti caratteristiche:

a) destinati a categorie di cittadini che non sono in grado di sostenere i canoni di libero mercato, ovvero che hanno esigenze abitative di tipo temporaneo collegate a particolari condizioni di lavoro o di studio;

b) i cui canoni sono inferiori a quelli di mercato;

c) per la cui realizzazione sono previste agevolazioni diverse da sovvenzioni pubbliche, quali la cessione di aree o l'accesso a finanziamenti agevolati o la concessione di titoli sociali per il pagamento del canone di affitto secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale.

Art. 43.

Modalità di attuazione dei servizi abitativi a canone convenzionato

(Art. 2, legge regionale n. 14/2007)

1. Ferme restando le vigenti norme sulla realizzazione, l'accesso e la gestione delle altre tipologie di alloggi di edilizia residenziale pubblica, le modalità di attuazione degli interventi relativi ai servizi abitativi a canone convenzionato sono disciplinate da una specifica convenzione stipulata tra il soggetto attuatore, il comune nel quale l'intervento è realizzato e la Regione.

2. La Giunta regionale approva una convenzione tipo, nella quale sono stabiliti gli elementi essenziali ai quali devono uniformarsi le singole convenzioni di cui al comma 1, secondo i seguenti criteri:

a) individuazione dei beneficiari effettuata dal soggetto attuatore;

b) pubblicità dell'iniziativa ai fini della partecipazione dei destinatari degli alloggi o dei posti letto;

c) situazione economica ISEE-ERP, definita con le modalità e i criteri di cui al regolamento regionale n. 1/2004, non superiore a



40.000,00 euro per i soggetti aventi esigenze abitative di tipo temporaneo collegate a particolari condizioni di studio o di lavoro e per ogni altra categoria di beneficiari;

d) determinazione del canone di locazione, il cui ammontare deve essere inferiore a quello di mercato e coprire gli oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché i costi di gestione dell'immobile, tenendo conto della redditività dell'investimento; il canone annuo non può comunque essere superiore al 5 per cento del prezzo di cessione fissato a livello comunale per gli alloggi in edilizia residenziale convenzionata;

e) durata almeno trentennale della convenzione rinnovabile ad eccezione dei casi in cui è prevista la locazione collegata ad un patto di futura vendita per i quali la Giunta regionale definisce i limiti a cui devono attenersi i piani finanziari;

f) determinazione di standard di servizio relativi alle caratteristiche generali dei complessi edilizi e dei servizi annessi, anche in relazione alle diverse categorie di destinatari;

g) modalità di redazione e di monitoraggio, effettuato sulla base di un apposito sistema informativo predisposto dalla Regione, ivi compresa la contabilità separata per la realizzazione dell'intervento e l'esercizio del servizio al fine di verificare il risultato conseguito dal soggetto attuatore in relazione all'agevolazione fruita e il rapporto tra costi e ricavi;

h) modalità per l'individuazione di quote di alloggi da riservare, nell'ambito del piano economico finanziario, ad un canone comunque inferiore a quello di cui alla lettera d), a nuclei familiari aventi i requisiti economici per accedere alle altre tipologie di edilizia residenziale pubblica di cui al regolamento regionale n. 1/2004 o a categorie ritenute a livello locale meritevoli di tutela per la funzione sociale svolta, nei limiti di cui alla lettera c);

i) modalità di determinazione delle sanzioni contrattuali per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione, anche in ragione del vantaggio economico conseguito.

3. La Regione e i comuni esercitano, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni di verifica e controllo relativamente all'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione di cui al comma 1, nonché al rispetto degli standard di servizio, da parte dei soggetti promotori e attuatori.

Art. 44.

Fondo regionale

(Art. 3, legge regionale n. 14/2007)

1. Per le finalità di cui all'art. 42, la Regione concorre, attraverso Finlombarda S.p.A., alla costituzione di un apposito fondo. Le spese di gestione sono a carico del fondo stesso.

TITOLO IV

VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE

DEL PATRIMONIO

Capo I

VENDITA DEL PATRIMONIO

Art. 45.

Finalità

(Art. 1, legge regionale n. 27/2007)

1. Il presente titolo disciplina la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica mediante programmi di razionalizzazione e sviluppo.

Art. 46.

Alloggi assegnati

(Art. 9, legge regionale n. 27/2007)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 47 per la vendita di unità abitative libere da inquilini, gli enti proprietari possono procedere alla vendita di unità abitative esclusivamente per esigenze di razionalizzazione ed economicità della gestione del patrimonio, nella misura massima del 20 per cento delle unità abitative esistenti alla data del 28 novembre 2007. Nel computo della percentuale sono comprese le unità abitative alienate ai sensi dell'art. 47.

2. I proventi sono destinati allo sviluppo, alla valorizzazione e alla riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, con priorità per il recupero delle unità abitative non assegnabili al fine di prevenire il fenomeno delle occupazioni abusive, anche per interventi sugli impianti volti alla sicurezza degli inquilini, per l'incremento del risparmio energetico, con priorità per gli immobili o complessi di immobili dove le spese per riscaldamento siano particolarmente elevate, per interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla realizzazione di recinzioni per garantire la sicurezza degli inquilini. Gli enti proprietari non hanno la disponibilità dei proventi. L'impiego è disciplinato dal provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 4, che approva il piano predisposto dall'ente proprietario secondo le modalità disciplinate dal presente articolo. I comuni che accertano l'assenza di fabbisogno di edilizia residenziale pubblica destinano i proventi alla realizzazione di servizi, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 12/2005. A tali comuni non si applica il limite di cui al comma 1. Le norme del presente comma si applicano anche alle vendite di cui all'art. 47.

3. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni, anche in forma associata, e le ALER predispongono un programma per la valorizzazione e la razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, anche congiuntamente al piano di cui all'art. 47. Tale programma ha ad oggetto le unità abitative collocate in condominio con proprietari privati, interi edifici i cui inquilini hanno preliminarmente espresso, in prevalenza, interesse all'acquisto ed interi edifici la cui vendita risponde ad esigenze di razionalizzazione ed economicità della gestione dell'edificio stesso. Gli enti proprietari possono derogare al limite di cui al comma 1 solo qualora tale limite non consenta di alienare nemmeno un singolo edificio per l'intero.

4. Il programma di cui al comma 3 è elaborato nel rispetto delle presenti disposizioni, della programmazione regionale e delle modalità indicate dalla Giunta regionale; il programma è approvato dalla Giunta regionale ed ha la durata di cinque anni.

5. I comuni e le ALER determinano il valore di mercato delle unità abitative mediante apposita perizia redatta dal soggetto proprietario, in coerenza con le valutazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio. L'importo così determinato viene abbattuto del 20 per cento al fine di individuare il valore dell'immobile occupato.

6. Il proprietario comunica la proposta di vendita all'assegnatario di cui all'art. 31, comma 4, ad un prezzo inferiore del 20 per cento del valore determinato ai sensi del comma 5. Anche al fine di ridurre i contenziosi, nel caso in cui l'assegnatario sia un soggetto che, in forza delle procedure avviate ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sia stato destinatario di un invito a proporre offerta d'acquisto, ed abbia aderito a tale invito versando la somma richiesta quali oneri per la procedura amministrativa, la proposta di vendita è comunicata ad un prezzo inferiore del 30 per cento del valore determinato ai sensi del comma 5, a condizione che non vi sia una lite o, se avviata, si rinunci alla causa entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta di vendita. L'ente proprietario può prevedere dilazioni nel pagamento del prezzo, anche per il corrispettivo dell'usufrutto previsto al comma 8, lettera b).

7. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi nel piano di vendita gli assegnatari o i loro familiari conviventi i quali non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.



8. L'assegnatario che non accetti, entro sei mesi, la proposta di vendita ha diritto:

a) alla assegnazione di altra unità abitativa in mobilità nel medesimo quartiere o in prossimità, considerata idonea e con superficie conforme allo standard previsto dall'art. 13, comma 9, del regolamento regionale n. 1/2004 e in normale stato di manutenzione e conservazione ai sensi delle disposizioni per la determinazione del canone. A tal fine l'ente proprietario può agevolare la mobilità mediante rimborso delle spese di trasloco e di rinnovo dei contratti d'utenza;

b) alla costituzione dell'usufrutto sull'unità abitativa per gli assegnatari ultra sessantacinquenni e per i nuclei familiari assegnatari che comprendono una o più persone con handicap grave ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/1992. Il corrispettivo dell'usufrutto è determinato sulla base del valore dell'immobile occupato e deve essere corrisposto all'atto del rogito. Nel caso in cui la nuda proprietà non venga acquistata dai parenti entro il secondo grado, può essere venduta all'asta.

9. L'ente proprietario favorisce le procedure di mobilità consensuale tra l'assegnatario non interessato all'acquisto e altro assegnatario di unità abitativa di edilizia residenziale pubblica interessato all'acquisto dell'unità abitativa posta in vendita.

10. Nel caso in cui l'assegnatario rifiuti due proposte di mobilità verso unità abitative di dimensioni e caratteristiche idonee alla composizione del nucleo familiare, preferibilmente in prossimità, e non abbia rilasciato l'unità abitativa, l'ente proprietario avvia la procedura di mobilità forzata, coinvolgendo i servizi sociali del comune ed assicurando all'inquilino il rimborso delle spese di trasloco e di rinnovo dei contratti d'utenza.

11. L'ente proprietario assicura l'alienazione di tutte le unità abitative dell'immobile, entro cinque anni dall'approvazione del piano di valorizzazione. Alle vendite delle unità abitative che si liberano a seguito delle procedure di cui ai commi 8, lettera a), e 10, si procede con le seguenti modalità:

a) l'alloggio viene offerto ad altri assegnatari di unità abitative di edilizia residenziale pubblica e a nuclei familiari in area della decadenza, mediante bando pubblico ad un prezzo pari a quello di cui al comma 5 con priorità per coloro che abitano nello stesso quartiere;

b) nel caso di mancata alienazione in seguito alla procedura di cui alla lettera a), l'ente proprietario emana un bando in favore di nuclei familiari soggetti a provvedimenti di sfratto da unità abitative diverse da edilizia residenziale pubblica, giovani coppie come definite all'art. 3 della legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia) e nuclei familiari con almeno tre figli, con un ISEE-ERP non superiore a 35.000 euro, ad un prezzo pari a quello di cui al comma 5;

c) nel caso di mancata alienazione in seguito alle procedure di cui alle lettere a) e b), si procede con asta pubblica, ponendo a base d'asta il valore di mercato.

12. Le unità abitative vendute ai sensi del presente articolo e dell'art. 47 non sono soggette a limiti e restrizioni temporali per le successive vendite, nel caso di acquisto a prezzo di mercato. Nei casi di cui ai commi 6, 9 e 11, lettere a) e b), l'unità abitativa non può essere rivenduta prima che siano decorsi dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto, salvo il decesso dell'acquirente. In tutti i contratti di vendita di unità abitative ai sensi del presente articolo e dell'art. 47, deve essere inserita, a pena di nullità, la previsione del diritto di prelazione a favore dell'ente alienante.

13. I divieti di cessione previsti per gli acquirenti di unità abitative di edilizia residenziale pubblica non operano per le alienazioni di quota tra soggetti che hanno acquistato congiuntamente l'immobile di edilizia residenziale pubblica, a condizione che il soggetto acquirente continui ad abitare o comunque abiti l'immobile, e non lo alieni a sua volta, per il residuo periodo di durata del vincolo.

14. L'ente proprietario comunica annualmente alla Giunta regionale il numero delle unità abitative alienate, l'ammontare dei proventi percepiti ed il relativo utilizzo.

15. Anche al fine di garantire la sicurezza degli immobili e per contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive, gli enti proprietari assicurano il pieno utilizzo delle autorimesse, dei posti auto e delle unità non residenziali. Nel programma di cui al comma 3, gli enti proprietari favoriscono l'alienazione delle autorimesse e dei posti auto ai residenti nell'immobile oggetto del programma. Il prezzo di vendita è fissato dall'ente proprietario tenendo conto dello stato di conservazione dell'immobile.

Art. 47.

Alloggi liberi

(Art. 11-bis, legge regionale n. 31/1985)

1. È consentita la vendita degli alloggi e relative pertinenze, liberi da inquilini, di proprietà delle ALER o dei comuni, soggetti al regolamento regionale n. 1/2004 per esigenze di razionalizzazione ed economicità della gestione del patrimonio, in presenza di una delle seguenti ipotesi:

a) alloggi collocati in edifici in condominio;

b) alloggi ubicati in aree o immobili di pregio, la cui vendita risulti economicamente vantaggiosa ai fini dello sviluppo e dell'incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

2. Alle vendite di cui al comma 1 si procede con asta pubblica, ponendo a base d'asta il valore di mercato dell'alloggio libero determinato mediante apposita perizia.

3. Le vendite relative agli alloggi in condominio nel quale l'ALER o il comune abbiano la maggioranza dei millesimi sono condizionate all'esito positivo della vendita di tutti gli alloggi ancora edilizia residenziale pubblica dell'intero edificio.

4. I proventi delle vendite sono destinati all'incremento e al recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

5. I piani di vendita, elaborati dall'ente proprietario ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono autorizzati dalla Giunta regionale previa valutazione del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica sul territorio comunale e del piano di reimpiego.

6. Per le medesime esigenze di razionalizzazione ed economicità della gestione del patrimonio, nonché al fine di promuovere l'inserimento nei quartieri di edilizia residenziale pubblica di nuove categorie sociali, e con le procedure di cui ai commi 4 e 5, le ALER e i comuni possono prevedere specifici progetti per la destinazione a canone moderato di cui al regolamento regionale n. 1/2004 degli ulteriori alloggi derivanti da ristrutturazioni, senza ridurre il numero di alloggi destinati a canone sociale e per rispondere, in particolare, alle esigenze abitative di nuclei familiari soggetti a provvedimenti di sfratto, giovani coppie e famiglie numerose.

TITOLO V

SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLA LOCAZIONE

Capo I

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

Art. 48.

Fondo per il sostegno all'affitto
(Art. 2, legge regionale n. 2/2000)

1. È istituito il fondo regionale per il sostegno finanziario all'accesso alle abitazioni in locazione per i nuclei familiari in situazione economica disagiata, costretti ad accedere al mercato privato.

2. Il fondo concorre a realizzare gli obiettivi di cui al comma 1 con il fondo nazionale di cui all'art. 11 della legge n. 431/1998.

3. Al finanziamento del fondo si provvede:

a) con le assegnazioni finanziarie attribuite alla Regione in sede di ripartizione del fondo nazionale;

b) con risorse autonome regionali;

c) con risorse proprie dei comuni, iscritte nei rispettivi bilanci.

4. La disponibilità del fondo sono utilizzate per la concessione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione a favore dei nuclei familiari aventi i requisiti economici definiti dalla Giunta regionale, tenuto conto di quelli stabiliti dallo Stato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 7 giugno 1999 (Requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e criteri per la deter-



minazione degli stessi) e ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

5. La Giunta regionale, sentiti i comuni e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini, determina altresì uno schema tipo per le modalità di valutazione della situazione economica, le procedure amministrative e di pagamento, anche con l'intento di garantire la facilità di accesso all'intervento e l'immediato riconoscimento delle somme spettanti e al fine di facilitare le procedure di erogazione.

6. Il riconoscimento del diritto d'intervento e la gestione delle procedure amministrative di erogazione delle somme spettanti competono alle amministrazioni comunali, che possono a tal fine stipulare convenzioni con soggetti terzi che operano senza fini di lucro.

7. Nel caso in cui i comuni non provvedano, nei termini stabiliti dalla Giunta regionale, a indire il bando per la raccolta delle domande di contributo, è data facoltà alla Giunta regionale di procedere ai necessari interventi sostitutivi, quali l'indizione del bando in luogo dei comuni inadempienti, la convenzione con soggetti abilitati alla raccolta delle domande ed il pagamento diretto del contributo in favore dei beneficiari.

8. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle autocertificazioni presentate dai beneficiari del contributo, che compete ai comuni ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto legislativo n. 109/1998, i comuni, in attesa dell'istituzione di propri appositi servizi, possono chiedere alla Regione di operare in loro vece, previa stipula di apposita convenzione. A tal fine la Giunta regionale approva uno schema tipo di convenzione.

9. La Giunta regionale determina, a consuntivo, l'entità globale delle somme spettanti ai singoli comuni, nonché le modalità di pagamento delle stesse, definendo eventuali forme di incentivazione al concorso finanziario dei comuni al fondo.

10. I comuni che concorrono con risorse proprie al finanziamento possono integrare ed estendere il campo di applicazione della normativa regionale, definendo ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi dei richiedenti.

Capo II

SOSTEGNO AGLI OPERATORI

Art. 49.

*Fondo per il sostegno alla locazione temporanea
(Art. 2, comma 17, legge regionale n. 2/2000)*

1. È istituito un fondo finalizzato, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge n. 431/1998, a sostenere le iniziative intraprese dai comuni per favorire la mobilità nel settore della locazione, attraverso il reperimento, anche mediante l'acquisto o il recupero, di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati. A tal fine i comuni possono costituire agenzie o istituti per la locazione e stipulare convenzioni con cooperative edilizie per la locazione. L'erogazione di tale fondo avviene in conformità ai criteri contenuti nel PRERP di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), ed a quanto disciplinato dai provvedimenti di attuazione del PRERP adottati dalla Giunta regionale.

Art. 50.

*Valutazione del riparto delle risorse
(Art. 2, comma 18, legge regionale n. 2/2000)*

1. La valutazione di efficacia ed efficienza della ripartizione delle risorse di cui agli articoli 48, comma 1, e 49 è effettuata con il programma annuale previsto dall'art. 3, comma 2, lettera b).

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51.

Norma di abrogazione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali:

a) la legge regionale 13 dicembre 1977, n. 63 (Provvedimenti ed agevolazioni creditizie per l'attuazione di un programma regionale straordinario di edilizia residenziale);

b) la legge regionale 10 marzo 1978, n. 30 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 1977, n. 63, concernente «Provvedimenti ed agevolazioni creditizie per l'attuazione di un programma straordinario di edilizia residenziale»);

c) la legge regionale 6 dicembre 1979, n. 74 (Provvidenze a favore di enti locali per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree per l'attuazione degli interventi di edilizia residenziale);

d) la legge regionale 7 giugno 1980, n. 90 (Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, beneficiarie dei finanziamenti per l'edilizia pubblica residenziale e disposizioni finanziarie integrative per l'attuazione del primo biennio del piano decennale ex legge 457);

e) la legge regionale 23 gennaio 1981, n. 11 (Interpretazione autentica dell'art. 2, secondo comma, della legge regionale 7 giugno 1980, n. 90);

f) la legge regionale 4 gennaio 1982, n. 3 (Promozione di interventi integrati di edilizia residenziale agevolata-convenzionata regionale, convenzionata e sovvenzionata);

g) la legge regionale 4 gennaio 1983, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 74 «Provvidenze a favore degli enti locali per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree per l'attuazione degli interventi di edilizia residenziale»);

h) la legge regionale 27 agosto 1983, n. 64 (Modificazione alla legge regionale 4 gennaio 1982, n. 3);

i) la legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);

j) la legge regionale 5 dicembre 1983, n. 92 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 91 «Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica»);

k) la legge regionale 20 aprile 1985, n. 31 (Cessione in proprietà di alloggi degli IACP costruiti senza il contributo o il concorso dello Stato e norme per la valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica);

l) la legge regionale 20 aprile 1985, n. 32 (Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale);

m) la legge regionale 19 aprile 1986, n. 10 (Determinazione dei canoni di locazione per gli alloggi acquisiti o realizzati ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge 15 febbraio 1980, n. 25 e dell'art. 2, primo comma del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94);

n) la legge regionale 4 maggio 1990, n. 28 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 e successive modificazioni e integrazioni concernente «Disciplina dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica»);

o) la legge regionale 20 novembre 1991, n. 21 (Modifiche alle leggi regionali 4 gennaio 1982, n. 3 «Promozione di interventi integrati di edilizia residenziale agevolata-convenzionata regionale, convenzionata e sovvenzionata» e 20 aprile 1985, n. 32 «Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale»);

p) la legge regionale 28 settembre 1992, n. 37 (Limite di reddito per la determinazione dei canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica - Modifica dell'art. 28 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 e proroga degli articoli 44 e 46 della legge regionale 4 maggio 1990, n. 28);



q) la legge regionale 15 dicembre 1993, n. 39 (Contributi in conto capitale per la costruzione, l'acquisto e il recupero di abitazioni di edilizia residenziale pubblica);

r) la legge regionale 28 aprile 1995, n. 30 (Istituzione degli IACP di Lecco e di Lodi);

s) la legge regionale 28 aprile 1995, n. 32 (Concessione di contributi in conto capitale ai soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche);

t) la legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 (Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle aziende lombarde per l'edilizia residenziale - ALER);

u) la legge regionale 29 marzo 1997, n. 8 (Modifiche alla legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di Edilizia Residenziale Pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale - ALER»);

v) la legge regionale 22 luglio 2002, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale - ALER»);

w) la legge regionale 8 febbraio 2005, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»»);

x) la legge regionale 13 luglio 2007, n. 14 (Innovazioni del sistema regionale dell'edilizia residenziale pubblica: disciplina dei servizi abitativi a canone convenzionato);

y) la legge regionale 8 novembre 2007, n. 27 (Criteri generali per la determinazione dei canoni per l'edilizia residenziale pubblica e norme sulla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica);

z) la legge regionale 8 novembre 2007, n. 28 (Istituzione dell'Azienda lombarda per l'edilizia residenziale (ALER) della Provincia di Monza e Brianza);

aa) la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 36 (Modifiche a leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica).

2. Sono o restano abrogate altresì le seguenti disposizioni:

a) il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 6 dicembre 1980, n. 99 (Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 - Terza variazione al bilancio 1980 e al bilancio pluriennale 1980-82);

b) l'art. 31 della legge regionale 25 maggio 1983, n. 48 (Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e al bilancio pluriennale 1983-1985 con modifiche di leggi regionali - Primo provvedimento);

c) l'art. 17 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 97 (Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e al bilancio pluriennale 1983-1985 con modifiche di leggi regionali - Terzo provvedimento);

d) gli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 novembre 1991, n. 21 (Modifiche alle il regolamento regionale 4 gennaio 1982, n. 3 «Promozione di interventi integrati di edilizia residenziale agevolata-convenzionata regionale, convenzionata e sovvenzionata» e 20 aprile 1985, n. 32 «Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale»);

e) i commi da 41 a 43-ter e da 48 a 52-ter dell'art. 3 della legge 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»);

f) i commi da 9 a 18-ter dell'art. 2 della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l'assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione);

g) i commi 37 e 41 dell'art. 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale);

h) i commi 10 e 11 dell'art. 3 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi conte-

nuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001);

i) la lettera e) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 17 dicembre 2001, n. 26 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto della manovra di finanza regionale);

j) il comma 27 dell'art. 6 e i commi 6 e 11 dell'art. 7 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 17 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2002 ed al bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);

k) il comma 11 dell'art. 3 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 32 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2003);

l) il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 11 agosto 2003, n. 16 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2003 ed al bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);

m) il comma 7 dell'art. 3 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 27 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2004);

n) i commi da 4 a 7 dell'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 40 (Legge finanziaria 2005);

o) il comma 11 dell'art. 1 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 17 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2006 ed al bilancio pluriennale 2006/2008 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);

p) l'art. 2 della legge regionale 22 marzo 2007, n. 6 (Disposizioni in materia di opere pubbliche e di edilizia residenziale pubblica - Collegato);

q) il comma 27 dell'art. 7 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 18 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);

r) gli articoli 10 e 11 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2008);

s) l'art. 2 della legge regionale 31 marzo 2008, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2008);

t) i commi da 4 a 7 dell'art. 4 della legge regionale 16 luglio 2009, n. 13 (Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio e urbanistico della Lombardia).

Art. 52.

Norma finale

1. I risultati e gli effetti prodotti dalle leggi e dalle disposizioni abrogate o modificate ai sensi dell'art. 51, nonché gli atti adottati sulla base delle medesime leggi e disposizioni permangono e restano validi ed efficaci. Tali leggi e disposizioni continuano inoltre ad applicarsi fino alla conclusione dei procedimenti amministrativi attuativi ancora in corso.

2. I riferimenti normativi alle leggi e alle disposizioni riunite nel presente testo unico, abrogate dall'art. 51, si intendono fatti al presente testo unico.



Art. 53.

Norma finanziaria

1. All'autorizzazione delle spese previste dagli articoli 4, 5, comma 3, 22, 41, 44, 48 e 49 si provvede con successivo provvedimento di legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 4 dicembre 2009

FORMIGONI

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/910 del 24 novembre 2009).

(Omissis).

10R1074

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 14 dicembre 2009, n. 16.

Interventi a favore degli ex dipendenti della SLOI.

(Pubblicata del Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 22 dicembre 2009)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento a favore degli ex dipendenti della SLOI

1. La provincia concede un riconoscimento di carattere istituzionale e una somma una tantum di duemila euro agli ex operai, intermedi e impiegati della SLOI e agli ex dipendenti di altre imprese che sono ancora in vita all'entrata in vigore di questa legge e che hanno svolto almeno due anni di servizio, anche non continuativo, presso lo stabilimento SLOI di Trento, in considerazione del rilevante impatto sulle condizioni di vita cui sono stati esposti i lavoratori della SLOI nello svolgimento dell'attività lavorativa. Le modalità per l'attuazione di quest'articolo sono stabilite con deliberazione della giunta provinciale.

Art. 2.

Memoria storica della vicenda SLOI

1. La provincia promuove presso la fondazione museo storico del Trentino la costituzione di una sezione che raccolga e documenti la ricostruzione storica delle vicende dello stabilimento SLOI di Trento e delle condizioni dei lavoratori.

2. Al fine di far luce e comprendere gli effetti dei processi delle lavorazioni effettuate dalla SLOI di Trento, la provincia promuove un progetto di ricerca storico documentale sulla salute dei lavoratori e sulla situazione sanitaria all'interno dello stabilimento della SLOI di Trento e di altri stabilimenti della provincia che hanno avuto un forte impatto sulla salute dei lavoratori, anche avvalendosi dei propri enti strumentali.

Art. 3.

Premio in memoria dei lavoratori della SLOI

1. La giunta provinciale istituisce un premio diretto a valorizzare e incentivare le buone pratiche e la ricerca sulla prevenzione del rischio chimico nelle imprese, in memoria della drammatica vicenda che ha interessato i lavoratori della SLOI, presso la quale sono state trascurate le norme di prevenzione del rischio e il rispetto della salute dei lavoratori.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1 si provvede con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio sull'unità previsionale di base 40.5.130 (Altri interventi per servizi socio-assistenziali).

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 2 si provvede con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio sull'unità previsionale di base 35.5.110 (Interventi per le attività culturali).

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 3 si provvede con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio sull'unità previsionale di base 44.5.110 (Spese per il servizio sanitario provinciale).

4. La giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 14 dicembre 2009

DELLAI

10R1100

LEGGE PROVINCIALE 17 dicembre 2009, n. 17.

Modificazioni della legge urbanistica provinciale e della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).

(Pubblicata del Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 53 del 29 dicembre 2009)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 113 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale)

1. All'art. 113 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e di parcheggi residenziali e commerciali in deroga»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In caso di parcheggi al servizio di edifici con destinazione commerciale necessari per soddisfare gli standard di parcheggio stabiliti ai sensi della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (legge provinciale sul commercio), il comma 1 si applica anche per la realizzazione di parcheggi che non distano più di trecento metri dall'edificio



in questione, sono esclusivamente a disposizione dell'attività commerciale, hanno funzioni di parcheggio pertinenziale e sono collocati in un'area distinta dagli spazi pubblici per attività collettive, verde pubblico e parcheggi pubblici.»

Art. 2.

Modificazioni dell'art. 104-bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22⁸
(Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)

1. All'art. 104-bis della legge provinciale n. 22 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e di parcheggi residenziali e commerciali in deroga»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In caso di parcheggi al servizio di edifici con destinazione commerciale necessari per soddisfare gli standard di parcheggio stabiliti ai sensi della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (legge provinciale sul commercio), il comma 1 si applica anche per la realizzazione di parcheggi che non distano più di trecento metri dall'edificio in questione, sono esclusivamente a disposizione dell'attività commerciale, hanno funzioni di parcheggio pertinenziale e sono collocati in un'area distinta dagli spazi pubblici per attività collettive, verde pubblico e parcheggi pubblici.»

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 17 dicembre 2009

DELLAI

10R1101

LEGGE PROVINCIALE 17 dicembre 2009, n. 18.

Modificazioni della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige n. 53 del 29 dicembre 2009)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 3 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre)

1. All'art. 3 della legge provinciale n. 12 del 1992, come modificato dall'art. 42 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente:

«(b-bis) limitatamente all'attività di assistente di turismo equestre, i soggetti in possesso di titoli abilitativi inerenti la pratica del turismo equestre e dell'equitazione di campagna rilasciati dalle federazioni sportive del comitato olimpico nazionale italiano (CONI) che hanno conseguito l'abilitazione prevista dall'art. 6 secondo le specifiche modalità e i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione di questa legge;»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Coloro che esercitano la professione prevista all'art. 2, comma 3, sono tenuti a garantire una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento dell'attività, rispondente ai contenuti minimi stabiliti dalla provincia.»

Art. 2.

Modificazione dell'art. 5 della legge provinciale n. 12 del 1992

1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale n. 12 del 1992 è sostituita dalla seguente:

«d) chi svolge attività equestre nell'ambito delle federazioni sportive del CONI o di circoli e associazioni a carattere sportivo;».

Art. 3.

Modificazione dell'art. 6 della legge provinciale n. 12 del 1992

1. Nel comma 7 dell'art. 6 della legge provinciale n. 12 del 1992, come sostituito dall'art. 42 della legge provinciale n. 23 del 2007, le parole: «I soggetti abilitati all'esercizio delle professioni turistiche di cui all'art. 2» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti che presentano la denuncia di inizio attività prevista dall'art. 3».

Art. 4.

Modificazione dell'art. 14 della legge provinciale n. 12 del 1992

1. Dopo il comma 1-bis dell'art. 14 della legge provinciale n. 12 del 1992, come modificato dall'art. 42 della legge provinciale n. 23 del 2007, è inserito il seguente:

«1-bis 1. L'esercizio dell'attività di assistente di turismo equestre in mancanza della copertura assicurativa prevista dall'art. 3, comma 4-bis, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 500 euro.»

Art. 5.

Modificazione dell'art. 14-bis della legge provinciale n. 12 del 1992

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 14-bis della legge provinciale n. 12 del 1992 sono inserite le parole: «L'esercizio dell'attività di assistente di turismo equestre è sospeso inoltre nei casi di mancanza della copertura assicurativa prevista dall'art. 3, comma 4-bis, e fino ad avvenuta regolarizzazione.»

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le modificazioni apportate da questa legge alla legge provinciale n. 12 del 1992 hanno effetto dalla data di entrata in vigore delle modificazioni apportate alla medesima legge dall'art. 42 della legge provinciale n. 23 del 2007.

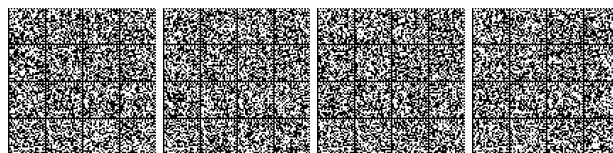
2. Gli assistenti di turismo equestre che hanno presentato la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge provinciale n. 12 del 1992, sono tenuti ad adeguarsi a quanto previsto dal comma 4-bis del medesimo articolo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 17 dicembre 2009

DELLAI

10R1102



LEGGE PROVINCIALE 28 dicembre 2009, n. 19.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2010).

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 53 del 29 dicembre 2009)

(Omissis).

10R1103

LEGGE PROVINCIALE 28 dicembre 2009, n. 20.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012.

(Pubblicata al 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 53 del 29 dicembre 2009)

(Omissis).

10R1104

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 28 settembre 2009, n. 5.

Norme in materia di bonifica.

(Pubblicato nel Supplemento n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43 del 20 ottobre 2009)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. L'attività di bonifica rappresenta uno strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale, nonché alla tutela e valorizzazione delle produzioni agricole e dei territori agricoli, finalizzato al miglioramento del reddito dell'agricoltura e al mantenimento degli insediamenti e della struttura rurale del territorio.

2. Per l'attuazione di tali obiettivi, in attuazione del principio di sussidiarietà, la Provincia autonoma di Bolzano, di seguito chiamata semplicemente Provincia, si avvale dei consorzi di bonifica, ai quali riconosce prevalente ruolo sul territorio ai fini della progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica e irrigazione nonché degli interventi di tutela ambientale.

3. Nell'ambito di dette finalità la presente legge provinciale disciplina:

a) le modalità dell'intervento pubblico per la bonifica e l'irrigazione, tenendo conto degli obiettivi dei fondi strutturali di sostegno dell'Unione europea, delle linee generali della programmazione nazionale e provinciale di sviluppo, al fine di assicurare il coordinamento delle attività di bonifica e irrigazione con le altre azioni per la gestione delle risorse idriche nonché con le azioni previste nei piani di bacino, nel piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia, nel piano di tutela delle acque e negli altri strumenti legislativi e di programmazione della Provincia;

b) l'ordinamento dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

Art. 2.

Opere di bonifica

1. Rientrano nelle opere di bonifica:

a) le fosse e i canali di bonifica e le loro pertinenze;
b) gli impianti idrovori, comprese le abitazioni di servizio;
c) le strade di bonifica, le strade rurali ad uso pubblico e le strade interpoderali ricadenti nei comprensori di bonifica;
d) i cantieri e le strutture amministrative consortili;
e) le opere e gli impianti consortili per l'utilizzazione delle acque ai fini agricoli, irrigui, potabili e di bonifica;
f) gli impianti consortili di produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica per usi agricoli;
g) le opere di sistemazione idraulico-agraria, se tali opere sono volte ai fini pubblici della stabilità del terreno e del buon regime delle acque;

h) le opere di bonificazione dei terreni deficienti di scolo;

i) le opere stradali, edilizie o d'altra natura che sono di interesse comune del comprensorio o di una parte rilevante di esso;

j) la riunione di più appezzamenti, anche se appartenenti a proprietari diversi, in convenienti unità fondiarie.

2. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) fosse di bonifica: i collettori principali e secondari di bonifica;

b) canali di bonifica: i corsi d'acqua artificiali ricadenti in tutto o in parte nel comprensorio consortile, indipendentemente dalla loro inclusione nell'elenco delle acque demaniali, ad esclusione dei fiumi e dei tratti di corso d'acqua che per le loro caratteristiche geomorfologiche e idrauliche possono essere classificati come torrenti montani;

c) canali irrigui: i corsi d'acqua artificiali aventi funzione principale o esclusiva di trasporto dell'acqua irrigua.

3. Sono opere di bonifica di interesse provinciale:

a) le fosse e i canali di bonifica iscritti nell'elenco delle acque demaniali, i canali di bonifica ed irrigui di proprietà degli enti pubblici territoriali, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario o anche di privati, se hanno particolare rilevanza per il comprensorio, e loro pertinenze;

b) le opere di captazione, accumulo e trasporto dell'acqua irrigua e potabile di particolare rilevanza ai fini dello sviluppo dei territori rurali;

c) gli impianti idrovori, comprese le abitazioni di servizio;

d) la ricomposizione fondiaria;

e) tutte le altre opere di cui al comma 1, se sono di interesse comune per un intero comprensorio o parte rilevante di esso.

4. Sono opere di bonifica di competenza privata tutte le opere minori necessarie ai fini della realizzazione della bonifica, secondo quanto previsto dagli strumenti di pianificazione provinciale e consorziale.

5. I privati possono affidare l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di cui al comma 4 nonché le opere di miglioramento fondiario ai consorzi di bonifica e ai consorzi di miglioramento fondiario.

6. In caso di inadempienza da parte dei privati dell'obbligo dell'esecuzione delle opere previste dalla pianificazione di cui al comma 4, l'esecuzione delle opere è affidata ai consorzi di bonifica con decreto



del direttore della Ripartizione provinciale Agricoltura, che fissa anche il termine di completamento dei lavori.

7. Le spese relative alle opere eseguite ai sensi del comma 4 sono a carico dei proprietari dei fondi su cui insistono le opere, in rapporto ai benefici conseguiti. Per l'esecuzione di tali opere la Giunta provinciale può concedere contributi.

Art. 3.

Opere di bonifica di competenza provinciale

1. L'ufficio competente in materia di bonifica presso la Ripartizione provinciale Agricoltura individua, in collaborazione con la Ripartizione provinciale Opere idrauliche, le opere di bonifica di competenza provinciale presenti sul territorio della provincia e ne forma un elenco.

2. L'elenco di cui al comma 1, previo parere positivo del comitato tecnico-amministrativo per la bonifica previsto dall'art. 28, è soggetto all'approvazione da parte dell'assessore competente per l'agricoltura e viene poi pubblicato all'albo pretorio dei comuni interessati per dieci giorni consecutivi. Contro il provvedimento dell'assessore è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione. L'elenco definitivo viene pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

3. La presenza delle opere di bonifica incluse nell'elenco di cui al comma 1 sulle singole particelle viene annotata nel libro fondiario su domanda del presidente del consorzio di bonifica competente. Nel testo dell'annotazione viene indicato che le opere di bonifica site sugli immobili interessati sono tutelate dalle vigenti norme in materia di polizia amministrativa. L'elenco definitivo delle opere di cui al comma 1 viene periodicamente aggiornato con la medesima procedura. La cancellazione delle opere dall'elenco di cui al comma 1 comporta la cancellazione della relativa annotazione tavolare.

4. Le particelle di proprietà della Provincia, sulle quali si trovano opere di bonifica di cui all'art. 2, comma 3, fanno parte del demanio provinciale e vengono iscritte tavolarmente con la denominazione «Provincia autonoma di Bolzano: demanio pubblico - ramo bonifica».

5. La Provincia, contestualmente al provvedimento di affidamento in concessione ai consorzi di bonifica dell'esecuzione delle opere di cui all'art. 2, comma 3, che entrano a far parte del demanio provinciale di cui al comma 4, dispone a favore dei consorzi di bonifica l'affidamento delle opere eseguite, a decorrere dalla data del collaudo o dell'eventuale provvedimento di esproprio.

6. I diritti di servitù costituiti per l'esecuzione di opere di bonifica di interesse provinciale sono iscritti tavolarmente a favore del demanio provinciale di cui al comma 4.

7. I rapporti fra la Provincia e i consorzi di bonifica sono regolati da un apposito disciplinare, approvato dalla Giunta provinciale.

Art. 4.

Comprensori di bonifica e consorzi di bonifica

1. Il territorio provinciale è classificato territorio di bonifica ed è suddiviso in comprensori di bonifica.

2. I comprensori di bonifica di cui al comma 1 sono delimitati in modo da costituire unità omogenee sotto il profilo idrografico e idraulico, tali da risultare funzionali alle esigenze di programmazione, esecuzione e gestione dell'attività di bonifica, di irrigazione, di difesa del suolo e di coordinamento dell'intervento pubblico con quello privato.

3. La Giunta provinciale delimita i comprensori di bonifica. La relativa deliberazione è soggetta a pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige. Detta pubblicazione produce gli effetti della pubblicità del perimetro consortile nei confronti di tutti gli interessati.

4. Per ciascun comprensorio di bonifica non può essere costituito più di un consorzio di bonifica. I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche a carattere associativo che operano secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sussidiarietà, assicurando altresì una costante informazione dei consorziati e delle comunità locali sulle attività svolte. Essi sono amministrati per mezzo dei propri organi, i cui componenti sono scelti dai consorziati secondo quanto previsto dalla presente legge.

5. I consorzi di bonifica si costituiscono con deliberazione della Giunta provinciale, se la proposta raccoglie l'adesione di coloro che rappresentano la maggior parte del territorio incluso nel perimetro consortile. Si presume che vi sia tale maggioranza se:

a) in sede di pubblicazione della proposta non sono state mosse opposizioni o le opposizioni prodotte, avuto riguardo allo scopo e agli interessi rappresentati dagli opposenti, non risultano tali da far prevedere gravi turbamenti nella vita del consorzio;

b) nell'adunanza degli interessati, indetta dal Presidente della Provincia, la proposta raccoglie il voto favorevole della maggioranza dei presenti e quest'ultima rappresenta almeno un quarto della superficie territoriale prevista.

6. I consorzi possono, in mancanza dell'iniziativa privata, essere eccezionalmente costituiti anche d'ufficio, con deliberazione della Giunta provinciale, se si riconosce che la bonifica di un dato comprensorio a mezzo del consorzio è necessaria.

7. Per assicurare l'efficienza dell'azione di bonifica, la Giunta provinciale può provvedere alla soppressione e alla fusione dei consorzi di bonifica nonché alla modifica dei loro confini territoriali.

Art. 5.

Partecipazione al consorzio

1. Fanno parte dei consorzi di bonifica i proprietari, pubblici e privati, dei beni immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito del relativo comprensorio territoriale.

2. La partecipazione al consorzio è obbligatoria. Presso ciascun consorzio è istituito il catasto consortile, nel quale sono registrate, per ciascun immobile, le titolarità della proprietà. La qualifica di consorziato è acquisita con l'iscrizione delle proprietà immobiliari nel catasto consortile.

3. Se è previsto dallo statuto consortile, le attribuzioni dei consorziati, anziché dal proprietario, sono esercitate dall'affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, se questi sono tenuti, per legge o per contratto, al pagamento dei contributi consortili di cui all'art. 30.

4. Il proprietario, nell'ipotesi di cui al comma 3, comunica al consorzio i nominativi e gli estremi del titolo per il quale ricorrono le ipotesi stesse, ai fini della loro iscrizione nei ruoli di contribuzione e dell'annotazione nel catasto consortile.

Art. 6.

Consorzio di bonifica di secondo grado

1. La Giunta provinciale, anche su richiesta dei consorzi territorialmente interessati, può costituire consorzi di bonifica di secondo grado tra consorzi, se sussistono interessi comuni a più comprensori.

2. Nell'organo amministrativo dell'ente di secondo grado i consorzi aderenti devono essere adeguatamente rappresentati in base ai criteri della superficie territoriale, del numero dei consorziati e dell'entità complessiva della contribuzione.

3. Il consorzio di bonifica di secondo grado può deliberare l'ammissione anche di altri soggetti, pubblici e privati, che abbiano interesse a garantire l'esercizio delle derivazioni da invasi o da aste fluviali e a realizzare e gestire opere e servizi di interesse intercomprensoriale aventi finalità a carattere plurisettoriale. Il consorzio di bonifica di secondo grado può prevedere nei propri organi collegiali una adeguata rappresentanza dei predetti soggetti pubblici e privati.

4. I consorzi di bonifica di secondo grado sono disciplinati dalla normativa prevista per i consorzi di bonifica, in quanto applicabile.



Art. 7.

Funzioni dei consorzi di bonifica

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 i consorzi di bonifica esercitano, nell'ambito del comprensorio di competenza, le seguenti funzioni:

a) progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche di bonifica di cui all'art. 2, comma 3, anche avute in concessione dalla Provincia e dai comuni;

b) progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica di competenza privata di cui all'art. 2, comma 4;

c) progettazione, realizzazione e gestione delle opere di miglioramento fondiario di cui all'art. 43;

d) progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia in canali e condotte consortili nonché approvvigionamento idrico di imprese produttive e attività civili per usi che comportano la restituzione delle acque e sono compatibili con le successive utilizzazioni;

e) promozione e realizzazione, anche attraverso appositi accordi di programma, di azioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica, azioni per il risanamento delle acque, sostenibile sotto il profilo economico, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, azioni di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e di fitodepurazione nonché concorso a tali azioni;

f) realizzazione di opere di prevenzione e protezione dalle calamità naturali mediante interventi finalizzati al ripristino delle opere di bonifica e irrigazione, alla manutenzione idraulica, alla forestazione e al ripristino ambientale;

g) attuazione e promozione, anche tramite associazioni di consorzi riconosciute dalla Provincia, di attività di studio, ricerca e sperimentazione di interesse per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale nonché di attività di informazione e formazione e di attività di diffusione delle conoscenze circa la bonifica, l'irrigazione e le risorse acqua e suolo;

h) attuazione degli interventi di competenza, anche in economia, secondo le norme vigenti in materia.

2. I consorzi di bonifica possono progettare, realizzare e gestire strade, acquedotti ed elettrodotti rurali nonché opere di protezione civile. Possono altresì esercitare ogni altro compito connesso e funzionale alla difesa del suolo, alla conservazione dinamica e alla valorizzazione del sistema e dello spazio rurale ed alla tutela e gestione delle risorse idriche loro attribuite dalla normativa vigente nonché dagli atti di programmazione e dai provvedimenti di finanziamento di opere e di servizi della Provincia, delle comunità comprensoriali e dei comuni, nell'ambito delle rispettive competenze.

3. Nel comprensorio di competenza i consorzi di bonifica svolgono funzioni di vigilanza sulla corretta attuazione dei piani generali di bonifica da parte di tutti gli utenti. In caso di mancata esecuzione degli interventi necessari all'attuazione del piano da parte degli interessati, i consorzi di bonifica possono essere autorizzati dal direttore della Ripartizione provinciale Agricoltura ad eseguire interventi diretti all'adeguamento delle opere ed al funzionamento dei sistemi irrigui, con spese a carico degli inadempienti.

4. I consorzi provvedono altresì:

a) alla vigilanza sulle opere di bonifica e irrigazione;

b) all'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dalle norme di polizia amministrativa di cui al capo V attraverso gli agenti accertatori dei consorzi di bonifica;

c) al rilascio delle concessioni di cui all'art. 40.

5. I consorzi di bonifica possono stipulare apposite convenzioni con altri consorzi o enti locali per l'erogazione di servizi, per la progettazione di opere pubbliche, per la tenuta del catasto consortile, per la gestione del reticolo idrico minore e, in genere, per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio rurale.

6. Allo scopo di realizzare economie di gestione e di coinvolgere le potenzialità insistenti sui territori di competenza, i consorzi possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, che sono iscritti al registro delle imprese.

Art. 8.

Registro provinciale dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario

1. Presso l'ufficio competente in materia di bonifica della Ripartizione provinciale Agricoltura è istituito il registro provinciale dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

2. I consorzi comunicano all'ufficio di cui al comma 1 tutte le variazioni relative alla composizione degli organi consortili, entro trenta giorni dall'emanazione del relativo provvedimento.

3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 2 soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di 200,00 euro.

Capo II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO

Art. 9.

Statuto consortile

1. La composizione e le funzioni degli organi consortili nonché le modalità di organizzazione e gestione del consorzio sono regolate in un apposito statuto consortile, di seguito denominato statuto, approvato dal consiglio dei delegati, attenendosi alle linee guida fissate dalla Giunta provinciale.

2. Lo statuto è soggetto all'approvazione da parte della Giunta provinciale che può modificarlo, al fine di garantire l'efficienza dell'organizzazione dei singoli consorzi. Dopo la sua approvazione lo statuto è pubblicato per quindici giorni all'albo consortile; della pubblicazione è data notizia nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige e agli albi dei comuni del comprensorio consortile.

3. Per motivate ragioni finalizzate all'adeguamento a mutate situazioni normative od operative, la Giunta provinciale può modificare lo statuto, sentiti i consorzi interessati.

Art. 10.

Organi

1. Sono organi del consorzio:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio dei delegati;
- c) il consiglio d'amministrazione;
- d) il presidente;
- e) il revisore dei conti.

2. Gli organi consortili elettivi durano in carica cinque anni.

Art. 11.

Assemblea e sistema elettorale

1. L'assemblea è costituita dai proprietari consorziali che risultino iscritti nel catasto consortile e da coloro che esercitano le attribuzioni ai sensi dell'art. 5, comma 3, se sono in regola con il pagamento del contributo consortile di cui all'art. 30.

2. L'assemblea elegge nel proprio seno i membri del consiglio dei delegati.

3. La convocazione dell'assemblea avviene mediante pubblicazione, a cura del consorzio, del manifesto di indizione delle elezioni all'albo del consorzio e agli albi pretori dei comuni ricadenti nel perimetro consortile, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la data delle elezioni. La data, il luogo e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati per iscritto ad ogni proprietario consorziale almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni.

4. Le elezioni del consiglio dei delegati sono indette successivamente alla scadenza del mandato del consiglio uscente e comunque non oltre i dodici mesi dalla scadenza medesima.



5. Ogni elettore ha diritto al voto attivo e passivo e può farsi rappresentare nell'assemblea da altro consorziato; sono ammesse fino a tre deleghe per ogni elettore.

6. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti; per i falliti o sottoposti ad amministrazione giudiziaria, il diritto di voto è esercitato dal curatore o dall'amministratore.

7. In caso di comunione, il diritto di voto è attribuito a uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale è conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega si considera quale rappresentante della comunione il partecipante in possesso del maggior numero di quote e, in caso di parità di quote, quello più anziano.

8. Ai fini dell'elezione dei membri elettivi del consiglio dei delegati, gli aventi diritto al voto sono raggruppati per fasce di contribuenza, definite dallo statuto in numero non inferiore a uno e non superiore a cinque.

9. Il raggruppamento dei consorziati in singole fasce è effettuato con deliberazione del consiglio dei delegati del consorzio, indicante i criteri adottati per la determinazione dei relativi raggruppamenti nelle fasce predette.

10. Al fine di assicurare nel consiglio dei delegati un'adeguata rappresentanza di tutto il comprensorio consorziale, lo statuto può prevedere la suddivisione del comprensorio stesso in sezioni elettorali corrispondenti a uno o più comuni catastali.

11. Se il consorzio prevede l'istituzione delle sezioni, per ognuna di esse è assicurata l'elezione di almeno un rappresentante.

12. L'elezione del consiglio dei delegati si svolge separatamente per ogni sezione e contemporaneamente sezione per sezione.

13. L'elezione del consiglio dei delegati è valida, se partecipa alle elezioni almeno il 15 per cento degli elettori, calcolato sul numero degli iscritti nel catasto consortile. Se tale percentuale non viene raggiunta, sono indette nuove elezioni; in questo caso gli organi consortili restano in carica per l'ordinaria amministrazione e per un periodo di tempo che è stabilito dalla Giunta provinciale nel provvedimento di annullamento delle elezioni. Scaduto tale termine senza che sia disposta una nuova data per le elezioni, la Giunta provinciale nomina un commissario straordinario.

14. I verbali delle operazioni elettorali sono trasmessi all'ufficio competente in materia di bonifica presso la Ripartizione provinciale Agricoltura entro quindici giorni consecutivi dalla data dello svolgimento delle elezioni e sono pubblicati agli albi dei comuni del comprensorio e all'albo consortile.

15. Gli eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali sono presentati alla Giunta provinciale entro e non oltre quindici giorni consecutivi dalla data di pubblicazione dei verbali ai sensi del comma 14. Qualora siano accertate irregolarità essenziali, la Giunta provinciale annulla d'ufficio le elezioni totalmente o limitatamente alle sezioni interessate.

Art. 12.

Consiglio dei delegati

1. Il consiglio dei delegati è composto dai membri eletti dall'assemblea. Qualora tra gli aventi diritto al voto almeno il 5 per cento sia costituito da donne, nel consiglio dei delegati devono essere rappresentati entrambi i sessi.

2. Lo statuto fissa il numero dei delegati da eleggere. AL fine di assicurare, nel consiglio dei delegati, adeguate rappresentanze di tutto il comprensorio, nello statuto può essere prevista la suddivisione dei consiglieri per sezioni elettorali.

3. Il componente del consiglio dei delegati eletto dall'assemblea, che per qualsiasi motivo cessa dalla carica, è sostituito dal primo dei non eletti.

4. Nell'impossibilità di procedere alla sostituzione di cui al comma 3 e se il numero dei consiglieri si riduce a meno di due terzi, si provvede al rinnovo di tutte le cariche.

5. Al consiglio dei delegati sono attribuite le seguenti competenze:

- a) elegge, con votazioni separate, fra i suoi membri il presidente e il vicepresidente del consorzio nonché gli altri componenti del consiglio d'amministrazione;

- b) nomina il revisore dei conti;

- c) approva lo statuto e le sue eventuali modifiche;

- d) approva il regolamento di contabilità;

- e) approva le modifiche al comprensorio territoriale del consorzio;

- f) approva il bilancio preventivo annuale e il bilancio d'esercizio;

- g) approva il piano di classifica;

- h) approva i progetti per la realizzazione delle opere;

- i) approva l'accensione di prestiti o mutui passivi;

- j) delibera la partecipazione a enti, società o associazioni che siano di interesse per il consorzio;

- k) approva il regolamento di esercizio delle opere di bonifica;

- l) delibera su ogni altra materia riguardante il funzionamento del consorzio che non sia di competenza specifica degli altri organi;

- m) delibera sui ruoli di contribuenza stabiliti sulla base dei piani di classifica e del bilancio preventivo annuale.

6. Il consiglio dei delegati può delegare al consiglio d'amministrazione i compiti previsti al comma 5, lettere h) e i).

Art. 13.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio d'amministrazione:

- a) redige il bilancio preventivo annuale e il bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del consiglio dei delegati;

- b) propone al consiglio dei delegati le modifiche allo statuto;

- c) delibera i programmi di attività del consorzio;

- d) delibera in merito all'esecuzione delle opere approvate ai sensi dell'art. 12, comma 5, lettera h), ed al funzionamento di quelle esistenti;

- e) predispone i piani di classifica concernenti l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere nonché il funzionamento del consorzio;

- f) predispone i ruoli di contribuenza stabiliti sulla base dei piani di classifica e del bilancio preventivo annuale;

- g) delibera di agire o resistere in giudizio nonché le transazioni, giudiziali ed extra giudiziali, anche mediante compromessi arbitrali;

- h) delibera sulla concessione di servizi di esattoria e di cassa;

- i) provvede all'organizzazione e al funzionamento dei servizi nonché alla gestione dei rapporti di lavoro del personale dipendente;

- j) approva i regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi e per i rapporti con il personale dipendente;

- k) delibera l'acquisto e la vendita di beni immobili e mobili, le anticresi, le permuta, gli affitti, l'enfiteusi, la costituzione di usufrutto, di ipoteca o servitù e le cessioni di credito;

- l) stabilisce le condizioni per i singoli appalti, i cottimi, i lavori in economia, le forniture e i contratti di locazione di terreni;

- m) provvede all'aggiornamento del catasto consortile;

- n) provvede alla regolare conservazione e manutenzione di tutte le opere consortili;

- o) stabilisce le sanzioni da applicarsi ai consorziati in caso di inosservanza dello statuto e dei regolamenti interni;

- p) si pronuncia sui ricorsi di ogni genere presentati dai consorziati;

- q) autorizza tutte le spese ed esegue tutto ciò che riguarda la gestione amministrativa ed economica del consorzio, in conformità alle norme vigenti, allo statuto e alle deliberazioni del consiglio dei delegati.



2. In caso di necessità e d'urgenza il consiglio d'amministrazione può deliberare anche sulle materie di competenza del consiglio dei delegati, eccezione fatta per quelle previste dall'art. 12, comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), g) e m). I provvedimenti così emanati perdono qualsiasi efficacia se non vengono ratificati dal consiglio dei delegati nella sua prima riunione successiva.

3. Avverso le deliberazioni del consiglio d'amministrazione è ammesso ricorso al consiglio dei delegati da parte di tutti i soggetti ad obbligo di contribuzione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione all'albo consortile.

4. Il numero dei membri del consiglio d'amministrazione aventi diritto a compensi non può superare quello di due. Non sono considerati compensi i gettoni di presenza nei limiti previsti dalle vigenti norme provinciali.

Art. 14.

Presidente

1. Il presidente del consorzio:

- a) è il legale rappresentante del consorzio;
- b) convoca e presiede l'assemblea nonché le sedute del consiglio dei delegati e del consiglio d'amministrazione;
- c) firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza, con facoltà di delegare, limitatamente a quest'ultima e per determinate materie, il segretario del consorzio;
- d) firma i ruoli di contribuzione;
- e) sovrintende all'amministrazione consorziale e assicura l'osservanza delle norme di legge, dei regolamenti interni e dello statuto;
- f) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili;
- g) promuove i ricorsi e le azioni aventi carattere di urgenza, sottoponendoli poi alla ratifica del consiglio d'amministrazione;
- h) ordina i pagamenti e le riscossioni;
- i) presiede le gare per l'aggiudicazione di appalti e di forniture.

Art. 15.

Revisore dei conti

1. Il revisore dei conti è scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

2. La cancellazione o la sospensione dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti è causa di decadenza dalla carica.

3. Il revisore dei conti:

- a) vigila sulla gestione del consorzio;
- b) assiste alle adunanze del consiglio dei delegati e del consiglio d'amministrazione, se sono trattate questioni di tipo contabile;
- c) presenta al consiglio dei delegati una relazione sul bilancio preventivo annuale e sul bilancio d'esercizio;
- d) esamina e vista annualmente il conto di cassa.

4. Il revisore dei conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, dandone successivamente immediata comunicazione scritta al consiglio dei delegati.

5. Non possono essere nominati revisori dei conti:

- a) il presidente, il vicepresidente, i membri del consiglio dei delegati nonché i loro parenti e affini entro il secondo grado;
- b) le persone che hanno con il consorzio un rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

6. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il consiglio dei delegati provvede alla sostituzione del revisore dei conti entro tre mesi.

7. Se il revisore dei conti accerta gravi irregolarità, chiede al presidente l'immediata convocazione del consiglio dei delegati.

Art. 16.

Ufficiale rogante

1. Le funzioni di ufficiale rogante riguardo agli atti, ai contratti e alle gare, comprese quelle occorrenti per l'esecuzione delle opere pubbliche, di competenza dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, possono essere conferite dal consiglio di amministrazione a funzionari muniti del diploma di laurea in giurisprudenza, in servizio presso i consorzi medesimi o altri enti pubblici territoriali, o ai segretari comunali, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti.

2. Il funzionario incaricato delle funzioni di ufficiale rogante è tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili, e, in particolare, ad autenticare le copie degli atti originali da lui ricevuti a ogni effetto di legge nonché a rilasciare copie alle parti che ne facciano richiesta; custodisce, inoltre, i contratti in fascicoli per ordine cronologico e tiene il repertorio.

Art. 17.

Incompatibilità

1. Non possono essere eletti alle cariche negli organi di cui all'art. 10, comma 1, lettere b), c) e d), e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che hanno:

- a) rapporti di lavoro subordinato o incarichi professionali con il consorzio;
- b) lite pendente con il consorzio;
- c) contratti di fornitura o di appalto in corso con il consorzio;
- d) funzioni di vigilanza sul consorzio.

2. Non possono, inoltre, essere eletti alle cariche negli organi di cui all'art. 10, comma 1, e, se eletti, decadono dalla carica:

- a) coloro che hanno riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali, salvi gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali, fino a un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
- b) coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici per la durata dell'interdizione;
- c) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- d) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
- e) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;
- f) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il consorzio, si trovano legalmente in mora.

3. Non possono assumere contemporaneamente le cariche negli organi di cui all'art. 10, comma 1, lettere b), c) e d):

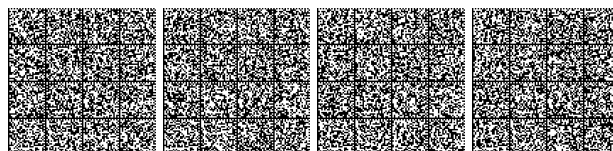
- a) i comproprietari iscritti in catasto pro indiviso;
- b) gli ascendenti e i discendenti;
- c) il suocero ed il genero;
- d) i fratelli;
- e) i coniugi.

4. Nello statuto possono essere previsti anche altri motivi di incompatibilità.

Art. 18.

Comitati di zona

1. I consorzi di bonifica possono prevedere, nello statuto, la costituzione di comitati di zona diretti a sovrintendere alle opere ivi programmate e realizzate.



Art. 19.

Pubblicazione e ricorsi

1. Gli atti degli organi consorziali devono essere pubblicati, per estratto contenente l'intero dispositivo e entro dieci giorni dalla loro adozione, all'albo pretorio del consorzio di bonifica per un periodo di dieci giorni consecutivi, salvo diversa previsione dello statuto per le deliberazioni adottate in via d'urgenza.

2. Avverso le deliberazioni del consiglio dei delegati tutti i soggetti ad obbligo di contribuzione possono presentare ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle deliberazioni.

Art. 20.

Contabilità e bilancio

1. La gestione economico-finanziaria e patrimoniale dei consorzi di bonifica si informa ai principi di efficienza, efficacia, economicità e pareggio di bilancio.

2. Sulla base dei principi di cui al comma 1 ciascun consorzio adotta un apposito regolamento di contabilità che disciplina l'ordinamento finanziario e contabile del consorzio stesso. Detto regolamento prevede in particolare:

- a) le modalità di redazione dei modelli contabili;
- b) il piano dei conti;
- c) le forme di controllo di gestione;
- d) le modalità di affidamento ed espletamento del servizio di tesoreria;
- e) il servizio di economato e di cassa;
- f) le modalità di copertura delle perdite di esercizio;
- g) le particolari modalità di controllo amministrativo e contabile.

3. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. I consorzi di bonifica predispongono, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo annuale elaborato per centri di costo. Il bilancio di esercizio è approvato entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 21.

Vigilanza

1. L'ufficio competente in materia di bonifica presso la Ripartizione provinciale Agricoltura vigila sui consorzi e interviene anche in via surrogatoria per garantire il buon funzionamento degli enti e la regolare attuazione dei loro fini istituzionali. Possono ricevere finanziamenti dalla Provincia solo quei consorzi per i quali non sono state accertate gravi violazioni delle norme statutarie dal comitato di cui all'art. 28 e i cui organi sono rinnovati secondo i termini fissati nella presente legge; questa limitazione cessa rispettivamente con la regolarizzazione e con il regolare rinnovo degli organi ovvero la nomina di un commissario.

2. Il direttore dell'ufficio di cui al comma 1 può disporre in ogni tempo ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei consorzi di bonifica, avendo accesso a tutta la documentazione.

3. Sono soggette al controllo di legittimità e di merito da parte del direttore dell'ufficio di cui al comma 1 le deliberazioni dei consorzi di bonifica concernenti il piano di classifica di cui all'art. 30, il cambiamento della proprietà immobiliare del consorzio e tutti gli interventi straordinari sulle opere di bonifica di proprietà della Provincia nonché sulle opere di bonifica di competenza provinciale.

4. Sono soggette al controllo di legittimità da parte del direttore dell'ufficio di cui al comma 1 le deliberazioni concernenti il bilancio preventivo annuale e il bilancio d'esercizio.

5. Le deliberazioni di cui ai commi 3 e 4 divengono esecutive, se il direttore dell'ufficio di cui al comma 1 non ne dispone l'annullamento nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento ovvero se, nello stesso termine, non inviti, con richiesta motivata, il consorzio a riesaminarle.

6. Parimenti le deliberazioni divengono esecutive se, entro i termini suddetti, il direttore dell'ufficio di cui al comma 1 dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità né di avere motivi per richiedere il loro riesame.

7. Le deliberazioni di riforma dell'atto, in conformità dei rilievi, sono soggette al solo controllo di legittimità da parte del direttore dell'ufficio di cui al comma 1.

8. Il termine di cui al comma 5 è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi. Dalla data di ricevimento delle controdeduzioni decorre un nuovo termine di 20 giorni.

Art. 22.

Amministrazione commissariale

1. Se nella gestione dei consorzi di bonifica sono riscontrate gravi irregolarità o non risulta assicurato il loro buon funzionamento, la Giunta provinciale dispone lo scioglimento dei loro organi di amministrazione e nomina un commissario incaricato dell'amministrazione dell'ente. Il commissario convoca, entro i termini fissati dalla deliberazione di nomina, l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio dei delegati.

2. Il commissario rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi organi consortili. Con le stesse modalità di cui al comma 1 si procede alla eventuale proroga del mandato commissariale o alla nomina di un nuovo commissario.

3. Fino all'insediamento dei nuovi organi consortili, il commissario amministra il consorzio in modo diligente e professionale secondo le regole della correttezza e adotta le misure a tal fine necessarie, anche eccedenti l'ordinaria amministrazione. Gli oneri derivanti da quest'attività, compreso il corrispettivo dovuto allo stesso commissario, sono comunque a carico del consorzio di bonifica.

Art. 23.

Prestazione di fideiussioni

1. Per il superamento di un eventuale stato di crisi in atto o per far fronte a passività di bilancio, la Giunta provinciale può prestare fideiussioni ai consorzi di bonifica per contrarre mutui eventualmente agevolati.

2. La prestazione della fideiussione è subordinata all'approvazione dei rendiconti da parte dell'amministrazione consortile.

3. L'accertamento dei requisiti di cui al comma 1 viene eseguito dalla Ripartizione provinciale Agricoltura.

4. Per i mutui di cui al comma 1, la Provincia può concorrere altresì, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, al pagamento degli interessi praticati dagli istituti di credito.

Art. 24.

Contributi

1. La Giunta provinciale può concedere contributi ai consorzi di bonifica per l'esecuzione, il ripristino e la manutenzione straordinaria delle opere di miglioramento fondiario, per l'acquisto di immobili nonché del macchinario a tali fini necessari.

2. La Giunta provinciale può concedere contributi ai consorzi di bonifica di secondo grado per l'attività d'assistenza e consulenza amministrativa, contabile e tecnica a favore dei consorzi associati.

Capo III

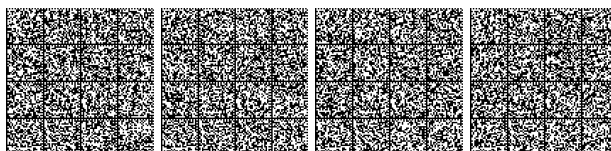
PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI BONIFICA

Art. 25.

Piano generale di bonifica

1. La Giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente per l'agricoltura, previo parere del comitato tecnico-amministrativo per la bonifica di cui all'art. 28, approva il piano generale di bonifica con il quale vengono definiti:

- a) la situazione, le problematiche e le prospettive della bonifica, dell'irrigazione e del territorio rurale;



b) gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione di bonifica della Provincia;

c) le modalità e i contenuti di coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione della Provincia e degli enti locali;

d) le principali attività, opere ed interventi da attuare nel periodo di attività del piano, con l'indicazione dei tempi e delle risorse di massima necessari.

2. Al fine di assicurare il coordinamento delle attività di bonifica con le altre azioni previste dalla programmazione a livello provinciale, nella redazione del piano generale di bonifica si deve tener conto del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, del piano di tutela delle acque e degli altri strumenti legislativi e di programmazione a livello provinciale.

3. Sulla base del piano generale di bonifica, ogni consorzio di bonifica predispone un piano di attuazione e gestione delle opere di bonifica tenendo conto di quanto previsto dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, dal piano di tutela delle acque, dal piano di gestione fluviale e dai piani di gestione dei bacini montani limitrofi. I piani di attuazione e gestione delle opere di bonifica vengono approvati con le stesse procedure previste per il piano generale di bonifica. Per la gestione delle fosse di bonifica, una conferenza dei servizi delle Ripartizioni provinciali competenti in materia di opere idrauliche, gestione delle risorse idriche, agricoltura, tutela delle acque e pesca deve rilasciare uno specifico parere.

4. Il piano di cui al comma 1 trova la sua attuazione mediante programmi annuali, approvati dalla Giunta provinciale, concernenti l'attività di bonifica e irrigazione ed è soggetto a revisione ogni dieci anni.

5. Nell'elaborazione e attuazione dell'attività di pianificazione e di programmazione concernente l'assetto del territorio, gli uffici provinciali a tal fine competenti e gli enti locali, nel rispetto delle competenze stabilite dalla legislazione in materia, tengono conto del piano di cui al comma 1 e prevedono norme di salvaguardia degli impianti di bonifica irrigua e idraulica esistenti, tenendo conto dei piani e programmi provinciali e comprensoriali relativi alle opere di cui all'art. 2.

6. La Giunta provinciale può autorizzare i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario ad eseguire interventi non previsti nei piani di cui al comma 3 e nel piano generale di bonifica.

7. L'ufficio competente in materia di bonifica presso la Ripartizione provinciale Agricoltura provvede agli studi, alle ricerche e alla redazione del piano generale di bonifica nonché alla compilazione del piano stesso, anche avvalendosi, se necessario, della collaborazione di esperti esterni all'amministrazione provinciale.

Art. 26.

Realizzazione delle opere di bonifica di interesse provinciale

1. Le opere di bonifica di interesse provinciale di cui all'art. 2, comma 3, vengono realizzate dalla Provincia direttamente o per concessione ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado. Per la progettazione e la realizzazione delle opere di bonifica di interesse provinciale vengono adottate le norme provinciali vigenti in materia di opere idrauliche, in quanto applicabili.

2. Se i risultati economici della bonifica si presentano sicuramente favorevoli, una quota della spesa può essere posta a carico dei consorziati, purché l'ammontare di tale quota non sia così elevato da escludere per i proprietari la convenienza della bonifica.

3. Alla spesa per le opere di competenza provinciale, che non siano a totale carico della Provincia, sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato e i comuni per i beni di loro pertinenza.

4. Su richiesta del consorzio e secondo le modalità previste dall'art. 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, la manutenzione straordinaria dei canali e delle fosse di interesse provinciale può essere effettuata anche dalla Ripartizione provinciale Opere idrauliche. In questo caso la Ripartizione provinciale Opere idrauliche può assumere anche le spese per l'esecuzione di tali lavori.

5. Il provvedimento di approvazione del piano generale di bonifica ha valore di dichiarazione di pubblica utilità per le opere di competenza della Provincia.

6. Per le opere di bonifica eseguite indipendentemente dal piano generale di bonifica e per i ripristini, la dichiarazione di pubblica utilità è implicita nel provvedimento della Giunta provinciale di approvazione del progetto.

7. Alle espropriazioni degli immobili necessarie ai fini della realizzazione delle opere di bonifica e all'occupazione temporanea di detti immobili si applicano le norme provinciali vigenti in materia.

8. Spetta all'amministrazione provinciale riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori per l'esecuzione delle opere di bonifica di competenza provinciale e per la loro manutenzione rispondono allo scopo cui devono servire, alle esigenze tecniche e alle buone regole dell'arte.

9. Nessun risarcimento è dovuto dalla Provincia per il mancato o insufficiente beneficio derivato dalle opere.

Art. 27.

Parere tecnico-economico

1. La realizzazione dei progetti di opere di bonifica di interesse provinciale è soggetta a preventivo parere tecnico-economico della commissione tecnica provinciale di cui all'art. 2 della legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, indipendentemente dall'ammontare del preventivo per la realizzazione dell'opera.

2. Il parere di cui al comma 1 sostituisce ad ogni effetto ogni altro parere di competenza di qualsiasi altro organo provinciale consultivo, prescritto dalla vigente normativa ai fini della realizzazione del progetto, ad eccezione dei pareri previsti dalle leggi provinciali in materia ambientale, in materia di risorse idriche e in materia di dighe, sbarramenti di ritenuta d'acqua ed invasi idrici artificiali.

3. Non è necessario esigere un nuovo parere per gli aumenti di spesa conseguenti a variazioni quantitative e qualitative del progetto che siano contenute entro il limite del quinto delle spese per il progetto approvato e siano tali da non mutare essenzialmente la natura delle opere.

Non occorre un nuovo parere nel caso di progetti di stralcio di un progetto esecutivo già approvato.

Art. 28.

Comitato tecnico-amministrativo per la bonifica

1. Per l'attuazione della presente legge è istituito presso la Ripartizione provinciale Agricoltura il comitato tecnico-amministrativo per la bonifica, di seguito denominato comitato tecnico-amministrativo.

2. Il comitato tecnico-amministrativo di cui al comma 1 è nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata di un quinquennio.

3. Esso è composto da:

a) il direttore della Ripartizione provinciale Agricoltura, che lo presiede;

b) il direttore della Ripartizione provinciale Foreste;

c) il direttore della Ripartizione provinciale Opere idrauliche;

d) un funzionario in servizio presso l'ufficio competente in materia di bonifica della Ripartizione provinciale Agricoltura, esperto in materia di bonifica e appartenente alla nona qualifica funzionale, proposto dall'assessore competente per l'agricoltura;

e) un esperto in materia di bonifica e di irrigazione in possesso della relativa abilitazione professionale, proposto dall'assessore competente per l'agricoltura;

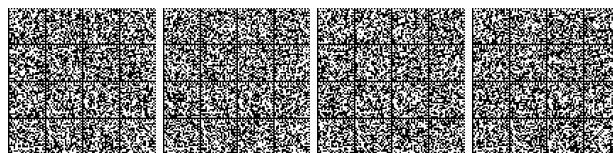
f) un laureato in giurisprudenza, esperto in materia di bonifica, proposto dall'assessore competente per l'agricoltura;

g) un esperto in materia tavolare e di catasto, proposto dall'assessore competente;

h) un rappresentante designato dal Consiglio dei comuni;

i) un esperto designato dalla Federazione provinciale dei consorzi di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario.

4. In caso di trattazione del piano generale di bonifica e dei piani di gestione di cui all'art. 25, il comitato tecnico-amministrativo è integrato da un funzionario in servizio presso l'ufficio competente per la tutela delle acque dell'Agenzia provinciale per l'ambiente, proposto dall'assessore competente.



5. La composizione del comitato tecnico-amministrativo deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

6. Il comitato tecnico-amministrativo è convocato dal presidente e le adunanze sono valide in presenza della maggioranza dei suoi componenti.

7. In caso d'impedimento, il presidente del comitato tecnico-amministrativo è sostituito dal direttore dell'ufficio competente per la bonifica presso la Ripartizione provinciale Agricoltura e il direttore della Ripartizione provinciale Opere idrauliche da un altro funzionario in servizio presso la ripartizione stessa a tal fine di volta in volta incaricato, mentre per gli altri membri sono nominati membri supplenti proposti dall'assessore rispettivamente competente.

8. Le deliberazioni del comitato tecnico-amministrativo sono adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

9. Qualora vi siano da trattare materie che richiedono una competenza specifica, il presidente del comitato tecnico-amministrativo può chiamare a partecipare, con voto consultivo, degli esperti anche provenienti da fuori provincia.

10. Funge da segretario un funzionario in servizio presso la Ripartizione provinciale Agricoltura, di qualifica non inferiore alla sesta.

11. Ai membri e al segretario del comitato tecnico-amministrativo è corrisposto, in quanto spettanti, il trattamento economico e di missione previsto dalla vigente normativa provinciale.

12. Oltre a quelli previsti dalla presente legge, il comitato tecnico-amministrativo può esprimere pareri:

a) in materia di ricorsi di cui all'art. 19;

b) in materia di opposizioni avverso la costituzione e l'ampliamento dei consorzi di bonifica;

c) di cui alla legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, in sostituzione della commissione tecnica ivi prevista, qualora un intervento, in base alle disposizioni vigenti, dovesse essere corredato anche del parere di questa commissione.

13. L'Amministrazione provinciale può inoltre sottoporre all'esame del comitato tecnico-amministrativo progetti, studi, problemi e quesiti connessi con la progettazione, l'esecuzione e la contabilizzazione di lavori di bonifica e di miglioramento fondiario, con operazioni di ricomposizione fondiaria e con l'attività di vigilanza e controllo dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

Art. 29.

Ripartizione della spesa

1. La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica o di singoli gruppi a sé stanti di esse e, in via provvisoria, sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.

2. La ripartizione definitiva e gli eventuali congruagli hanno luogo dopo l'accertamento dell'ultimazione dell'opera da parte dell'ufficio competente in materia di bonifica presso la Ripartizione provinciale Agricoltura.

Art. 30.

Contributi consortili

1. I proprietari degli immobili pubblici e privati, agricoli e extra-agricoli, ricadenti nei comprensori di bonifica di cui all'art. 4, che traggono beneficio dalle opere gestite dai consorzi di bonifica, sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica secondo le disposizioni della presente legge e nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale. In questi rientrano le spese per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la sorveglianza delle opere nonché per il funzionamento del consorzio.

2. I contributi consortili sono riscossi mediante versamento volontario presso la tesoreria oppure a mezzo dei concessionari del servizio per la riscossione dei tributi oppure, previa convenzione, da altri soggetti che riscuotono già tributi o tariffe per servizi pubblici dagli utenti consortili.

3. I contributi di bonifica e irrigazione costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti ed hanno natura tributaria.

4. Allo scopo di conseguire l'equo riparto delle spese per la realizzazione, gestione, vigilanza chiunque utilizzi in qualsiasi modo le medesime è assoggettato al pagamento dei contributi secondo le modalità e le prescrizioni fissate dal consorzio.

5. Ai fini del riparto delle spese consortili, gli immobili presenti nel territorio consortile vengono classificati dal consiglio dei delegati di ciascun consorzio di bonifica sulla base del beneficio ottenuto dall'azione di bonifica. Qualora il consiglio dei delegati non provveda alla classificazione entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, vi provvede un apposito commissario a tal fine nominato dalla Giunta provinciale. Le relative spese sono a carico del consorzio di bonifica inadempiente.

6. Il beneficio è riferito alle azioni di realizzazione, manutenzione, esercizio e sorveglianza e consiste nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili. Esso è distinto in:

a) beneficio di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere;

b) beneficio di natura idraulica, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili nel comprensorio, dal complesso degli interventi volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere, finalizzato a preservare il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque, comunque generati, conservando la fruibilità del territorio e la sua qualità ambientale;

c) beneficio di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad opere di bonifica e ad opere di bonifica ad opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue;

d) beneficio di presidio del territorio rurale, individuato dal vantaggio tratto dagli immobili, dal complesso di interventi volti alla conservazione ed allo sviluppo del territorio rurale.

7. Il piano di classifica approvato dal consiglio dei delegati ai sensi del comma 5 viene pubblicato pretorio dei comuni interessati per dieci giorni consecutivi. Contro detto piano è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione. Il piano di classifica viene pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige. Eventuali successive modifiche al piano di classifica sono soggette alle stesse procedure previste dal presente articolo.

8. L'ammontare del contributo consortile è determinato con deliberazione annuale di riparto della contribuzione, in proporzione ai benefici e secondo gli indici e i parametri di contribuzione.

9. Chiunque, ancorché non consorziato, utilizzi a qualsiasi titolo opere di bonifica come recapito di scarichi, anche se depurati e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, è tenuto a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.

10. I consorzi di bonifica provvedono al censimento degli scarichi nei canali consortili. Per ciascuno degli scarichi i consorzi di bonifica devono rivedere gli atti di concessione individuando il relativo canone, da determinare in proporzione al beneficio ottenuto secondo i criteri stabiliti dal piano di classifica.

11. I gestori di servizi di depurazione e di fognatura che, per l'esercizio di funzioni di loro competenza, utilizzano servizi e opere di bonifica, sono chiamati a contribuire alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle stesse in misura proporzionale al beneficio ottenuto. Tale beneficio, secondo i criteri stabiliti dal piano di classifica, è individuato sulla base dell'intera area, anche se non inclusa nel comprensorio consortile, che beneficia del servizio di fognatura e depurazione. Il contributo di bonifica, limitatamente alla quota riferita allo scolo delle acque reflue e meteoriche, è assolto dal gestore del servizio di depurazione.

12. Alla riscossione dei contributi si provvede secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette.

Art. 31.

Ripristino e manutenzione straordinaria delle opere di bonifica

1. Al ripristino e alla manutenzione straordinaria delle opere di bonifica si procede secondo le modalità previste per il loro finanziamento e la loro esecuzione.



2. Qualora la necessità della manutenzione straordinaria o del ripristino sia dovuta ad incuria o mancata ordinaria manutenzione, il consorzio di bonifica competente è tenuto a provvedere assumendone tutte le spese senza alcun onere per l'amministrazione provinciale.

3. Al fine di garantire la sicurezza nell'utilizzo delle strade di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), i consorzi di bonifica possono limitare il traffico su di esse, disponendo, ove necessario, anche la loro chiusura alla circolazione.

4. Le strade site nel comprensorio consortile, delle quali non è reperibile il proprietario o il suo legale rappresentante, su disposizione della Giunta provinciale passano in proprietà del consorzio competente per territorio. Qualora dette strade abbiano le caratteristiche indicate dall'art. 4 della legge provinciale 19 agosto 1991, n. 24, il passaggio di proprietà è subordinato all'assenso del comune nel quale esse sono site.

5. La Provincia può contribuire alla manutenzione ordinaria e all'esercizio delle opere di bonifica di interesse provinciale nonché all'acquisto del macchinario a tal fine necessario.

Capo IV

RICOMPOSIZIONE FONDARIA

Art. 32.

Disposizioni generali

1. Al fine della razionalizzazione e del miglioramento delle strutture aziendali e agrarie e delle infrastrutture nonché per l'arrotondamento della proprietà agricola la Giunta provinciale, in presenza dell'assenso della maggioranza dei proprietari interessati, può procedere, secondo un apposito piano di ricomposizione fondiaria, alla riunione dei relativi appezzamenti, per dare ad ogni proprietario, in cambio dei suoi terreni, un appezzamento unico o, se convenga, più di uno, meglio rispondenti ai fini della bonifica. La relativa deliberazione deve essere pubblicata all'albo del comune interessato per almeno dieci giorni consecutivi e in due quotidiani locali. L'attuazione di una ricomposizione fondiaria ordinata dalla Giunta provinciale deve essere annotata nel libro fondiario, su richiesta del rispettivo consorzio.

2. Gli eventuali aumenti e diminuzioni nel totale della superficie produttiva derivanti dalla nuova sistemazione vanno a vantaggio o a carico dei proprietari in proporzione al valore iniziale dei loro terreni.

3. Il conguaglio in denaro per la differenza di valore, in più o in meno, dei terreni scambiati viene, se possibile, evitato e in ogni caso non può superare il 30 per cento del valore complessivo dei terreni di ciascun proprietario.

4. Le particelle edificiali possono essere incluse nel piano esclusivamente previo assenso del relativo proprietario.

5. L'assenso di cui al comma 1 si considera acquisito, se l'esecuzione della ricomposizione fondiaria è approvata dal 90 per cento degli intervenuti all'assemblea dei proprietari interessati, convocata dal Presidente della Provincia, e questi rappresentino almeno il 50 per cento di tutti i proprietari interessati dal piano di ricomposizione fondiaria.

Art. 33.

Diritti reali

1. I diritti reali, escluse le servitù prediali, sono trasferiti sui terreni assegnati in permuta.

2. Le servitù prediali sono estinte, conservate o costituite in relazione alle esigenze della nuova sistemazione; quelle già esistenti e non espressamente indicate nel piano come conservate, si intendono estinte.

3. Gli altri diritti reali di godimento, che non sono costituiti su tutti i terreni dello stesso proprietario, sono trasferiti soltanto su quella parte del fondo assegnato in permuta che corrisponde in valore ai terreni su cui erano costituiti.

4. Le ipoteche che non sono costituite su tutti i terreni dello stesso proprietario, gravano sul fondo di nuova assegnazione per una quota parte, corrispondente in valore ai terreni su cui erano costituite.

5. In caso di esproprio, il fondo viene espropriato per intero e il creditore ipotecario trova collocazione, per il suo credito, solo sulla parte del prezzo corrispondente alla quota soggetta all'ipoteca.

Art. 34.

Piano di ricomposizione fondiaria

1. Il piano di ricomposizione fondiaria, oltre alla descrizione analitica e motivata della nuova sistemazione dei terreni, deve contenere:

- l'indicazione dei terreni interessati;
- l'indicazione dei diritti reali preesistenti e dei nomi dei relativi titolari, sulla base delle denunce dei proprietari e delle risultanze dei pubblici registri, nonché la determinazione della parte dei terreni su cui devono essere trasferiti i diritti indicati all'art. 33;
- l'elenco descrittivo delle servitù prediali richieste dalla nuova sistemazione, anche se corrispondono a quelle preesistenti;
- la descrizione delle opere d'interesse comune, necessarie per la riunione dei fondi e la migliore utilizzazione di essi;
- l'indicazione dei conguagli eventualmente dovuti;
- il preventivo della spesa e della ripartizione di essa.

2. Il piano deve essere compilato, per quanto possibile, d'intesa con i proprietari interessati, e depositato per la durata di quarantacinque giorni presso la segreteria dei comuni interessati dal piano di ricomposizione fondiaria.

3. Dell'effettuato deposito deve essere data notizia entro quindici giorni, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai proprietari interessati, ai creditori ipotecari e agli altri titolari di diritti reali di cui al comma 1, lettera b), con espressa menzione della possibilità di presentare ricorso ai sensi del comma 4.

4. Contro il piano di ricomposizione di cui al comma 3, l'interessato può presentare ricorso alla Giunta provinciale nel termine di 45 giorni dalla data in cui l'interessato ha ricevuto l'avviso previsto dal comma 3. Dal ricorso è comunque esclusa la stima dei fondi facenti parte del piano.

5. I ricorsi devono essere presentati alla segreteria del comune ove è avvenuto il deposito, che ne rilascia ricevuta.

6. Decorso il termine anzidetto, il sindaco trasmette alla Ripartizione provinciale Agricoltura il piano di ricomposizione fondiaria e tutti i ricorsi pervenuti.

7. Il valore degli appezzamenti fondiari viene stimato da una commissione nominata dal consorzio, in rapporto all'utile costante che possono dare con una coltivazione ordinaria, condotta secondo le regole del buon agricoltore, tenendo conto della loro destinazione urbanistica e della tutela paesaggistica. I risultati della stima ed i criteri ai quali la commissione si è attenuta vengono depositati per almeno 15 giorni presso la segreteria dei comuni interessati dal piano di ricomposizione fondiaria.

Dell'avvenuto deposito deve essere data notizia mediante pubblicazione, per la medesima durata, all'albo del comune e su due quotidiani locali.

8. Entro trenta giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione gli interessati possono ricorrere contro il risultato della stima e contro i criteri della stima alla Giunta provinciale, che fissa definitivamente il valore e ne informa il ricorrente.

9. Sulla base del parere rilasciato dal comitato tecnico-amministrativo di cui all'art. 28, la Giunta provinciale approva il piano e decide sui ricorsi.

10. Mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno il consorzio è informato dell'approvazione del piano e gli interessati sono informati delle decisioni sui ricorsi.

11. L'approvazione del piano produce i trasferimenti di proprietà e degli altri diritti reali, nonché la costituzione di tutte le servitù prediali previste nel piano stesso.

12. Il provvedimento di approvazione del piano di ricomposizione fondiaria, che determina i trasferimenti di cui al comma 11, costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili trasferiti.

13. Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni oggetto di assegnazione ha natura costitutiva ed estingue qualsiasi altro diritto reale gravante sui beni stessi.



Art. 35.

Assegnazione dei fondi

1. Il possesso dei fondi di nuova assegnazione deve conseguirsi, di regola, all'inizio dell'annata agraria successiva a quella in cui il piano ha avuto completa esecuzione.

2. Fino alla consegna, chi ha il possesso dei fondi ne fa propri i frutti e risponde dei danni, esclusi quelli cagionati da caso fortuito o forza maggiore.

3. Tutti i pagamenti da effettuare al fine di evitare pregiudizi economici tra le parti, in conseguenza dei frutti pendenti, del diverso stato di fertilità dei fondi e di altre cause, devono essere eseguiti al momento della consegna. In caso di controversie sulla valutazione e liquidazione dei pregiudizi economici suddetti, il consorzio procede, per mezzo dei suoi tecnici, alla descrizione dello stato di consistenza dei fondi e determina la somma che provvisoriamente deve essere pagata al momento della consegna.

4. I pagamenti per conguaglio devono essere fatti al consorzio, il quale versa le somme ricevute agli aventi diritto entro il termine di centottanta giorni dall'incasso.

5. Quando il conguaglio è dovuto al proprietario di un fondo su cui grava un diritto reale di godimento, la somma relativa è investita in titoli del debito pubblico vincolati a favore del titolare del diritto suddetto; quando invece il conguaglio è dovuto per un diritto reale di garanzia esistente sul fondo, la somma è depositata presso l'istituto di credito al quale è assegnato il servizio di tesoreria del consorzio.

6. Entro centottanta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di approvazione del piano di ricomposizione fondiaria, il consorzio presenta domanda di intavolazione del piano presso l'ufficio tavolare territorialmente competente.

7. Se la dimensione di un fondo non consente una coltivazione razionale, su proposta del coltivatore interessato, si può rinunciare a una nuova assegnazione. In questo caso, dopo l'approvazione del piano da parte della Giunta provinciale, il consorzio paga, a titolo di indennizzo, una somma corrispondente al valore del fondo, stimato ai sensi dell'art. 34, comma 7.

8. I fondi accorpati attraverso piani di ricomposizione fondiaria, approvati dalla Giunta provinciale, sono soggetti a vincolo di durata ventennale di indivisibilità. Tale vincolo deve essere espressamente indicato nell'atto di approvazione del piano e annotato nel libro fondiario.

9. Nei casi di trasferimento di proprietà per motivi di successione, per variazioni della destinazione urbanistica o per altre ragioni oggettive, il vincolo di cui al comma 8 può essere revocato mediante provvedimento del direttore dell'ufficio competente per la bonifica presso la Ripartizione provinciale Agricoltura.

Art. 36.

Piano di rettificazione

1. Allo scopo di evitare smembramenti di fondi, in conseguenza dell'esecuzione di opere di bonifica o di altre opere pubbliche di provvedere ad una migliore sistemazione delle unità fondiarie, il consorzio può stabilire un piano di rettificazione di confini di arrotondamento di fondi, previo consenso dei proprietari dei relativi fondi.

2. Per la predisposizione, approvazione e attuazione del piano di rettificazione valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite negli articoli del presente capo, ad esclusione di quelle concernenti la stima dei terreni ed i conguagli in denaro.

Art. 37.

Agevolazioni

1. Per favorire l'accorpamento e l'arrotondamento di fondi agricoli, la Giunta provinciale può concedere contributi fino all'intera copertura delle spese connesse con operazioni di permuta, anche non comprese nei piani di ricomposizione fondiaria.

Capo V

DISPOSIZIONI PER LA CONSERVAZIONE DELLE OPERE
DI BONIFICA E LORO PERTINENZE

Art. 38.

Interventi vietati

1. Salvo quanto previsto al comma 2, sono vietati i seguenti interventi lungo corsi d'acqua, strade, argini, opere di captazione, accumulo e trasporto di acqua a scopo irriguo e potabile e lungo altre opere di bonifica:

a) le piantagioni di alberi a una distanza inferiore a tre metri dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini e ad una distanza inferiore ad un metro dalle pareti esterne dei canali sotterranei e dalle banchine stradali;

b) qualsiasi tipo di costruzione e lo smovimento del terreno a una distanza inferiore a dieci metri dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini e ad una distanza inferiore a due metri dalle pareti esterne dei canali sotterranei e dalle banchine stradali, salvo quanto previsto all'art. 39, comma 1, lettera l);

c) l'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali, a una distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde, scarpate e pareti sopra dette. Tale distanza non può essere mai inferiore a quattro metri, anche quando l'escavazione del terreno sia meno profonda, salvo quanto previsto all'art. 39, comma 1, lettera l);

d) qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti dei terreni nonché alterare il regime idraulico della bonifica stessa;

e) qualunque intervento che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, o, anche indirettamente, possa degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza di una bonifica;

f) qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica che possa comunque dar luogo a qualsiasi inquinamento dell'acqua e dell'aria;

g) qualunque deposito di terra o di altri materiali ad una distanza inferiore ai quattro metri dai suddetti corsi d'acqua;

h) qualunque ingombro o deposito di materiale di cui sopra sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;

i) l'abbruciamento di stoppie, residui di potatura o di altri materiali, ad una distanza tale da poter arrecare danno alle opere, alle piantagioni e alle altre dipendenze delle opere stesse;

j) qualsiasi manomissione alle opere di bonifica ed alle attrezzature dei consorzi;

k) lo sradicamento e l'abbruciamento di ceppi degli alberi, delle palificate e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le rive dei corsi d'acqua.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti, se finalizzati alla realizzazione di infrastrutture pubbliche o ad opere di rinaturalizzazione, previo parere positivo del comitato tecnico-amministrativo di cui all'art. 28.

Art. 39.

Interventi soggetti a concessione

1. Sono soggetti ad apposita concessione:

a) l'esecuzione di interventi che alterano in qualunque modo il libero deflusso delle acque nei canali, nelle fosse e nei corsi d'acqua di bonifica;

b) le variazioni e alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua e ad altra sorta di manufatti ad essi attinenti;

c) la navigazione nei corsi d'acqua, il pas saggio o l'attraversamento a piedi, a cavallo o con qualunque mezzo di trasporto di detti corsi d'acqua ed argini nonché il transito con animali di ogni sorta;



d) il pascolo e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, sulle sponde e banchine dei corsi d'acqua e loro accessori e sulle strade nonché l'abbeveramento di animali di ogni specie, salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti;

e) qualunque apertura, rottura, taglio o opera d'arte, e in genere qualunque innovazione nelle sponde e negli argini dei corsi d'acqua, diretta a derivare o deviare le acque a vantaggio dei fondi adiacenti per qualsiasi uso, o a scaricare acqua di scarico da abitazioni, edifici a destinazione produttiva o commerciale e simili, senza pregiudizio delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettera f);

f) qualsiasi modificazione nelle paratoie e bocche di derivazione già esistenti, per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi d'acqua che fanno parte della bonifica, tendente a sopralzare le dette paratoie e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di scarico, le soglie delle bocche di derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il livello delle acque o di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;

g) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini;

h) l'estrazione di erbe, ciottoli, ghiaia, sabbia ed altri materiali dai corsi d'acqua di una bonifica. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque ed agli interessi pubblici o privati;

i) la costruzione di ponti, ponticelli, passerelle e simili, anche in via provvisoria, sugli stessi corsi di acqua;

j) la creazione di siepi, recinzioni, guardiavie o opere similari aventi un'altezza non superiore a 1,20 metri, quando vi sia un particolare interesse di un ente pubblico locale;

k) qualsiasi tipo di costruzione e lo smovimento del terreno a una distanza da quattro a dieci metri dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle pareti esterne delle opere sotterranee o dalle banchine stradali;

l) l'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a una distanza dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde, scarpate e pareti da due a quattro metri, se l'escavazione del terreno è inferiore alla profondità delle opere di bonifica.

Art. 40.

Concessioni

1. Le concessioni di cui all'art. 39 sono rilasciate dal consorzio territorialmente competente. In esse sono stabilite le condizioni, la durata non superiore a un trentennio, le norme alle quali sono assoggettate e il canone annuo.

2. Senza che sia necessario ripeterlo nell'atto, tali concessioni s'intendono in tutti i casi accordate:

a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

b) con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti da opere, atti o fatti permessi;

c) con la facoltà del concedente di revocarle o modificarle od imporvi altre condizioni;

d) con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni della presente legge;

e) con l'obbligo al pagamento di tutte le spese inerenti la stipulazione dei contratti, comunque collegate;

f) con l'obbligo di rimuovere le opere e di riduzione in pristino al termine della concessione e nei casi di decadenza della medesima.

3. Qualsiasi concessione deve essere comunicata entro trenta giorni dall'emanazione all'ufficio competente in materia di bonifica presso la Ripartizione provinciale Agricoltura.

4. Le concessioni sono rinnovabili; il concessionario deve comunque farne domanda al consorzio almeno tre mesi prima della scadenza della concessione stessa.

5. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 l'interessato può presentare ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la sua pubblicazione, come previsto all'art. 19, comma 1.

6. Il consorzio tiene un apposito registro delle concessioni.

7. Tutte le autorizzazioni rilasciate in violazione dell'art. 39 ovvero in mancanza o in difformità della concessione di cui al presente articolo sono nulle.

Art. 41.

Obblighi

1. Nel rispetto della normativa ambientale e paesaggistica i possessori o affittuari dei terreni compresi nel perimetro consortile devono:

a) tener sempre bene spurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica;

b) effettuare tutti gli interventi necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi;

c) effettuare la manutenzione ordinaria dei fossi, secondo quanto prescritto dal regolamento consortile;

d) mantenere spurgati gli intubamenti sotterranei e le paratoie;

e) lasciare libera lungo i canali di scolo consorziali, non muniti d'argini, una zona della larghezza di tre metri in ogni lato, per consentire i lavori di manutenzione necessari;

f) rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade di bonifica, che per qualsiasi causa cadano nei corsi d'acqua o sul piano viabile di dette strade;

g) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua e alle strade di bonifica, che, sporgendo sui detti corsi d'acqua e sulle strade medesime, producono difficoltà al servizio o ingombro al transito;

h) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più possessori o affittuari;

i) lasciare agli incaricati della bonifica libero passaggio sulle sponde dei fossi e dei canali di scolo privati o consorziali;

j) osservare il regolamento di esercizio delle opere di bonifica di cui all'art. 12, comma 5, lettera k).

Art. 42.

Sanzioni amministrative

1. Chiunque taglia o rompe gli argini dei canali di bonifica o di ripari delle opere di bonifica e delle opere finalizzate a scolare nei canali di bonifica acque estranee alla bonifica stessa, soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.750,00 euro a 17.500,00 euro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisce reato.

2. Le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 38 sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 450,00 euro a 4.500,00 euro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisce reato.

3. Sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 2.500,00 euro:

a) le violazioni delle altre prescrizioni contenute nella presente legge;

b) l'inosservanza di ordini o diffide emanati dagli organi previsti dalla presente legge;

c) l'inosservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nelle concessioni;

d) la violazione del regolamento di esercizio delle opere di bonifica di cui all'art. 12, comma 5, lettera k).

4. La sorveglianza sull'applicazione della presente legge è esercitata dal personale in servizio presso l'ufficio competente in materia di bonifica presso la Ripartizione provinciale Agricoltura nonché dal personale tecnico e dai capi operai in servizio presso i consorzi di bonifica territorialmente competenti. Al personale incaricato vengono conferite le medesime qualifiche previste per il personale provinciale svolgente analoghe funzioni nel settore delle opere idrauliche.

5. Se vengono eseguiti lavori o interventi in violazione delle prescrizioni contenute nella presente legge, l'agente accertatore lo comu-



nica immediatamente al direttore della Ripartizione provinciale Agricoltura, che può disporre la sospensione immediata dei lavori.

6. L'ordine di sospensione di cui al comma 5 è emanato con apposito decreto contenente anche una descrizione dello stato di fatto accertato ed è notificato ai trasgressori ed alle persone responsabili in solido.

7. L'inosservanza dell'ordine di cui al comma 5 comporta la triplicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione delle relative prescrizioni.

8. Se sono state eseguite opere in violazione del divieto di cui all'art. 38 o in assenza o in difformità dalla concessione di cui all'art. 39, il direttore della Ripartizione provinciale Agricoltura ordina al trasgressore la riduzione delle cose allo stato che precedeva la violazione e dispone tutti gli altri provvedimenti necessari, precisando le opere da eseguirsi e fissando il termine entro il quale devono essere eseguite le disposizioni, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio a spese del trasgressore. Dell'esecuzione d'ufficio viene incaricato il consorzio di bonifica competente per territorio.

9. Nei casi d'urgenza o se il trasgressore non è conosciuto, l'esecuzione d'ufficio può essere ordinata immediatamente e senza bisogno di diffida al trasgressore. In caso di resistenza è richiesto l'aiuto delle forze di pubblica sicurezza.

10. La sorveglianza sulla buona esecuzione dei lavori ordinati o eseguiti d'ufficio è esercitata dal consorzio di bonifica competente per territorio, che ne riferisce al direttore della Ripartizione provinciale Agricoltura.

Capo VI

MIGLIORAMENTO FONDARIO

Art. 43.

Opere di miglioramento fondiario

1. Sono opere di miglioramento fondiario quelle eseguite per l'interesse particolare degli immobili inclusi nel comprensorio consortile. Vi rientrano:

- a) le opere di sistemazione idraulico-agraria;
- b) le opere di ricerca, provvista e utilizzazione delle acque a scopo agricolo o potabile, la costruzione ed il riattamento di strade poderali e interpoderali e di teleferiche che possono sostituirle;
- c) le costruzioni e i riattamenti di fabbricati o di borgate rurali;
- d) i dissodamenti;
- e) le opere di miglioramento fondiario dei pascoli montani, le piantagioni;
- f) gli impianti consortili di produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica per usi agricoli;
- g) gli apparecchi meccanici per il dissodamento dei terreni;
- h) qualsiasi altro miglioramento fondiario in genere eseguibile a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente dal piano generale di bonifica.

2. La Giunta provinciale può concedere ai consorzi di miglioramento fondiario contributi per l'esecuzione, il ripristino e la manutenzione straordinaria delle opere di miglioramento fondiario nonché per l'acquisto degli immobili e del macchinario a tali fini necessari.

Art. 44.

Consorzi di miglioramento fondiario

1. Il consorzio di miglioramento fondiario è una persona giuridica privata, costituita per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi indipendenti.

2. Il numero dei consorziati non può essere inferiore a nove.

3. Sono organi del consorzio di miglioramento fondiario:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio dei delegati;
- c) il consiglio d'amministrazione;

d) il presidente;

e) i revisori dei conti.

4. Gli organi consortili elettivi durano in carica cinque anni.

5. L'assemblea è costituita dai proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile, che siano in regola con il pagamento del contributo consortile di cui all'art. 30. L'assemblea elegge, nel proprio seno, i membri del consiglio dei delegati.

6. Le elezioni del consiglio dei delegati sono indette entro sei mesi dalla decadenza del mandato del consiglio uscente.

7. Il presidente del consorzio convoca l'assemblea mediante pubblicazione, almeno quindici giorni prima, dell'avviso indicante la data, l'ora e il luogo della convocazione all'albo pretorio dei comuni nei quali ricade il comprensorio consortile.

8. Nei consorzi con meno di 100 consorziati l'assemblea assume i compiti e le funzioni del consiglio dei delegati.

9. Lo statuto consortile fissa il numero dei delegati da eleggere. Al fine di assicurare nel consiglio dei delegati adeguate rappresentanze di tutto il comprensorio, nello statuto può essere prevista la suddivisione dei consiglieri per sezioni elettorali.

10. Il consiglio dei delegati:

a) elegge, con votazioni separate, fra i membri eletti dall'assemblea il presidente del consorzio e gli altri componenti del consiglio d'amministrazione;

b) nomina i revisori dei conti;

c) delibera sulle modifiche allo statuto consortile;

d) delibera sulle modifiche al comprensorio territoriale del consorzio;

e) approva il bilancio preventivo, le relative variazioni e il bilancio consuntivo;

f) delibera i criteri di ripartizione della spesa;

g) approva il regolamento di esecuzione delle opere di miglioramento fondiario;

h) delibera su tutte le questioni di carattere straordinario, quali:

1) l'accensione di prestiti o mutui passivi;

2) l'approvazione dei progetti delle opere;

i) delibera su ogni altra materia riguardante il funzionamento del consorzio, che non sia di competenza specifica degli altri organi.

11. Il componente del consiglio dei delegati eletto dall'assemblea, che per qualsiasi motivo cessi dalla carica, è sostituito dal primo dei non eletti.

12. Nell'impossibilità di procedere alla sostituzione di cui al comma 11 e se il numero dei consiglieri si riduce a meno di due terzi, si provvede al rinnovo delle cariche.

13. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di consorziati, non inferiore a tre.

14. L'elezione del consiglio di amministrazione è effettuata a scrutinio segreto. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza. In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano.

15. Il componente del consiglio di amministrazione eletto dall'assemblea ai sensi del comma 8, che per qualsiasi motivo cessi dalla carica, è sostituito dal primo dei non eletti. Nell'impossibilità di procedere alla sostituzione e se il numero dei consiglieri si riduce a meno di due terzi, si provvede al rinnovo delle cariche.

16. Il presidente e il vicepresidente sono eletti dal consiglio dei delegati nella prima riunione, da convocarsi, da parte del presidente uscente del consorzio, non oltre 30 giorni dalla data delle elezioni del consiglio dei delegati.

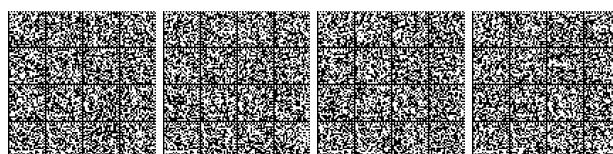
17. Il consiglio dei delegati nomina tre revisori dei conti. I revisori dei conti:

a) vigilano sulla gestione del consorzio;

b) assistono alle adunanze del consiglio dei delegati e del consiglio d'amministrazione, se vengono trattate questioni di tipo contabile;

c) presentano al consiglio dei delegati una relazione sul bilancio preventivo, sulle relative variazioni e sul bilancio consuntivo.

18. I revisori dei conti possono procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo, dandone successiva immediata comuni-



cazione scritta al consiglio dei delegati ovvero al consiglio d'amministrazione nel caso di cui al comma 8.

19. Non possono essere nominati revisori dei conti:

a) il presidente, il vicepresidente e i membri del consiglio dei delegati;

b) le persone che hanno con il consorzio un rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

20. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il consiglio dei delegati provvede alla sostituzione dei revisori dei conti entro tre mesi dalla cessazione.

21. Se i revisori dei conti accertano gravi irregolarità, chiedono al presidente l'immediata convocazione del consiglio dei delegati.

22. In caso di gravi motivi, la Giunta provinciale può disporre lo scioglimento dei consorzi di miglioramento fondiario, determinando la destinazione del loro patrimonio. A tal fine nomina un apposito commissario che procede anche all'introito dei contributi consortili dovuti, al fine di soddisfare gli eventuali creditori del consorzio.

23. La Giunta provinciale può affidare ai consorzi di bonifica di secondo grado di cui all'art. 6 l'esecuzione di ispezioni periodiche sui consorzi di miglioramento fondiario, al fine di segnalare all'ufficio competente in materia di bonifica della Ripartizione provinciale Agricoltura l'inosservanza di quanto stabilito dagli statuti in materia di convocazione e effettuazione delle assemblee generali, di rinnovo degli organi consortili e di contabilità.

24. Oltre alle opere di miglioramento fondiario, i consorzi di miglioramento fondiario possono provvedere alla progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica ad uso agricolo esclusivamente per il proprio fabbisogno in canali e condotte consortili nonché l'approvvigionamento di imprese produttive e attività civili con acqua corrente per usi che comportano la restituzione delle acque e sono compatibili con le successive utilizzazioni.

Art. 45.

Rinvio

1. Ai consorzi di miglioramento fondiario si applicano, ad eccezione dell'obbligo di pubblicazione sull'albo consortile, ove previsto, in riferimento:

a) alla costituzione, l'art. 4, commi 5, 6 e 7;

b) alla partecipazione al consorzio ed al catasto consortile, l'art. 5;

c) al consorzio di secondo grado, l'art. 6;

d) allo statuto consortile, l'art. 9;

e) al consiglio d'amministrazione, gli artt. 13 e 17;

f) al presidente del consorzio, gli artt. 14 e 17, in quanto applicabili;

g) ai ricorsi, l'art. 19, comma 2;

h) alla vigilanza, l'art. 21, comma 1, e l'art. 22;

i) alla fideiussione, l'art. 23;

j) alla dichiarazione di pubblica utilità e agli espropri, l'art. 26, commi 5, 6 e 7;

k) al parere tecnico-economico, l'art. 27;

l) alla ripartizione della spesa, l'art. 29, comma 1;

m) alla riscossione dei contributi consortili, l'art. 30, commi 2, 3, 6 e 9.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 46.

Riserva di norme

1. Al fine dell'esecuzione delle opere previste nella presente legge, trovano comunque applicazione le vigenti disposizioni in materia di urbanistica e di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Art. 47.

Norme transitorie

1. In prima applicazione della presente legge, sono soggette alla sua disciplina i comprensori di bonifica già esistenti alla sua entrata in vigore.

2. I consorzi di bonifica montana esistenti ai sensi della normativa vigente e operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, assumono le funzioni e la denominazione di consorzio di bonifica.

3. L'ufficio provinciale competente in materia di bonifica, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, redige un elenco delle opere di bonifica di proprietà della Provincia lasciate in amministrazione, senza alcun titolo, ai consorzi di bonifica.

4. Le opere di bonifica risultanti dall'elenco di cui al comma 3 si intendono consegnate ai consorzi di bonifica ai sensi dell'art. 3, commi 5, 6 e 7.

5. I consorzi di bonifica soggiacciono agli obblighi contenuti nel disciplinare di cui all'art. 3, commi 5, 6 e 7.

6. I consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario adeguano i loro statuti a quanto contenuto nella presente legge, entro un anno dall'entrata in vigore della stessa. Se i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario non ottemperano a tale obbligo, la Giunta provinciale provvede d'ufficio.

7. Per le opere edili completate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, in violazione degli artt. 133 e 134 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, i consorzi di bonifica territorialmente competenti possono procedere al rilascio di concessioni in sanatoria. In tal caso non trovano applicazione le sanzioni amministrative di cui all'art. 42.

8. Gli agenti accertatori già nominati prima dell'entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla revoca delle loro mansioni da parte dell'autorità che ha provveduto alla loro nomina.

9. Alle domande di concessione di agevolazioni nell'ambito della bonifica e del miglioramento fondiario, presentate fino alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono concessi i contributi previsti dalla normativa abrogata con l'art. 49, comma 1, lettere c) e i).

Art. 48.

Norme finali

1. In riferimento a quanto non disciplinato dalla presente legge per quanto concerne i consorzi di bonifica si applica, in quanto possibile, la normativa in materia comunale vigente.

2. Nei consorzi di miglioramento fondiario esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge non trova applicazione quanto contenuto all'art. 44, comma 2.

Art. 49.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) la legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53, e successive modifiche;

b) la legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 3;

c) la legge provinciale 11 giugno 1975, n. 28, e successive modifiche;

d) gli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 43;

e) gli artt. 6, 7 e 8 della legge provinciale 24 novembre 1977, n. 36;

f) gli artt. 20 e 21 della legge provinciale 7 luglio 1980, n. 24;

g) l'art. 7 della legge provinciale 3 novembre 1981, n. 29;

h) gli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 17-bis della legge provinciale 8 novembre 1982, n. 34, e successive modifiche;

i) gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 10 della legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 6, e successive modifiche.



Art. 50.

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura della spesa per gli interventi a carico dell'esercizio 2009 ai sensi della presente legge si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sulle UPB 13100.40, 13210.15 e 13210.20 del bilancio provinciale 2009, autorizzate ai sensi delle disposizioni abrogate dall'art. 49, comma 1, lettere c) ed i).

2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.

Art. 51.

Parificazione

1. Le qualifiche relative a persone fisiche, che nella presente legge compaiono solo al maschile, si riferiscono indistintamente a persone di sesso femminile e maschile.

2. Per l'utilizzo delle qualifiche in riferimento a persone concrete, andrà sempre usato il genere grammaticale corrispondente.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 28 settembre 2010

DURNWALDER

09R0891

LEGGE PROVINCIALE 16 ottobre 2009, n. 6.

Norme in materia di uffici provinciali e personale nonché istruzione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 44 del 27 ottobre 2009)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

UFFICI PROVINCIALI E PERSONALE

Art. 1.

*Modifica della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, recante
«Riforma dell'ordinamento del personale della provincia»*

1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, è così sostituita:

«g) sono comunque incompatibili le attività extraservizio che comportino un impegno settimanale superiore ad un quinto dell'orario di servizio settimanale; per l'attività agricola, incluse le attività connesse e affini, tale limite può essere superato nella misura in cui non pregiudica l'attività di servizio; in caso di autorizzazione di un'attività che influisca sull'attività di servizio, l'autorizzazione deve essere revocata immediatamente;»

Capo II

ISTRUZIONE

Art. 2.

*Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24,
recante «Consiglio scolastico provinciale e disposizioni
in materia di assunzione del personale insegnante»*

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 3 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«3. La composizione dell'assemblea plenaria deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 19, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. La rappresentanza delle scuole dei tre gruppi linguistici nelle singole categorie è stabilita nella deliberazione della Giunta provinciale con la quale sono indette le elezioni, fatta salva la seguente rappresentanza per le scuole delle località ladine: un rappresentante degli insegnanti di scuola primaria, un rappresentante degli insegnanti di scuola secondaria di primo grado, un rappresentante degli insegnanti di scuola secondaria di secondo grado, un rappresentante dei dirigenti scolastici, un rappresentante dei genitori e un rappresentante degli alunni.

4. Le singole sezioni per le scuole di ciascun gruppo linguistico sono costituite dalle medesime categorie rappresentate nell'assemblea plenaria ai sensi del comma 2. Qualora nell'assemblea plenaria non sia presente almeno un rappresentante delle varie categorie per le scuole del corrispondente gruppo linguistico, la relativa sezione è integrata da un rappresentante della categoria mancante, eletto o designato con le modalità previste per la rispettiva categoria.»

2. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Delle sezioni fanno parte i membri appartenenti alle scuole dei rispettivi gruppi linguistici.»

3. I commi 4 e 5 dell'articolo 6 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«4. Il Consiglio scolastico provinciale elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta, il presidente e due vicepresidenti. Nei primi 18 mesi di attività il presidente appartiene alla sezione tedesca, nei successivi 18 mesi alla sezione italiana e negli ultimi dodici mesi alla sezione ladina. I due vicepresidenti appartengono alle due sezioni alle quali non appartiene il presidente in carica.

5. Il presidente e i vicepresidenti dell'assemblea plenaria presiedono al tempo stesso le rispettive sezioni, le quali a loro volta eleggono un vicepresidente.»

4. Il comma 11 dell'articolo 6 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è così sostituito:

«11. La composizione della giunta esecutiva si adegua alla consistenza dei gruppi linguistici, garantendo comunque la rappresentanza delle scuole dei tre gruppi linguistici; detta composizione è stabilita nella deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 3, comma 3.»

5. Il comma 5 dell'articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è così sostituito:

«5. Dopo l'esaurimento delle graduatorie di cui ai commi 6, 7 e 7-bis, l'Intendente scolastico o l'Intendente scolastica competente conferisce un incarico di presidenza ai docenti inseriti nella graduatoria del concorso per esami e titoli per l'assunzione di dirigenti scolastici presso scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e non ancora assunti come dirigenti scolastici per coprire i posti non vacanti, ma disponibili. La Giunta provinciale determina i criteri per il conferimento di incarichi di dirigenza e l'affidamento di istituzioni scolastiche in reggenza.»



Art. 3.

Modifiche della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, recante «Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione»

1. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, è successive modifiche, è così sostituito:

«2. Gli articoli 2, 3, 6, 8, 10 e 11 nonché le disposizioni del capo III relative alla scuola del primo ciclo di istruzione trovano applicazione a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, gli articoli 4, 5, 7 e 9 del capo II relativi alla scuola dell'infanzia al più tardi a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013.»

2. Il comma 1 dell'articolo 26 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, è così sostituito:

«1. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione concernenti la scuola dell'infanzia, previsti dalla presente legge, sono abrogati l'articolo 3, comma 1, gli articoli 16, 17, da 19 a 24, 26, 27, commi 1 e 3, nonché gli articoli 39 e 40 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, e successive modifiche.»

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

«3. Con effetto dal 1° settembre 2009 sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, commi 2, 3 e 4, gli articoli da 4 a 15, l'articolo 27, comma 2, gli articoli 30, 32, 34, 35, 36, 57, commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8, nonché gli articoli 58, 64, 65, 81, 84, 85, 90, 91, 94, 95 e 96 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, e successive modifiche.»

Art. 4.

Modifica della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, recante «Nuove norme in materia di patrimonio scolastico»

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, è inserito il seguente comma:

«2-bis. Nel caso delle scuole private la Giunta provinciale è autorizzata ad assumersi la quota da restituire al fondo di rotazione di cui all'articolo 7-bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6.»

Capo III

ABROGAZIONI

Art. 5.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) la legge provinciale 24 novembre 1973, n. 81, e successive modifiche;

b) l'articolo 39 della legge provinciale 9 aprile 2009, n. 1.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge della Provincia.

Bolzano, 16 ottobre 2009

DURNWALDER

09R0892

LEGGE PROVINCIALE 16 ottobre 2009, n. 7.

Approvazione del rendiconto generale della provincia per l'esercizio finanziario 2008 e altre disposizioni.

(Pubblicato nel supplemento n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 27 ottobre 2009)

(Omissis).

09R0893

LEGGE PROVINCIALE 13 novembre 2009, n. 8.

Riforma della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12 - divieto di cumulo di redditi derivanti da incarichi di nomina politica.

(Pubblicato nel supplemento n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 24 novembre 2009)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, «Servizi pubblici locali», dopo le parole: «assessore o consigliere comunale o provinciale» sono inserite le seguenti parole: «o di persona che sia titolare di un vitalizio derivante dall'appartenenza a un Consiglio provinciale o regionale, al Parlamento nazionale o europeo». La frase: «resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato, nel caso di produzioni di utili, in misura ragionevole e proporzionata;» è abrogata.

Art. 2.

1. Dopo la lettera c) del comma 6 dell'articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, «Servizi pubblici locali», è inserita la seguente lettera:

«c-bis) Le persone nominate dalla Provincia con incarichi di amministratore in enti pubblici di cui all'articolo 1, commi 725-734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non percepiscono per tali incarichi alcun compenso, se sono già titolari di un vitalizio derivante dall'appartenenza a un Consiglio provinciale o regionale, al Parlamento nazionale o europeo. Ai titolari di vitalizi delle istituzioni sopra menzionate non possono essere conferiti incarichi di consulenza retribuiti dal Consiglio o dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale è delegata a emanare il relativo regolamento;»

2. Dopo la lettera d) del comma 6 dell'articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, è aggiunta la seguente lettera:

«e) stabilire che in rappresentanza delle amministrazioni di cui al comma 2 nonché delle società da queste controllate e partecipate la stessa persona può ricoprire al massimo tre cariche negli organi di amministrazione e/o di vigilanza di dette società.»

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 13 novembre 2009

DURNWALDER

09R0894



LEGGE PROVINCIALE 13 novembre 2010, n. 9.

Norme in materia di espropriazione ed altre disposizioni.

(Pubblicato nel supplemento n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 24 novembre 2009)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICHE DELLA LEGGE PROVINCIALE 15 APRILE 1991, N. 10,
RECANTE «ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITÀ
PER TUTTE LE MATERIE DI COMPETENZA PROVINCIALE»

Art. 1.

1. L'articolo 7-bis della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, è così sostituito:

«Art. 7-bis (Criteri di determinazione) — 1. L'indennità di espropriazione è determinata in base a parametri diversi a seconda che l'espropriazione interessi aree edificabili, aree non edificabili o aree edificate.

2. La distinzione fra aree non edificabili, edificabili ed edificate di cui alla presente legge vale esclusivamente ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione ed è ininfluente sulla disciplina legislativa ed amministrativa degli interventi sul territorio.

3. Non possono essere calcolate nel computo dell'indennità le costruzioni, le piantagioni e le miglorie, se, tenuto conto del tempo in cui furono fatte e di altre circostanze, risultano eseguite allo scopo di conseguire un'indennità maggiore; è fatto salvo il diritto del proprietario ad asportare a sue spese i materiali e tutto ciò che può essere tolto, senza pregiudizio dell'opera di pubblica utilità da eseguirsi. Si considerano eseguite allo scopo di conseguire una maggiore indennità, senza bisogno di prova, le costruzioni, le piantagioni e le miglorie realizzate sui fondi interessati dopo la pubblicazione dell'avviso del deposito degli atti nella segreteria del comune ai sensi dell'articolo 3.»

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 7-bis della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, è inserito il seguente articolo:

«Art. 7-ter (Definizioni) — 1. Sono considerate aree non edificabili:

a) le aree vincolate dai piani urbanistici in vigore al mantenimento in via principale della destinazione agricola, silvo-pastorale o improduttiva;

b) le aree soggette a particolari vincoli connessi alla sicurezza idrogeologica del territorio e alla tutela dei beni storico-artistici, archeologici e paesaggistico-ambientali;

c) la viabilità.

2. Sono considerate aree edificabili quelle aventi una destinazione urbanistica diversa da quella indicata dal comma 1, lettere a) e c), nonché quelle diverse dalle aree soggette ai vincoli indicati dal comma 1, lettera b).

3. Ai soli fini della presente legge le aree destinate all'installazione di impianti di telecomunicazione nonché le aree destinate agli impianti di risalita e alle piste da sci sono considerate aree destinate ad insediamenti produttivi.

4. Sono considerate aree edificate quelle sulle quali insistono costruzioni e le loro pertinenze.»

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 7-ter della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, è inserito il seguente articolo:

«Art. 7-quater (Indennità per le aree non edificabili) — 1. L'indennità di espropriazione per le aree non edificabili consiste nel giusto prezzo da attribuire, entro i valori minimi e massimi stabiliti dalla commissione di cui all'articolo 11, all'area quale terreno agricolo considerato libero da vincoli di contratti agrari, secondo il tipo di coltura in atto al momento dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 5.

2. Per le aree boschive, l'indennità di cui al comma 1 è riferita al valore del terreno; il legnatico può essere utilizzato dal proprietario, che provvede all'asporto del medesimo, a pena di decadenza, entro 30 giorni rispettivamente dalla data di accettazione dell'indennità e dalla data di notificazione del decreto di esproprio, salvo diversi accordi con il richiedente.»

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 7-quater della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, è inserito il seguente articolo:

«Art. 7-quinquies (Indennità per le aree edificabili) — 1. Per le aree edificabili l'indennità di espropriazione è determinata in misura pari al valore venale del bene al momento dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 5.

2. L'indennità di cui al comma 1 è ridotta del 25 per cento quando l'espropriazione è finalizzata all'insediamento di attività produttive su iniziativa pubblica nonché quando è finalizzata alla realizzazione di altri interventi di riforma economico-sociale.

3. Nelle zone di espansione per l'edilizia residenziale in cui parte della cubatura è destinata all'edilizia residenziale privata, per le aree destinate all'edilizia abitativa agevolata, alle relative opere di urbanizzazione ed ai servizi complementari l'indennità di cui al comma 1 è ridotta del 50 per cento in ragione del plusvalore delle aree destinate all'edilizia residenziale privata. Per la quota parte delle aree delle zone d'espansione eventualmente ceduta in eccesso rispetto a quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, l'indennità di espropriazione corrisponde al valore venale del bene.

4. Per le aree destinate a servizi e attrezzature di interesse generale il valore venale è determinato tenendo conto delle caratteristiche dei terreni, del loro inserimento nel tessuto urbanistico e della destinazione urbanistica dei terreni circostanti.

5. Nel caso di espropriazione di aree destinate alla realizzazione di impianti di telecomunicazione, l'indennità di espropriazione corrisponde ai valori di cui al comma 2. Laddove non venga svolta solo un'attività istituzionale ma anche un'attività di tipo produttivo, se ne dovrà tenere conto per la determinazione dell'indennità dovuta per l'imposizione della servitù. Lo stesso vale anche per impianti già attivi, il cui esercizio è stato ampliato successivamente all'imposizione della servitù per un'attività di tipo produttivo.

6. Nel caso di espropriazione di aree, anche edificate, finalizzate al conseguimento di obiettivi di equilibrio e di sviluppo socio-economico e produttivo e alla conservazione o al miglioramento del livello occupazionale, concessionabili, anche parzialmente, per un periodo comunque non superiore a 30 anni, nel rispetto delle procedure comunitarie, e per un canone determinato tra il due ed il quattro per cento dell'indennità di espropriazione in ragione dell'ubicazione e dell'andamento del ciclo congiunturale, l'indennità di espropriazione corrisponde ai valori di cui al comma 2.»



Art. 5.

1. L'articolo 8 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 8 (*Indennità per le aree edificate*) — 1. L'indennità di espropriazione per le aree su cui esistono edifici, impianti o opere di urbanizzazione consiste nel valore venale al momento dell'emissione del decreto di cui all'articolo 5. Se la costruzione è stata eseguita senza concessione edilizia, o in contrasto con essa, o in base ad una concessione edilizia annullata, e non è stata ancora applicata la sanzione pecuniaria prevista dal vigente ordinamento urbanistico provinciale o da quello di tutela del paesaggio, l'indennità spetta per la sola area determinata ai sensi dell'articolo 7- quinquies. La regolarità totale o parziale delle eventuali costruzioni esistenti è documentata dal comune nel cui territorio si trovano gli edifici.»

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 8 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 8-bis (*Rimborsi*) — 1. Ai soggetti espropriati spetta, oltre all'indennità di espropriazione, una somma pari a quella pagata dagli stessi per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile, precedente all'espropriazione, nonché a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; il rimborso è effettuato dietro presentazione di idonea documentazione da produrre entro il termine di cui all'articolo 6, comma 1.»

Art. 7.

1. L'articolo 10 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, è così sostituito:

«Art. 10 (*Indennità per le servitù*) — 1. Per il danno permanente derivante dalla costituzione o estinzione coattiva di una servitù, al proprietario o all'avente diritto spetta un'indennità in proporzione alla diminuzione rispettivamente della redditività e del valore dell'immobile da asservire o asservito, valutato ai sensi degli articoli 7- quater, 7- quinquies, 8, 9, 13 e 14.

2. Per il danno derivante dall'imposizione della servitù di elettrodotto è corrisposto, per l'area su cui si proiettano i conduttori e insiste la relativa fascia di rispetto, un terzo dell'indennità di espropriazione della parte strettamente necessaria al transito per il servizio delle condutture; per le aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture o da cabine o costruzioni di qualsiasi genere, aumentate, ove occorra, da un'adeguata zona di rispetto, è corrisposta l'intera indennità di espropriazione.

3. Non è dovuta alcuna indennità per le servitù che possono essere conservate o trasferite senza danno o senza grave incomodo del fondo dominante o servente. In questo caso sono rimborsate le spese necessarie per l'esecuzione delle opere occorrenti per la conservazione o per la traslazione della servitù, salva, a chi promuove la procedura, la facoltà di farle eseguire egli stesso. Le suddette opere e spese sono indicate nella perizia.

4. Se il terreno asservito è coltivato direttamente dal proprietario o appartiene ad un'azienda agricola condotta dal proprietario, oltre all'indennità di cui al comma 1 è corrisposto un indennizzo per l'eventuale danno connesso alla perdita di frutti, al taglio di piante e loro reimpianto, ed alla minor redditività temporanea del fondo.

5. Se il terreno è coltivato da un affittuario o concessionario di bene di uso civico, l'indennizzo di cui al comma 4 è corrisposto direttamente a costui.

6. Per la costituzione coattiva della servitù di pista da sci e per impianti di risalita, in aggiunta all'indennità di cui al comma 1, sono risarciti annualmente, mediante apposita indennità, rispettivamente al proprietario e alle categorie di persone indicate al comma 5, i danni derivanti dall'utilizzo delle aree nonché quelli prodotti durante l'apprestamento della pista.»

Art. 8.

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Se l'area da espropriare è coltivata direttamente dal proprietario o appartiene ad una azienda agricola condotta dal proprietario, l'indennità di cui all'articolo 7- quater, commi 1 e 2, è moltiplicata per il coefficiente 3.»

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 14 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, è inserito il seguente articolo:

«Art. 14-bis (*Indennizzo per il rilascio dell'immobile*) — 1. Se l'espropriazione richiede il rilascio dell'immobile, l'ente promotore dell'espropriazione provvede, su richiesta di chi utilizza l'immobile in base a titolo idoneo, a corrispondere ad esso un indennizzo a copertura delle spese sostenute per il trasferimento, nella misura massima calcolata secondo criteri determinati dalla Giunta provinciale; con la medesima deliberazione è definita la documentazione utile a comprovare le spese sostenute e sono stabiliti i termini per la presentazione della documentazione, comunque anteriori a quello di fine lavori.»

Art. 10.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, sono così sostituiti:

«1. Dopo l'esecuzione di un'opera o intervento di pubblica utilità, se un fondo a tale fine espropriato non avesse avuto in tutto o in parte la destinazione prevista, gli espropriati o gli aventi causa da essi, che hanno la proprietà dei beni da cui fu distaccato quello espropriato, hanno diritto di ottenerne la restituzione entro dieci anni dal termine fissato per la fine dei lavori.

2. Il prezzo di tali fondi è determinato in base agli stessi criteri adottati per la valutazione fatta in precedenza durante la procedura di espropriazione, tenuto conto dello stato dei fondi al momento della restituzione. Ove più favorevole ai soggetti interessati, il prezzo di restituzione è determinato in misura pari all'indennità corrisposta per l'espropriazione, rivalutata secondo l'indice provinciale dei prezzi al consumo accertato dall'Istituto provinciale di statistica (ASTAT) con riguardo al periodo compreso tra la data del pagamento dell'indennità di espropriazione e la data di determinazione del prezzo di restituzione. Dal prezzo di restituzione sono comunque detratte, sulla base di idonea documentazione, le somme pagate a titolo di imposta in relazione all'indennità percepita. Le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti alla restituzione sono a carico dell'ente espropriante, salvo che sia diversamente disposto da specifiche norme di legge.»

Capo II

MODIFICHE DELLA LEGGE PROVINCIALE 26 FEBBRAIO 1981,
N. 6, RECANTE «ORDINAMENTO PISTE DA SCI»

Art. 11.

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6, è così sostituito:

«1. Il procedimento per l'imposizione della servitù di pista è regolato, in quanto non diversamente previsto dalla presente legge, dalle disposizioni di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche.»

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6, è inserito il seguente comma:

«1-bis. Il procedimento per l'imposizione della servitù di pista può essere richiesto dagli interessati anche relativamente a piste da sci già in tutto o in parte realizzate ed utilizzate in base ad un accordo tra le parti, se detto accordo successivamente viene a scadere o viene contestato dai proprietari dei terreni.»



3. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6, è così sostituito:

«6. Per la determinazione dell'indennità dei danni elencati nel presente articolo valgono le disposizioni della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, in quanto non contrastanti con la presente legge.»

Capo III

MODIFICHE DELLA LEGGE PROVINCIALE 30 GENNAIO 2006, N. 1,
RECANTE «DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE E PRESCRIZIONI
PER GLI OSTACOLI ALLA NAVIGAZIONE AEREA»

Art. 12.

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

«1. All'espropriazione di beni immobili, di diritti relativi a beni immobili e alla costituzione coattiva di servitù, occorrenti per la costruzione e l'esercizio di linee funiviarie, si applicano, in quanto non diversamente previsto dalla presente legge, le disposizioni di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche.»

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è inserito il seguente comma:

«1-bis. Le disposizioni di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, si applicano, in quanto compatibili, anche all'espropriazione dei beni immobili e dei diritti relativi a beni immobili ed alla costituzione coattiva di servitù di cui all'articolo 22, occorrenti per l'esercizio di linee funiviarie già in tutto o in parte realizzate in base ad un accordo tra le parti, se detto accordo successivamente viene a scadere o viene contestato dai proprietari dei terreni.»

Capo IV

NORME TRANSITORIE ED ABROGAZIONI

Art. 13.

Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui all'articolo 10 della presente legge trovano applicazione ai procedimenti di restituzione avviati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

Abrogazione

1. È abrogato l'articolo 35-*quater* della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge della Provincia.

Bolzano, 13 novembre 2009

DURNWALDER

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 settembre 2009, n. 0367/Pres.

Regolamento di attuazione dell'art. 9-ter, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale) concernente l'uso temporaneo dei beni silvo-pastorali di proprietà regionale attribuiti alla disponibilità, gestione e vigilanza della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 7 gennaio 2010)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale) e in particolare l'art. 9-ter (Disciplina dei beni silvo-pastorali) che dispone in ordine all'utilizzazione dei beni silvo-pastorali di proprietà regionale attribuiti alla disponibilità, gestione e vigilanza della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, oggi Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali;

Considerato che il comma 3 del medesimo art. 9-ter stabilisce che l'uso temporaneo dei beni suddetti deve avvenire solo nel rispetto della loro destinazione ed è disciplinato con apposito regolamento regionale nel quale vengono fissati anche i criteri per il calcolo del corrispettivo che può essere agevolato a favore di soggetti portatori di pubblici interessi e a favore di personale specificamente autorizzato dall'Amministrazione regionale;

Ritenuto di provvedere con la predisposizione di apposito regolamento;

Considerato che lo schema di regolamento di attuazione dell'art. 9-ter, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale) concernente l'uso temporaneo dei beni silvo-pastorali di proprietà regionale attribuiti alla disponibilità, gestione e vigilanza della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, predisposto dalla competente struttura regionale è stato inviato in diramazione a tutte le Direzioni centrali interessate in data 3 novembre 2009;

Visto il testo definitivo del regolamento predisposto dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali e ritenuto di emanarlo;

Visto lo Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2917 del 22 dicembre 2009;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di attuazione dell'art. 9-ter, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale) concernente l'uso temporaneo dei beni silvo-pastorali di proprietà regionale attribuiti alla disponibilità, gestione e vigilanza della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

09R0895



Regolamento di attuazione dell'art. 9-ter, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale) concernente l'uso temporaneo dei beni silvopastorali di proprietà regionale attribuiti alla disponibilità, gestione e vigilanza della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 9-ter, comma 3 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), disciplina la concessione in uso temporaneo, di seguito denominata concessione, dei beni di cui all'allegato A, di seguito denominati beni, affidati alla disponibilità, alla gestione, alla vigilanza della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, di seguito denominata Direzione.

2. I beni possono essere concessi anche per parte di essi nel rispetto della loro destinazione e subordinatamente alle esigenze dell'attività istituzionale della Direzione.

3. La concessione non può essere superiore a sessanta giorni.

4. La concessione può avvenire nei confronti dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, per attività compatibili con la natura dei beni.

5. La concessione non viene effettuata nell'esercizio di attività imprenditoriali e quanto per essa riscosso non si configura come corrispettivo di prestazione rilevante agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

6. Sono esclusi dall'uso temporaneo i beni che sono già concessi, locati o affittati, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 1 della legge regionale n. 57/1971, alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 5.

Art. 2.

Tipologia dei beni

1. I beni si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) edifici e relative pertinenze;
- b) piazzali e aree di deposito non utilizzate per attività silvo-pastorali;
- c) aree di interesse silvo-pastorale.

2. I beni di cui al comma 1, lettera a), sono indicati nell'allegato A con specificazione della relativa capienza, dell'uso consentito e dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, ai quali tali beni possono essere concessi.

Art. 3.

Disposizioni specifiche per gli edifici e le relative pertinenze

1. I beni di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) possono essere concessi solamente per lo svolgimento di attività che perseguano i seguenti obiettivi:

- a) produzione di studi e di lavori commissionati direttamente dalla Direzione;
- b) produzione di studi e di lavori di iniziativa esterna alla Direzione ma comunque di interesse per l'Amministrazione regionale;
- c) corsi, incontri tecnici, attività educative e didattiche che necessino d'applicazioni anche pratiche, di dimostrazioni, d'osservazioni e di rilievi sul territorio;
- d) assistenza ai diversamente abili e comunità famiglia;
- e) fruizione turistico-ricreativa dei compendi silvo-pastorali in gestione.

Art. 4.

Soggetti richiedenti

1. I beni possono essere dati in concessione ai seguenti soggetti:
 - a) istituti universitari;
 - b) scuole di ogni ordine e grado;
 - c) istituti anche privati di ricerca scientifica;
 - d) associazioni per l'assistenza ai diversamente abili e comunità famiglia;
 - e) enti pubblici;
 - f) associazioni con finalità statutarie sociali, educative, divulgative o di conoscenza dell'ambiente naturale;
 - g) professionisti o altri soggetti aventi incarichi dall'Amministrazione regionale;
 - h) persone fisiche associate o appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, g.

2. La concessione non può essere trasferita ad altri soggetti.

3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 9-ter, comma 3, secondo periodo, della legge regionale 57/1971 si intendono per soggetti portatori di pubblici interessi i soggetti di cui al comma 1, lettera d) e per personale specificamente autorizzato dall'Amministrazione regionale i soggetti di cui al comma 1, lettera g).

4. Per i soggetti di cui al comma 3, la concessione è disposta con l'applicazione della riduzione al 10% dell'intero corrispettivo stabilito attraverso l'applicazione dei criteri di calcolo fissati nell'allegato A.

Art. 5.

Presentazione domande

1. I soggetti interessati alla concessione dei beni devono presentare domanda, direttamente o a mezzo posta, al Servizio gestione forestale e antincendio boschivo, di seguito denominato Servizio, almeno trenta giorni prima dell'inizio del periodo di fruizione utilizzando il modulo di cui all'allegato B debitamente compilato in ogni sua parte. Farà fede dell'arrivo della domanda il timbro di ricezione dell'Ufficio del protocollo del Servizio.

2. Ciascuna domanda deve riferirsi ad un unico periodo di fruizione e deve specificare:

- a) le generalità del richiedente e del suo eventuale delegato in loco;
- b) il bene prescelto e il periodo di fruizione;
- c) l'attività da svolgere;
- d) il numero dei partecipanti, nonché il numero dei fruitori delle pertinenze nel caso dei beni di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);
- e) l'eventuale necessità di accedere nella proprietà regionale con mezzi a motore.

3. Nel caso in cui non venga rispettato il termine indicato al comma 1, la domanda può non essere valutata.

4. In caso di più domande, pervenute in tempo utile per lo stesso bene e per periodi sovrapposti, viene data priorità in base all'ordine di arrivo presso il Servizio. In caso di domande pervenute lo stesso giorno viene data priorità a quella richiedente maggiore periodo di fruizione.

5. Per i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera g), si prescinde dalla presentazione della domanda e dall'istruttoria di cui all'art. 6 qualora la concessione sia contenuta negli atti di incarico.

Art. 6.

Istruttoria

1. Il corrispettivo da applicare per la concessione è stabilito attraverso l'applicazione dei criteri di calcolo, ivi compresi gli importi economici, fissati nell'allegato A che è oggetto di revisione annuale con decreto del Direttore centrale risorse agricole, naturali e forestali, di seguito denominato Direttore centrale, in relazione alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati



accertate dall'ISTAT e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'allegato A revisionato ai sensi del comma 1 trova applicazione per le domande pervenute successivamente alla data della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. Il richiedente la concessione dei beni è tenuto al versamento dell'importo richiesto entro i termini stabiliti nella comunicazione di accoglimento della domanda, o comunque prima della consegna del bene, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

4. Il mancato versamento dell'importo richiesto entro i termini stabiliti nella comunicazione di accoglimento della domanda, equivale a rinuncia da parte del richiedente, in presenza di altre domande di fruizione del bene, delle quali il Servizio dà comunicazione al richiedente.

5. Nel caso dei beni di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), in sede di consegna dei beni il richiedente, o il suo delegato, fornisce, a pena di decadenza, l'elenco nominativo dei partecipanti reso come da allegato C, nonché il numero dei fruitori delle pertinenze come da allegato D e sottoscrive per accettazione il verbale di consegna, al quale è allegato l'inventario dei beni mobili in dotazione dell'edificio.

Art. 7.

Responsabilità e obblighi del concessionario

1. Il concessionario, ancorché rappresentato da un suo delegato in loco, risponde all'Amministrazione regionale del corretto uso del bene, delle pertinenze, degli impianti tecnologici e della conservazione dei beni mobili assegnati agli edifici e risponde dei danni arrecati, anche a terzi, nell'attività svolta con esclusione dell'Amministrazione regionale da ogni e qualsivoglia responsabilità.

2. Nel caso dei beni di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), gli interessati devono provvedere in proprio al vitto, all'eventuale dotazione di lenzuola, federe, asciugamani e simili, nonché alle pulizie dei locali per tutto il periodo di fruizione e prima della riconsegna dell'immobile.

3. Il bene deve essere riconsegnato nelle medesime condizioni originarie.

4. Nel caso di associazioni per l'assistenza ai diversamente abili, spetta al richiedente valutare la compatibilità del bene con le caratteristiche della diversa abilità di coloro che intendono fruirne.

5. La concessione è subordinata alla sottoscrizione da parte del richiedente di specifico impegno a rifondere eventuali danni ai beni e, qualora richiesto, a presentare idonea polizza assicurativa.

6. Nella comunicazione di accoglimento della domanda è inserita la clausola di esonero dalla responsabilità civile per fatti non imputabili all'Amministrazione regionale, derivanti dalla fruizione dei beni, con estensione della stessa anche alla responsabilità di custodia dei beni personali introdotti.

Art. 8.

Rinuncia del concessionario ed impossibilità alla fruizione

1. Nel caso in cui il concessionario rinunci alla fruizione del bene l'importo eventualmente già versato non viene restituito.

2. Qualora il bene di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), concesso non potesse essere più disponibile per cause di forza maggiore o per sopravvenuto interesse della Direzione, l'importo eventualmente già versato viene restituito senza che il concessionario stesso possa vantare altre pretese.

Art. 9.

Attività di vigilanza e controllo

1. La vigilanza ed il controllo sulla fruizione dei beni sono effettuati dal personale del Servizio e dal personale forestale della Direzione.

Art. 10.

Decadenza

1. Il mancato rispetto di quanto disposto all'art. 1, comma 4, all'art. 4, comma 2, all'art. 6, comma 5 e ogni altro abuso accertato dal personale incaricato del controllo e della vigilanza comporta la decadenza della concessione.

2. Il concessionario, a seguito della decadenza di cui al comma 1, deve lasciare immediatamente libero il bene.

3. Quanto già versato viene per intero introitato dall'Amministrazione regionale a titolo di penale, fermo restando il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

4. La decadenza di cui al comma 1 può costituire motivo di non accoglimento della domanda di cui all'art. 5.

Art. 11.

Abrogazioni

1. È abrogato il regolamento approvato con il decreto del Presidente della Regione 19 novembre 1999, n. 0366/Pres. (Approvazione del «Regolamento concernente le modalità di utilizzazione degli edifici del patrimonio indisponibile della Regione attribuiti all'Azienda dei parchi e delle foreste regionali»).

Art. 12.

Esclusioni

1. Nei confronti dei beni non trova applicazione il regolamento approvato con il decreto del Presidente della Regione 22 maggio 2001, n. 0188/Pres. (Legge regionale n. 57/1971. Regolamento per la concessione in uso temporaneo di terreni, edifici e locali di proprietà della Regione ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis.).

Art. 13.

Pubblicità e aggiornamento degli allegati

1. Il presente regolamento e le sue variazioni vengono pubblicati sul sito informatico della Regione.

2. La modifica degli allegati al presente regolamento è effettuata con decreto del Direttore centrale da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione e trova applicazione nei confronti delle domande presentate dopo tale data.

(Omissis).

09R0949



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 dicembre 2009, n. 0347/Pres.

Legge regionale n. 13/2004, articolo 10, comma 1. Regolamento concernente misure, criteri e modalità per la concessione di contributi a favore di professionisti e di professionisti al fine di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità per gli interventi previsti dall'art. 10, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 23 dicembre 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2004, n. 13, recante «Interventi in materia di professioni» e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 1 della sopra citata legge regionale n. 13/2004, in base al quale l'Amministrazione regionale promuove interventi diretti a consentire alle professioniste ed ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità; VISTO l'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 13/2004 il quale prevede che con apposito regolamento siano da disciplinare tutti gli interventi previsti dalla citata legge regionale, sentita la competente Commissione consiliare;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2077 del 17 settembre 2009, con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento concernente misure, criteri e modalità per la concessione di contributi a favore di professioniste e di professionisti al fine di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità per gli interventi previsti dall'art. 10, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)»;

Sentita, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 13/2004, la competente Commissione consiliare che nella seduta di data 21 ottobre 2009 ha esaminato il sopra citato regolamento esprimendo sul medesimo parere favorevole a maggioranza, condizionato all'accoglimento delle seguenti modifiche:

dopo la lettera d), del comma 2, dell'art. 2 è aggiunta la seguente: «e) non aver superato i quarantacinque anni di età alla data di presentazione della domanda di intervento contributivo.»;

dopo il comma 2, dell'art. 3, è aggiunto il seguente: «3. L'ammissione agli interventi di cui al comma 2 è consentita qualora la situazione economica del nucleo familiare del richiedente il contributo non sia superiore al valore ISEE di 30.000,00 euro. In caso di famiglia monogenitoriale, il valore ISEE non può essere superiore a 20.000,00 euro.»;

Atteso che la Commissione ha, inoltre, richiesto di modificare il regolamento in parola, inserendo altrettante disposizioni in base alle quali:

sia sottolineato il carattere sperimentale degli interventi ivi previsti;

venga istituito un meccanismo di monitoraggio sulle domande presentate e sulla loro tipologia;

non sia consentita la cumulabilità dei contributi previsti tra professioniste appartenenti allo stesso nucleo familiare;

Ritenuto di accogliere le proposte formulate dalla competente Commissione consiliare;

Visto il «Regolamento concernente misure, criteri e modalità per la concessione di contributi a favore di professioniste e di professionisti al fine di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità per gli interventi previsti dall'art. 10, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)» integrato, nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con le proposte della Commissione consiliare;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2596 del 19 novembre 2009;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente misure, criteri e modalità per la concessione di contributi a favore di professioniste e di professionisti al fine di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità per gli interventi previsti dall'art. 10, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

ALLEGATO I

Regolamento concernente misure, criteri e modalità per la concessione di contributi a favore di professioniste e di professionisti al fine di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità per gli interventi previsti dall'art. 10, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni).

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1.
Finalità

1. Il presente regolamento stabilisce le misure, i criteri e le modalità per la realizzazione di interventi diretti a consentire alle professioniste ed ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e paternità previsti dall'art. 10, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni).

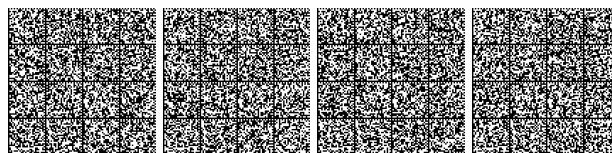
2. Gli interventi di cui al comma 1 costituiscono uno strumento di sostegno temporaneo, a carattere contributivo, che l'Amministrazione regionale promuove a favore delle professioniste e dei professionisti in presenza di comprovate e specifiche esigenze di conciliazione dei tempi, restando comunque in capo ai medesimi l'assolvimento della funzione genitoriale e l'armonizzazione del contesto lavorativo con quello familiare.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono ripetibili e cumulabili tra di loro, fermo restando il limite massimo di fruizione pari a dodici mesi frazionabili nel tempo.

4. Non è consentita la cumulabilità degli interventi di cui al comma 1 tra professioniste appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Art. 2.
Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare degli interventi di cui all'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 13/2004 i prestatori di attività professionali ordinarie iscritti ad ordini e collegi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile ed i prestatori di attività professionali non ordinarie che siano aderenti ad un'associazione inserita nel registro delle associazioni di cui all'art. 4 della medesima legge regionale.



2. Ai fini del presente regolamento i soggetti di cui al comma 1 devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) essere residenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia;
- b) esercitare l'attività professionale in forma individuale;
- c) svolgere l'attività professionale con studio o altra struttura stabile nella Regione Friuli-Venezia Giulia;
- d) svolgere esclusivamente l'attività professionale, sia essa ordinistica o non ordinistica, non essere lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato o a tempo parziale), collaboratori di impresa familiare, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, titolari di impresa, amministratori di società di persone e di società di capitali;
- e) non aver superato i quarantacinque anni di età alla data della presentazione della domanda di intervento contributivo.

Art. 3. *Interventi finanziabili*

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi finalizzati alla promozione di comportamenti sociali e di pratiche organizzative del lavoro in grado di favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia, la condivisione delle responsabilità di cura, la crescita di servizi qualificati sul piano educativo.

2. Sono riconducibili agli interventi di cui al comma 1:

- a) la sostituzione del/della professionista che eserciti l'attività professionale in forma individuale nella Regione Friuli-Venezia Giulia;
- b) il servizio di custodia socio-educativa;
- c) i servizi educativi e ricreativi extrascolastici o estivi;
- d) i servizi socio-educativi e assistenziali domiciliari a favore dei minori con handicap grave.

3. L'ammissione agli interventi di cui al comma 2 è consentita qualora la situazione economica del nucleo familiare del richiedente il contributo non sia superiore al valore ISEE di 30.000,00 euro. In caso di famiglia monogenitoriale, il valore ISEE non può essere superiore a 20.000,00 euro.

Capo II *Requisiti per la concessione dei contributi*

Art. 4. *Sostituzione del/della professionista*

1. L'intervento relativo alla figura di sostituzione deve soddisfare seguenti requisiti:

- a) essere richiesto da liberi professionisti che risiedano ed esercitino l'attività professionale in forma individuale con studio o altra struttura nella Regione Friuli-Venezia Giulia;
- b) essere riferito a soggetti con esigenze di conciliazione legate alla genitorialità, in presenza di figli minori fino a otto anni di età ovvero di qualunque età, entro otto anni dall'ingresso degli stessi in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età, se in affidamento o in adozione nazionale e internazionale, con priorità per coloro che hanno figli di età inferiore ad un anno. Vanno, al riguardo, indicati i motivi per i quali risultino impossibili o insoddisfacenti altre soluzioni;
- c) essere totale o parziale con riferimento sia all'attività da svolgere sia alla durata;
- d) avere una durata massima di dodici mesi, tenuto conto della posizione dell'altro genitore in ordine ai periodi di congedo parentale eventualmente fruiti.
- e) essere supportato da una intesa consensuale tra il libero professionista proponente, il libero professionista sostituto e il Consiglio dell'ordine o collegio di pertinenza o l'organismo competente dell'associazione inserita nel registro regionale delle associazioni dei presta-

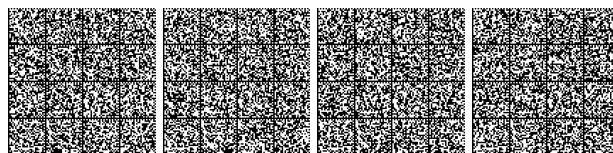
tori di attività professionali non ordinistiche previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 13/2004, riferita a:

- 1) le modalità ed i criteri di scelta del professionista sostituto, nell'ambito dei colleghi conosciuti e di fiducia ed in relazione alle competenze che il professionista sostituto deve possedere per il tipo di attività che si intende delegare;
- 2) la specificazione, per quanto concerne il costo del compenso del professionista sostituto, dei parametri quantitativi adottati coerenti con l'attività svolta dal richiedente la sostituzione;
- 3) l'individuazione del costo presunto del compenso del professionista sostituto, comprensivo, ove ritenuto opportuno, delle spese di amministrazione e generali, in relazione alla durata dell'incarico sostitutorio;
- f) non integrare gli estremi di un rapporto di lavoro subordinato;
- g) non coinvolgere soggetti legati da rapporti societari, di coniugio, di parentela o affinità fino al secondo grado.

Art. 5. *Servizio di custodia socio-educativa*

1. L'intervento relativo al servizio di custodia socio-educativa deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a) essere richiesto da liberi professionisti che risiedano ed esercitino l'attività professionale in forma individuale con studio o altra struttura nella Regione Friuli-Venezia Giulia;
- b) essere riferito a soggetti con esigenze di conciliazione legate alla genitorialità, in presenza di figli minori da tre mesi a sei anni di età o da tre mesi a dieci anni di età in caso di famiglie monogenitoriali o da tre mesi a diciotto anni di età, se disabili. Per figlio disabile si fa riferimento al figlio minore che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della sua età riconoscibili ai sensi delle vigenti normative in materia;
- c) essere un servizio di assistenza a valenza socio-educativa;
- d) essere svolto al domicilio del soggetto cui si affida il servizio, al domicilio della famiglia o in un luogo opportunamente attrezzato. Gli spazi devono essere adeguati e rispondenti a requisiti di sicurezza e igiene;
- e) essere svolto in regime di libera professione da soggetti in possesso del titolo di studio di scuola media superiore ad indirizzo sociale, pedagogico o educativo con esperienza documentata nei servizi socio-educativi o in possesso di titoli professionali riconosciuti o rilasciati da enti di formazione accreditati presso la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;
- f) essere rivolto ad un massimo di quattro bambini con un orario giornaliero di due ore fino ad un massimo di dieci ore;
- g) avere una durata massima di dodici mesi;
- h) essere disciplinato da un accordo formale tra le parti interessate che preveda l'orario di permanenza, la tariffa oraria concordata in base alle disposizioni vigenti in materia, con l'inclusione o meno dei pasti, le assicurazioni di pertinenza, le norme igienico-sanitarie da rispettare in base alle vigenti normative in materia, le modalità di pagamento, anche in assenza del bambino, le spese supplementari o forniture a carico della famiglia, il costo preventivato, le modalità di risoluzione del rapporto;
- i) non integrare gli estremi di un rapporto di lavoro subordinato;
- l) non coinvolgere soggetti legati da rapporti societari, di coniugio, di parentela o affinità fino al secondo grado.



Art. 6.

Servizi educativi e ricreativi extrascolastici o estivi

1. L'intervento relativo ai servizi educativi e ricreativi extrascolastici deve soddisfare i seguenti requisiti:

a) essere richiesto da liberi professionisti che risiedano ed esercitino l'attività professionale in forma individuale con studio o altra struttura nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

b) essere riferito a soggetti con esigenze di conciliazione legate alla genitorialità, in presenza di figli minori da sei a quattordici anni di età o da sei a diciotto anni di età, se disabili. Per figlio disabile si fa riferimento al figlio minore che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della sua età riconoscibili ai sensi delle vigenti normative in materia;

c) costituire un'opportunità pomeridiana per bambini e ragazzi fruibile nel periodo invernale in corrispondenza della durata dell'anno scolastico;

d) sostanziare attività di sostegno allo studio, di laboratorio espressivo, di aggregazione ludica, di ricerca ad indirizzi particolari, di guida a percorsi di conoscenza e formazione;

e) realizzare un percorso di crescita in collaborazione con le realtà associative presenti sul territorio;

f) avere una durata massima di dodici mesi;

g) essere organizzato da strutture pubbliche o private a ciò legittimate.

2. L'intervento relativo ai servizi educativi e ricreativi estivi deve soddisfare i seguenti requisiti:

a) essere richiesto da liberi professionisti che risiedano ed esercitino l'attività professionale in forma individuale con studio o altra struttura nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

b) essere riferito a soggetti con esigenze di conciliazione legate alla genitorialità, in presenza di figli minori da sei a quattordici anni di età o da sei a diciotto anni di età, se disabili. Per figlio disabile si fa riferimento al figlio minore che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della sua età riconoscibili ai sensi delle vigenti normative in materia;

c) garantire l'opportunità di utilizzo del tempo libero con attività ricreative e di qualità a bambini e ragazzi;

d) presentare prospettive di innovazione e fornire strumenti utili per impostare una campagna di aggregazione e comunicazione sociale;

e) trasformare una parte del periodo estivo in tempo di gioco favorendo lo sviluppo di relazioni significative tra i minori e gli educatori, attraverso attività aggregative, educative e di svago: laboratori, attività di contatto con gli animali, il territorio, l'ambiente, la natura, soggiorni estivi, attività sportive, scambi alla pari, gemellaggi;

f) avere una durata massima di due settimane;

g) essere organizzato da strutture pubbliche o private a ciò legittimate.

Art. 7.

Servizi socio-educativi e assistenziali domiciliari a favore dei minori con handicap grave

1. L'intervento relativo ai servizi socio-educativi e assistenziali domiciliari a favore dei minori con handicap grave deve soddisfare i seguenti requisiti:

a) essere richiesto da liberi professionisti che risiedano ed esercitino l'attività professionale in forma individuale con studio o altra struttura nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

b) essere riferito a soggetti con esigenze di conciliazione legate alla genitorialità, in presenza di figli minori con handicap grave da sei a quattordici anni di età. Per figlio con handicap grave si fa riferimento al figlio minore affetto da minorazione, singola o plurima, con riduzione dell'autonomia personale per il quale risulti documentata dagli organi-

smi competenti la necessità di un supporto assistenziale ai sensi delle vigenti normative in materia;

c) essere costituito da un complesso di prestazioni di natura socio-educativa e assistenziale rese al domicilio del minore con handicap grave;

d) sostanziare un servizio rivolto al minore con handicap grave che necessita di interventi di promozione e di supporto nella gestione dell'autonomia fisica, spaziale, della comunicazione, dell'assistenza educativa, dell'integrazione relazionale e dell'apprendimento;

e) realizzare un sostegno anche a favore dei genitori coinvolti nei compiti educativi e di integrazione dei processi di crescita, formativi e di socializzazione al fine di evitare il ricorso alla istituzionalizzazione;

f) essere svolto in regime di libera professione da soggetti in possesso del diploma di educatore professionale o del diploma di laurea in scienze dell'educazione o del diploma di scuola media superiore ad indirizzo umanistico e con almeno un anno di esperienza nell'area del sociale;

g) essere rivolto ad un unico soggetto con handicap grave con un orario giornaliero di tre ore fino ad un massimo di otto ore;

h) avere una durata massima di dodici mesi;

i) essere disciplinato da un accordo formale tra le parti interessate che preveda un programma delle prestazioni da svolgere in ragione della specificità e gravità dell'handicap del minore, l'orario di permanenza, la tariffa oraria concordata in base alle disposizioni vigenti in materia, con l'inclusione o meno dei pasti, le assicurazioni di pertinenza, le modalità di pagamento, anche in assenza del minore, le spese supplementari o forniture a carico della famiglia, il costo preventivato, le modalità di risoluzione del rapporto;

l) non integrare gli estremi di un rapporto di lavoro subordinato;

m) non coinvolgere soggetti legati da rapporti societari, di coniugio, di parentela o affinità fino al secondo grado.

Art. 8.

Misura del contributo

1. Il contributo per l'intervento relativo alla figura di sostituzione è pari al 50 per cento del costo del compenso del professionista sostituto e non può comunque superare l'importo massimo di euro 35.000,00.

2. Il contributo per l'intervento relativo al servizio di custodia socio-educativa è pari al 50 per cento delle spese mensilmente sostenute, non può comunque superare il limite massimo di 300,00 euro mensili.

3. Il contributo di cui al comma 2 è pari al 70 per cento delle spese mensilmente sostenute nei seguenti casi:

a) famiglie monogenitoriali;

b) famiglie numerose costituite da quattro o più figli minori conviventi;

c) famiglie con figlio minore disabile convivente.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettere a), b) e c), il contributo viene elevato nella misura del 5 per cento in ragione di ciascun figlio minore convivente oltre al minore beneficiario dell'intervento.

5. Il limite massimo del contributo di cui al comma 3, comprensivo delle elevazioni di cui al comma 4, non può superare il limite massimo di 600,00 euro mensili.

6. Sono esclusi dal contributo di cui al comma 2 i rimborsi delle rette per i servizi di asilo e scuole per l'infanzia, pubbliche o private.

7. Il contributo per l'intervento relativo ai servizi educativi e ricreativi extrascolastici è pari al 50 per cento delle spese mensilmente sostenute, comprese eventuali tasse d'iscrizione, e non può comunque superare il limite massimo di 100,00 euro mensili.

8. Il contributo di cui al comma 7 è pari al 70 delle spese mensilmente sostenute nei seguenti casi:

a) famiglie monogenitoriali;



b) famiglie numerose costituite da quattro o più figli minori conviventi;

c) famiglie con figlio minore disabile convivente.

9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, lettere a), b) e c), il contributo viene elevato nella misura del 5 per cento in ragione di ciascun figlio minore convivente oltre al minore beneficiario dell'intervento.

10. Il limite massimo del contributo di cui al comma 8, comprensivo delle elevazioni di cui al comma 9, non può superare il limite massimo di 225,00 euro mensili.

11. Il contributo per l'intervento relativo ai servizi educativi e ricreativi estivi è pari al 50 per cento delle spese sostenute, comprese eventuali tasse d'iscrizione, e non può comunque superare il limite massimo di 200,00 euro.

12. Il contributo di cui al comma 11 è pari al 70 per cento delle spese sostenute nei seguenti casi:

a) famiglie monogenitoriali;

b) famiglie numerose costituite da quattro o più figli minori conviventi;

c) famiglie con figlio minore disabile convivente.

13. Nelle ipotesi di cui al comma 12, lettere a), b) e c), il contributo viene elevato nella misura del 5 per cento in ragione di ciascun figlio minore convivente oltre al minore beneficiario dell'intervento.

14. Il limite massimo del contributo di cui al comma 12, comprensivo delle elevazioni di cui al comma 13, non può superare il limite massimo di 375,00 euro mensili.

15. Il contributo per l'intervento relativo ai servizi socio-educativi e assistenziali domiciliari a favore di minori con handicap grave è pari al 70 per cento delle spese sostenute e non può comunque superare il limite massimo di 1.000,00 euro mensili.

Capo III

Disposizioni procedurali

Art. 9.

Presentazione delle domande

1. Le domande di intervento contributivo relativo alla figura di sostituzione sono presentate all'ufficio competente della Direzione centrale lavoro, università e ricerca e sono redatte secondo lo schema approvato con decreto del direttore centrale, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione e reso disponibile sul sito Internet della Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate anteriormente all'avvio delle iniziative e sono corredate, a pena di inammissibilità, da:

a) una dichiarazione sostitutiva del certificato di stato di famiglia, sottoscritta dal richiedente l'intervento e resa ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive;

b) una dichiarazione sottoscritta dal richiedente l'intervento e resa ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive da cui risulti che per l'intervento di cui trattasi non è stato richiesto contemporaneamente altro finanziamento ovvero si è beneficiato di finanziamenti erogati da altri soggetti istituzionali;

c) copia autenticata dell'atto recante l'esplicita intesa consensuale tra il richiedente l'intervento, il professionista sostituto e l'organo competente dell'ordine, collegio o associazione di riferimento in relazione alle modalità ed ai criteri di scelta del professionista sostituto, alla durata e modalità di svolgimento dell'incarico sostitutorio, alla specificazione, per quanto concerne il costo del compenso del professionista sostituto, dei parametri quantitativi adottati coerenti con l'attività svolta dal richiedente la sostituzione, corredata dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi due anni, da eventuali studi di settore e atti similari, l'individuazione del costo presunto del compenso del professionista,

comprensivo, se del caso, delle spese amministrative generali, in relazione alla durata dell'incarico sostitutorio;

d) una dichiarazione sottoscritta dal professionista sostituto e resa ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti ai fini dell'incarico sostitutorio.

e) una sintetica relazione recante i motivi che sono alla base della richiesta dell'intervento.

3. Le domande di intervento contributivo relativo al servizio di custodia socio-educativa sono presentate all'ufficio competente della Direzione centrale lavoro, università e ricerca e sono redatte secondo lo schema approvato con decreto del direttore centrale, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione e reso disponibile sul sito Internet della Regione Friuli-Venezia Giulia.

4. Le domande di cui al comma 3 sono presentate anteriormente all'avvio delle iniziative e sono corredate, a pena di inammissibilità, da:

a) una dichiarazione sostitutiva del certificato di stato di famiglia, sottoscritta dal richiedente l'intervento e resa ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive. Se nella dichiarazione compare il figlio minore disabile per cui si richiede l'intervento, la stessa è integrata dalla relativa documentazione comprovante la disabilità rilasciata dall'organismo competente in materia;

b) una dichiarazione sottoscritta dal richiedente l'intervento e resa ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive da cui risulti che per l'intervento di cui trattasi non è stato richiesto contemporaneamente altro finanziamento ovvero si è beneficiato di finanziamenti erogati da altri soggetti istituzionali;

c) una dichiarazione sottoscritta dal soggetto che svolge il servizio di custodia socio-educativa, resa ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei titoli di studio o professionali indicati all'art. 5, comma 1, lettera e);

d) copia autenticata dell'accordo formale sottoscritto dalle parti e relativo alla disciplina del rapporto instaurato recante, tra l'altro, il costo preventivato.

e) una sintetica relazione recante i motivi che sono alla base della richiesta dell'intervento.

5. Le domande di intervento contributivo relativo ai servizi educativi e ricreativi extrascolastici o estivi sono presentate all'ufficio competente della Direzione centrale lavoro, università e ricerca e sono redatte secondo lo schema approvato con decreto del direttore centrale, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione e reso disponibile sul sito Internet della Regione Friuli-Venezia Giulia.

6. Le domande di cui al comma 5 sono presentate anteriormente all'avvio delle iniziative e sono corredate, a pena di inammissibilità, da:

a) una dichiarazione sostitutiva del certificato di stato di famiglia, sottoscritta dal richiedente l'intervento e resa ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive. Se nella dichiarazione compare il figlio minore disabile per cui si richiede l'intervento, la stessa è integrata dalla relativa documentazione comprovante la disabilità rilasciata dall'organismo competente in materia;

b) una dichiarazione sottoscritta dal richiedente l'intervento e resa ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive da cui risulti che per l'intervento di cui trattasi non è stato richiesto contemporaneamente altro finanziamento ovvero si è beneficiato di finanziamenti erogati da altri soggetti istituzionali;

c) preventivi di spesa o altra documentazione idonea a documentare la spesa da sostenere.

d) una sintetica relazione recante i motivi che sono alla base della richiesta dell'intervento.

7. Le domande di intervento contributivo relativo al servizio socio-educativo e assistenziale domiciliare a favore dei minori con handicap grave sono presentate all'ufficio competente della Direzione centrale lavoro, università e ricerca e sono redatte secondo lo schema approvato



con decreto del direttore centrale, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione e reso disponibile sul sito Internet della Regione Friuli-Venezia Giulia.

8. Le domande di cui al comma 7 sono presentate anteriormente all'avvio delle iniziative e sono corredate, a pena di inammissibilità, da:

a) una dichiarazione sostitutiva del certificato di stato di famiglia, sottoscritta dal richiedente l'intervento e resa ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive. Per quanto concerne il figlio minore con handicap grave per cui si richiede l'intervento, la stessa è integrata dalla relativa documentazione probatoria rilasciata dall'organismo competente in materia;

b) una dichiarazione sottoscritta dal richiedente l'intervento e resa ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive da cui risulti che per l'intervento di cui trattasi non è stato richiesto contemporaneamente altro finanziamento ovvero si è beneficiato di finanziamenti erogati da altri soggetti istituzionali;

c) una dichiarazione sottoscritta dal soggetto che svolge il servizio socio-educativo e assistenziale domiciliare, resa ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei titoli di studio o professionali indicati all'art. 7, comma 1, lettera f);

d) copia autenticata dell'accordo formale sottoscritto dalle parti e relativo alla disciplina del rapporto instaurato recante, tra l'altro, il costo preventivato;

e) una sintetica relazione recante i motivi che sono alla base della richiesta dell'intervento.

Art. 10.

Concessione dei contributi

1. I contributi relativi agli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 e sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 36, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda stessa.

2. La data di presentazione delle domande è determinata:

a) dal timbro datario apposto dall'ufficio, nel caso di consegna diretta o di spedizione postale ordinaria;

b) dalla data di spedizione, nel caso di spedizione tramite raccomandata o tramite corriere. Trova applicazione l'art. 6 della legge regionale n. 7/2000.

3. Ove le domande siano ritenute irregolari o incomplete, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione agli interessati indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia motivata e presentata anteriormente alla scadenza dello stesso.

4. La struttura procedente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi).

5. In pendenza dei termini assegnati ai sensi dei commi 3 e 4, il termine per la concessione è sospeso.

6. Le domande ammesse a contributo che non possono essere finanziate totalmente o parzialmente a causa dell'insufficiente disponibilità di bilancio, possono essere accolte con i fondi stanziati nel bilancio successivo.

Art. 11.

Rendicontazione della spesa ed erogazione dei contributi

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi il beneficiario, entro due mesi dalla conclusione degli interventi di sostituzione di cui all'art. 4 o del servizio di custodia socio-educativa di cui all'art. 5 o del servizio educativo e ricreativo extrascolastico o estivo di cui all'art. 6 o del servizio socio-educativo e assistenziale di cui all'art. 7, trasmette all'ufficio procedente:

a) il rendiconto delle spese sostenute con allegata la documentazione relativa a queste ultime. La documentazione giustificativa della spesa è presentata in copia non autenticata, annullata in originale e corredata da una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali ai sensi dell'art. 41, comma 2, della legge regionale n. 7/2000. L'ufficio si riserva di richiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali;

b) una relazione illustrativa sullo svolgimento dell'intervento di pertinenza.

2. La documentazione giustificativa della spesa sostenute ed il pagamento delle medesime devono avere data successiva a quella di presentazione della domanda.

3. Sono valide, quale documentazione di spesa, ai fini dell'erogazione del contributo, fatture quietanzate per l'intero importo ed ogni altro documento considerato valido ai fini fiscali aventi una data compresa tra la data di presentazione della domanda ed il termine indicato al comma 1 del presente articolo.

4. Non sono riconosciute spese eccedenti quelle preventivate.

5. Le spese riconosciute sono al netto di imposte. Viene riconosciuta l'IVA qualora non sia deducibile dal professionista e rappresenti un costo indetraibile.

6. Ove la documentazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine, purché motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

7. I contributi sono erogati entro novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

8. In pendenza del termine assegnato ai sensi del comma 4, il termine per l'erogazione è sospeso.

Art. 12.

Revoca

1. Comportano la revoca dei contributi di cui al presente regolamento, in particolare:

a) il mancato deposito entro il termine prescritto della documentazione di cui all'art. 11, comma b) la non conformità della documentazione giustificativa delle spese sostenute a quanto previsto dall'art. 11, commi 2 e 3;

b) l'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, per ciascun intervento di cui al presente regolamento, ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive;

c) il venir meno di uno o più dei requisiti previsti dall'art. 2 del presente regolamento, ad eccezione del requisito dell'età.

2. La struttura procedente comunica tempestivamente ai soggetti interessati la revoca del provvedimento di concessione.



Capo IV
Disposizioni finali

Art. 13.
Monitoraggio

1. In considerazione del carattere sperimentale degli interventi di cui al presente regolamento la struttura procedente effettua un monitoraggio a cadenza semestrale sulle domande presentate e sulla loro tipologia.

Art. 14.
Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000.

Art. 15.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

09R0948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 gennaio 2010, n. 010/Pres.

Legge regionale n. 47/1978, articoli 21, comma 1, e 22, comma 1, lettere a) e b) e programmazione comunitaria. Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 0260 (Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'articolo 21, comma 1, e dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale).

(Pubblicata nel S.O. n. 4 al *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 4 del 27 gennaio 2010)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 21, comma 1 e 22, comma 1, lettere a) e b) della citata legge regionale n. 47/1978, come da ultimo sostituiti dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), i quali prevedono interventi per l'innovazione delle strutture industriali, nel rispetto della normativa comunitaria vigente;

Visto il proprio decreto 20 agosto 2007, n. 0260 «Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)», emanato in attuazione della citata legge regionale;

Ritenuto opportuno riconsiderare le disposizioni relative ai soggetti beneficiari dei contributi a valere sul citato regolamento per evitare duplicazioni contributive a favore dei medesimi, al fine di garantire un più diffuso accesso all'agevolazione di cui trattasi;

Ravvisata pertanto la necessità di modificare il regolamento emanato con il citato proprio decreto, n. 0260/2007 al fine di conformarlo alle suesposte disposizioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 21 gennaio 2010, n. 52;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del regolamento suddetto;

Decreta:

1. È emanato, per le ragioni espresse in premessa, il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 0260 "Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)"», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 0260 (Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale))

Art. 1.
Finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al «Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)», emanato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 260.

Art. 2.
*Modifica all'art. 3 del decreto
el Presidente della Regione n. 0260/2007*

1. Alla fine della lettera f) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007 sono aggiunte le parole: «e che non rientrano tra i soggetti individuati dall'art. 23 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e dall'art. 3 del relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Regione 4 maggio 2007, n. 120».



Art. 3.

*Modifica all'art. 11 del decreto
del Presidente della Regione n. 0260/2007*

1. Alla fine della lettera d) del comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007 sono aggiunte le parole: «che non rientrano tra i soggetti individuati dall'art. 23 della legge regionale 26/2005 e dall'art. 3 del relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Regione 4 maggio 2007, n. 120».

Art. 4.

Norma transitoria

1. Il presente regolamento si applica alle domande presentate dopo la sua entrata in vigore.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

09R0950

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2009, n. 27.

Modifiche alla legge regionale 21 luglio 2003, n. 19 (Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all'art. 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 «Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro». Abrogazione dell'art. 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001»).

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio
n. 42 del 14 novembre 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica alla legge regionale n. 19/2003. Disposizioni relative ai servizi di inserimento lavorativo disabili e all'albo regionale delle strutture competenti nel settore dell'inserimento lavorativo delle persone disabili

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 19/2003, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. (Servizio inserimento lavorativo disabili) — 1. Al fine di realizzare i progetti di inserimento mirato, nonché assicurare il necessario coordinamento tra i servizi dell'impiego e i servizi sociali, sanitari e formativi del territorio, presso ogni servizio provinciale di collocamento obbligatorio, è istituito il servizio inserimento lavorativo disabili.

2. Il servizio inserimento lavorativo disabili promuove, anche in accordo con i servizi formativi, sociali e sanitari territorialmente competenti, progetti di inserimento mirato con compiti di:

a) accoglienza e valutazione delle potenzialità e dei bisogni individuali delle persone disabili;

b) realizzazione di bilanci di competenza o altri percorsi di orientamento e definizione delle capacità lavorative finalizzati all'inserimento e reinserimento lavorativo;

c) rilevazione e analisi dei fabbisogni aziendali;

d) identificazione e mediazione dei profili professionali richiesti;

e) assistenza ai disoccupati e inoccupati nella ricerca attiva e nelle procedure di accesso al mercato del lavoro;

f) programmazione e gestione dei percorsi individualizzati d'integrazione lavorativa attraverso il collocamento mirato per un efficace incontro tra domanda e offerta di lavoro;

g) tutoraggio, monitoraggio e valutazione, in itinere e finale, dei tirocini;

h) sostegno ai disabili occupati per un periodo da individuare con il tutor aziendale in caso di necessità.».

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con apposita deliberazione, i criteri di organizzazione, funzionamento e coordinamento dei servizi di inserimento lavorativo disabili nonché i criteri per l'iscrizione all'albo di cui all'art. 7-ter, comma 2 della legge regionale n. 19/2003, come inserito dall'art. 2 della presente legge.

Art. 2.

Modifica alla legge regionale n. 19/2003

1. Dopo l'art. 7-bis, della legge regionale n. 19/2003, come inserito dall'art. 1 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 7-ter. (Albo regionale) — 1. Per la costituzione del servizio inserimento lavorativo disabili, i servizi provinciali di collocamento obbligatorio possono avvalersi della collaborazione, anche in regime di convenzione, di soggetti competenti e di provata esperienza nell'attività di inserimento mirato.

2. Presso l'assessorato competente in materia di lavoro, è istituito l'albo regionale delle strutture competenti nel settore dell'inserimento lavorativo delle persone disabili che operino nell'ambito del territorio regionale da almeno cinque anni.».

Art. 3.

Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 19/2003

1. L'art. 8 della legge regionale n. 19/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. (Controllo e accertamento delle disabilità) — 1. In conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68), presso ciascuna Azienda unità sanitaria locale (AUSL), nell'ambito dell'organizzazione delle commissioni di accertamento dell'invalidità di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sono istituite una o più commissioni specificatamente preposte all'accertamento delle condizioni di disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche, operanti in raccordo con i servizi provinciali inserimento lavorativo disabili.

2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, su proposta dell'assessore competente in materia di sanità, per l'accertamento di cui al comma 1, adotta la classificazione internazionale sul funzionamento e sulla disabilità (ICF) emanata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).



3. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di sanità, di concerto con l'assessore competente in materia di lavoro, con propria deliberazione, individua i criteri per l'organizzazione e il funzionamento del servizio di cui al comma 1 e le modalità di collaborazione tra le commissioni specificatamente preposte all'accertamento delle condizioni di disabilità ed il servizio inserimento lavorativo disabili.».

Art. 4.

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 19/2003

1. L'art. 6 della legge regionale n. 19/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. (*Conferenza permanente per l'inserimento lavorativo delle persone disabili*) — 1. È istituita la Conferenza permanente per l'inserimento lavorativo delle persone disabili quale momento di incontro e di confronto sulle problematiche relative allo specifico settore, di seguito denominata conferenza.

2. La conferenza di cui al comma 1 è presieduta dall'assessore regionale competente in materia di politiche del lavoro o suo delegato. La conferenza si riunisce almeno quattro volte l'anno e, comunque, entro il 30 giugno di ogni anno.

3. La Conferenza è costituita da:

a) il direttore della direzione regionale competente in materia di formazione con funzioni di vicepresidente;

b) i membri della commissione regionale di concertazione per il lavoro di cui all'art. 7 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro) e successive modifiche;

c) i rappresentanti delle province nominati nel comitato istituzionale di cui all'articolo 8 della l.r. 38/1998;

d) sei rappresentanti delle associazioni regionali dei disabili maggiormente rappresentative, dei quali uno delle associazioni dei disabili psichici e uno delle associazioni per la tutela della salute mentale;

e) un rappresentante del coordinamento dei servizi di inserimento lavorativo disabili.

4. La conferenza svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) monitoraggio degli interventi di inserimento lavorativo disabili;

b) iniziative finalizzate ad un impegno coordinato delle risorse destinate a vario titolo all'integrazione lavorativa delle persone disabili, anche in attuazione dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'Unione europea, dell'11 luglio 2006 (Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999);

c) promozione di una cultura dell'inclusione sociale, anche ai sensi della direttiva europea n. 78/2000 del Consiglio del 27 novembre del 2000 (Direttiva del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro);

d) gestione del fondo di cui all'art. 5;

e) verifica dello stato di attuazione della legge regionale n. 68/1999 e successive modifiche e della presente legge.

5. La conferenza con apposito regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle proprie attività.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 19/2003

1. Al titolo dell'art. 5 della legge regionale n. 19/2003, le parole: «Comitato per la gestione del fondo» sono soppresse.

Art. 6.

Costituzione del servizio inserimento lavorativo disabili

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è costituito il servizio inserimento lavorativo disabili di cui all'art. 7-bis della legge regionale n. 19/2003, come inserito dall'art. 1 della presente legge.

Art. 7.

Disposizione transitoria

1. Il comitato di cui all'art. 5 della legge regionale n. 19/2003 cessa dalle relative funzioni alla data di insediamento della conferenza di cui all'art. 6 della legge regionale n. 19/2003.

Art. 8.

Abrogazione

1. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 19/2003 è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 6 novembre 2009

Il Vice Presidente: MONTINO

09R0933

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2009, n. 28.

Misure a sostegno dell'occupazione e del reinserimento nel mondo del lavoro per coloro che hanno superato i quaranta anni di età.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Lazio* n. 42 del 14 novembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze legislative ed amministrative in materia di occupazione, nel rispetto della Costituzione, dei principi della legislazione statale, dello Statuto e dell'ordinamento europeo, al fine di garantire l'attuazione dei principi di non discriminazione nell'accesso al mercato del lavoro e di parità di trattamento economico e normativo, favorisce l'inserimento ed il reinserimento nel mercato del lavoro di cittadini disoccupati ed inoccupati con più di quaranta anni di età, quale categoria a rischio di esclusione sociale.



Art. 2.
Incentivi

1. La Regione concede incentivi alle imprese e a consorzi di imprese, nei limiti della quota *de minimis*, ai sensi della normativa comunitaria, che assumano personale con contratti a tempo indeterminato in possesso del requisito anagrafico di cui all'art. 1 e nel rispetto dei criteri e modalità di cui all'art. 3.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altri eventuali incentivi previsti dalla normativa vigente.

Art. 3.
Criteri e modalità di erogazione dei benefici

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare permanente, disciplina con apposito provvedimento i criteri e le modalità di erogazione degli incentivi di cui all'art. 2 e adotta lo schema di convenzione, da sottoscrivere con le imprese beneficiarie, che contiene tra l'altro:

a) i tempi, i contenuti e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e riqualificazione professionale, che in ogni caso non può superare i sei mesi;

b) le modalità di controllo della Regione che ha il compito di accertare l'attuazione effettiva dei contenuti formativi del progetto e verificare l'avvenuta assunzione del personale con contratto a tempo indeterminato.

Art. 4.
Revoca del contributo

1. La Regione provvede alla revoca dei benefici e procede al recupero delle somme liquidate qualora il periodo formativo e di riqualificazione non venga ultimato ovvero non venga stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato al termine del percorso formativo individuale.

2. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto di lavoro, l'impresa è tenuta a trasmettere alla Regione la documentazione relativa all'assunzione.

Art. 5.
Sostegno per la formazione e la riqualificazione

1. La Regione intende sostenere interventi volti alla formazione e riqualificazione dei lavoratori di età superiore ai quaranta anni attraverso l'impiego di risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie.

Art. 6.
Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB F31, di un apposito capitolo denominato «Misure a sostegno dell'occupazione e del reinserimento nel mondo del lavoro per coloro che hanno superato i quaranta anni di età», con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2009, pari a 100 mila euro, alla cui copertura si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo T21501.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 6 novembre 2009

Il Vice Presidente: MONTINO

09R0934

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2009, n. 29.

Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2008.

(Pubblicata nel *supp. ord. n. 221 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 48 del 28 dicembre 2009*)

(Omissis).

09R0911

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2009, n. 30.

Modifica della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 48 del 28 dicembre 2009*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 21 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e successive modifiche

1. Al comma 1 dell'art. 21 le parole: «entro il 31 dicembre 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2010,».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 24 dicembre 2009

Il Vice Presidente: MONTINO

09R0936



LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2009, n. 31.

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010 (art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25).

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio
n. 48 del 28 dicembre 2009)*

(Omissis).

09R0937

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2009, n. 32.

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 2010.

*(Pubblicata nel supp. ord. n. 223 al Bollettino ufficiale
della Regione Lazio n. 48 del 28 dicembre 2009)*

(Omissis).

09R0912

REGOLAMENTO REGIONALE 2 novembre 2009, n. 22.

Modifiche al Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 8 (Regolamento regionale per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso).

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio
n. 42 d el 14 novembre 2009)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 5 del Regolamento regionale
18 aprile 2005, n. 8 «Regolamento regionale per la
riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso»*

1. All'art. 5 del regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 8 (Regolamento regionale per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

«b) limitatamente agli osservatori professionali, svolgimento di attività di ricerca in collaborazione con organismi nazionali o internazionali, documentata con i dati scientifici raccolti;»;

b) dopo la lettera b) del comma 4 è inserita la seguente:

«b-bis) Pubblicazioni su riviste specializzate con l'eventuale elencazione di scoperte e con indicazione di attività divulgative in favore di scuole o gruppi organizzati;».

Il presente Regolamento regionale sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione Lazio.

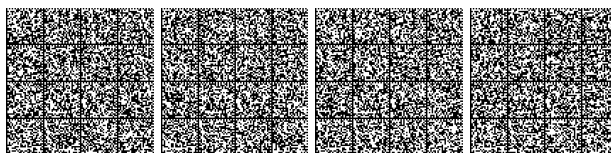
Roma, 2 novembre 2009

Il Vice Presidente: MONTINO

09R0935

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*





MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it,
al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)
(di cui spese di spedizione € 73,20)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)
(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

€ **190,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ **180,50**

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

€ 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

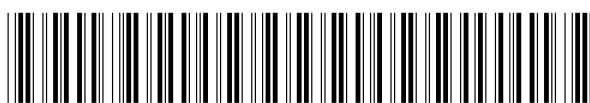
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 0 0 9 2 5 *

€ 5,00

